



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
EX D. LGS. 231/2001

- PARTE GENERALE -

INDICE
PARTE GENERALE

<i>DEFINIZIONI</i>	11
<i>CAPITOLO 1</i>	12
<i>DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO</i>	12
1.1 <i>INTRODUZIONE</i>	12
1.2 <i>NATURA DELLA RESPONSABILITÀ</i>	13
1.3 <i>AUTORI DEL REATO: SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE E SOGGETTI SOTTOPOSTI ALL'ALTRUI DIREZIONE</i>	13
1.4 <i>FATTISPECIE DI REATO</i>	14
1.5 <i>APPARATO SANZIONATORIO</i>	17
1.6 <i>DELITTI TENTATI</i>	19
1.7 <i>VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE</i>	19
1.8 <i>REATI COMMESSI ALL'ESTERO</i>	21
1.9 <i>PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO</i>	21
1.10 <i>MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</i>	22
1.11 <i>CODICI DI COMPORTAMENTO PREDISPOSTI DALLE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DEGLI ENTI</i>	23
1.12 <i>SINDACATO DI IDONEITÀ</i>	24
<i>CAPITOLO 2</i>	25
2.1 <i>NEULIFT S.P.A.</i>	25
2.2 <i>MODELLO DI GOVERNANCE DI NEULIFT S.P.A.</i>	25
2.3 <i>ASSETTO ORGANIZZATIVO DI NEULIFT S.P.A.</i>	30
<i>CAPITOLO 3</i>	31
3.1 <i>PREMESSA</i>	31
3.2 <i>IL PROGETTO DI NEULIFT S.P.A. PER LA DEFINIZIONE DEL PROPRIO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO A NORMA DEL D. LGS. 231/2001</i>	31
3.2.1 <i>INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI E DEI "KEY OFFICER", IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO</i>	31
3.2.2 <i>RILEVAZIONE DELLA SITUAZIONE "AS-IS" E VALUTAZIONE DEL MODELLO DI CONTROLLO IN ESSERE, GAP ANALYSIS ED ACTION PLAN</i>	34
3.2.3 <i>DISEGNO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</i> ...	34
3.3 <i>L'APPLICABILITÀ DEI PRINCIPI DEL MODELLO NELL'AMBITO DEL GRUPPO</i> ...	36
<i>CAPITOLO 4</i>	37
<i>L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001</i>	37
4.1 <i>L'ORGANISMO DI VIGILANZA</i>	37
4.2 <i>PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI ISTITUZIONE, NOMINA E REVOCA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA</i>	38
4.3 <i>FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA</i>	40
4.4 <i>OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE ED INFORMAZIONI SPECIFICHE OBBLIGATORIE</i>	44
4.5 <i>DOVERE DI INFORMAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIETARI</i>	45
4.6 <i>RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI</i>	47
4.7 <i>EVENTUALI RAPPORTI FRA ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA SOCIETÀ E SOCIETÀ CONTROLLATE</i>	47
<i>CAPITOLO 5</i>	49
<i>SISTEMA DISCIPLINARE</i>	49
5.1 <i>FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE</i>	49
5.2 <i>MISURE NEI CONFRONTI DI LAVORATORI SUBORDINATI</i>	49
5.3 <i>VIOLAZIONI DEL MODELLO E RELATIVE SANZIONI</i>	50

5.4	MISURE APPLICATE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI.....	52
5.5	MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	52
5.6	MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE	53
5.7	MISURE NEI CONFRONTI DI PARTNER COMMERCIALI, CONSULENTI, COLLABORATORI	53
	CAPITOLO 6.....	54
	PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....	54
6.1	PREMESSA	54
6.2	DIPENDENTI.....	54
6.3	ALTRI DESTINATARI	55
	CAPITOLO 7	56
	ADOZIONE DEL MODELLO.....	56
	CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO	56
7.1	VERIFICHE E CONTROLLI SUL MODELLO	56
7.2	AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO	57
	RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	69
1.	LE FATTISPECIE DI REATO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATE DAL D. LGS. 231/2001.....	69
1.1.	MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 316-BIS C.P.).....	69
1.2.	INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO (ART. 316-TER C.P.)	69
1.3.	TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640, COMMA 2, N. 1, C.P.)	70
1.4.	TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640-BIS C.P.)	70
1.5.	FRODE INFORMATICA (ART. 640-TER C.P.).....	71
1.6.	LE FATTISPECIE DI CORRUZIONE (ARTT. 318 E SS. C.P.)	71
1.7.	CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER C.P.).....	72
1.8.	CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI PUBBLICO SERVIZIO (ARTICOLO 320 C.P.).....	72
1.9.	PENE PER IL CORRUTTORE (ARTICOLO 321 C.P.).....	72
1.10.	ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.).....	73
1.11.	CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.).....	73
1.12.	INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319-QUATER C.P.).....	73
1.13.	PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DEGLI STATI ESTERI (ART. 322-BIS C.P.)	73
1.14.	INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS C.P.)..	74
2.	NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO ..	75
2.1.	PREMESSA	75
2.2.	ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	75
2.3.	PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO.....	75
3.	FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE RELATIVA AI REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A.....	77
4.	LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D. LGS. 231/2001	78
1.	APPROVVIGIONAMENTO;	79
2.	CONSULENZE E REALIZZAZIONE DI PARTNERSHIP COMMERCIALI;	79
3.	CONTRATTI CON PARTNER COMMERCIALI PER LA COSTITUZIONE DI ATI; ..	79
4.	GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI;	79
5.	GESTIONE DEI PROCESSI DI ASSUNZIONE E INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE;	79

6.	<i>GESTIONE DI OMAGGI, SPONSORIZZAZIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA</i>	<i>79</i>
5.	<i>IL SISTEMA ORGANIZZATIVO GENERALE.....</i>	<i>79</i>
6.	<i>I PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO.....</i>	<i>80</i>
7.	<i>IL SISTEMA DELLE DELEGHE E PROCURE</i>	<i>81</i>
8.	<i>PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO</i>	<i>82</i>
9.	<i>PRINCIPI DI RIFERIMENTO RELATIVI ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI</i>	<i>84</i>
9.1.	<i>TRATTATIVA PUBBLICA E PRIVATA CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ...</i>	<i>84</i>
9.2.	<i>GESTIONE DEI RAPPORTI CON SOGGETTI PUBBLICI PER L'OTTENIMENTO DI AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI</i>	<i>85</i>
9.3.	<i>GESTIONE DI VERIFICHE, ACCERTAMENTI E ISPEZIONI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI PREPOSTI.....</i>	<i>86</i>
9.4.	<i>GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE E NEGOZIAZIONE/SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONI CON LE PROVINCE</i>	<i>90</i>
9.5.	<i>GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANI DI VIGILANZA PER LA VERIFICA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE ATTESTAZIONI RICEVUTE E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ NEI PROCEDIMENTI CON LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ABILITATE ALL'ACCERTAMENTO DI IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI.....</i>	<i>90</i>
9.6.	<i>GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI.....</i>	<i>91</i>
9.7.	<i>GESTIONE DI EVENTUALI CONTENZIOSI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI E PROCEDIMENTI ARBITRALI</i>	<i>92</i>
9.8.	<i>PROCESSI STRUMENTALI</i>	<i>93</i>
9.8.1.	<i>APPROVVIGIONAMENTO</i>	<i>93</i>
9.8.2.	<i>CONSULENZE E PARTNERSHIP COMMERCIALI</i>	<i>94</i>
9.8.3.	<i>CONTRATTI CON PARTNER COMMERCIALI PER LA COSTITUZIONE DI ATI ...</i>	<i>94</i>
9.8.4.	<i>GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI</i>	<i>95</i>
9.8.5.	<i>GESTIONE DEI PROCESSI DI ASSUNZIONE E INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE.....</i>	<i>96</i>
9.8.6.	<i>GESTIONE DI OMAGGI, SPONSORIZZAZIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA..</i>	<i>97</i>
10.	<i>I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA</i>	<i>99</i>
	<i>I REATI SOCIETARI.....</i>	<i>109</i>
1.	<i>I REATI SOCIETARI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-TER DEL D. LGS. 231/2001.....</i>	<i>109</i>
1.1.	<i>FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 DEL CODICE CIVILE, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 9 DELLA LEGGE 27 MAGGIO 2015, N. 69) ..</i>	<i>109</i>
1.2.	<i>FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI DELLE SOCIETÀ QUOTATE (ART. 2622 CODICE CIVILE, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 11 DELLA LEGGE 27 MAGGIO 2015, N. 69)</i>	<i>110</i>
1.3.	<i>FATTI DI LIEVE ENTITÀ (ART. 2621-BIS CODICE CIVILE, COSÌ COME INSERITO DALL'ART. 10 DELLA LEGGE 27 MAGGIO 2015, N. 69).....</i>	<i>111</i>
1.4.	<i>IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 DEL CODICE CIVILE)</i>	<i>111</i>
1.5.	<i>FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 DEL CODICE CIVILE).....</i>	<i>111</i>
1.6.	<i>INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 DEL CODICE CIVILE).....</i>	<i>112</i>
1.7.	<i>ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (ART. 2627 DEL CODICE CIVILE)</i>	<i>112</i>
1.8.	<i>ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 DEL CODICE CIVILE).....</i>	<i>112</i>
1.9.	<i>OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 DEL CODICE CIVILE).....</i>	<i>113</i>
1.10.	<i>OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSI</i>	<i>113</i>

1.11	<i>INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (ART. 2633 DEL CODICE CIVILE)</i>	<i>114</i>
1.12	<i>ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 DEL CODICE CIVILE)</i>	<i>114</i>
1.13	<i>AGGIOTAGGIO (ART. 2637 DEL CODICE CIVILE).....</i>	<i>115</i>
1.14	<i>OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638 DEL CODICE CIVILE).....</i>	<i>115</i>
1.15	<i>CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635, COMMA 3 DEL CODICE CIVILE)....</i>	<i>115</i>
2.	<i>FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE - REATI SOCIETARI</i>	<i>117</i>
3.	<i>PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI</i>	<i>118</i>
3.1.	<i>IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE.....</i>	<i>118</i>
3.2.	<i>PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO</i>	<i>118</i>
4.	<i>LE "ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI REATI SOCIETARI" AI FINI DEL D. LGS. 231/2001</i>	<i>121</i>
5.	<i>PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO</i>	<i>122</i>
6.	<i>PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI.....</i>	<i>124</i>
6.1.	<i>PREDISPOSIZIONE DI BILANCI, RELAZIONI, COMUNICAZIONI SOCIALI IN GENERE, NONCHÉ ADEMPIMENTI DI ONERI INFORMATIVI DESTINATI AL MERCATO.....</i>	<i>124</i>
6.2.	<i>GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANI DI CONTROLLO.....</i>	<i>124</i>
6.3.	<i>OPERAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE: GESTIONE DEI CONFERIMENTI, DEI BENI SOCIALI, DEGLI UTILI E DELLE RISERVE, OPERAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI E SUL CAPITALE.....</i>	<i>125</i>
6.4.	<i>COMUNICAZIONE, SVOLGIMENTO E VERBALIZZAZIONE ASSEMBLEE</i>	<i>126</i>
6.5.	<i>PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SOCIETÀ CLIENTI PRIVATE</i>	<i>126</i>
6.6.	<i>PROCESSI STRUMENTALI.....</i>	<i>127</i>
7.	<i>ALTRE REGOLE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI IN GENERE</i>	<i>130</i>
8.	<i>I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA</i>	<i>131</i>
REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO		141
1.	<i>LE FATTISPECIE DI REATO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO RICHIAMATE DAL D. LGS. 231/2001</i>	<i>141</i>
1.1.	<i>OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.).....</i>	<i>143</i>
1.2.	<i>LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME (ART. 590 C.P.).....</i>	<i>144</i>
2.	<i>LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D. LGS. 231/2001</i>	<i>145</i>
3.	<i>IL SISTEMA DEI CONTROLLI</i>	<i>147</i>
3.1.	<i>STANDARD DI CONTROLLO GENERALI</i>	<i>147</i>
3.2.	<i>STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI</i>	<i>148</i>
4.	<i>I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA</i>	<i>159</i>
I DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.....		169
1.	<i>I DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 24 BIS DEL D. LGS. 231/2001</i>	<i>169</i>
1.1.	<i>DOCUMENTI INFORMATICI (ART. 491 BIS DEL CODICE PENALE)</i>	<i>169</i>
1.2.	<i>ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615 TER CODICE PENALE)</i>	<i>172</i>
1.3.	<i>DETTENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615 QUATER CODICE PENALE)</i>	<i>172</i>
1.4.	<i>DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERRUPTERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615 QUINQUIES DEL CODICE PENALE).....</i>	<i>173</i>
1.5.	<i>INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617 QUATER DEL CODICE PENALE)</i>	<i>173</i>

1.6.	INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE OD INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617 QUINQUIES DEL CODICE PENALE).....	174
1.7.	DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635 BIS DEL CODICE PENALE)	174
1.8.	DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635 TER DEL CODICE PENALE).....	175
1.9.	DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635 QUATER DEL CODICE PENALE).....	175
1.10.	DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635 QUINQUIES DEL CODICE PENALE)	176
1.11.	FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA (ART. 640 QUINQUIES DEL CODICE PENALE).....	176
2.	FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE – DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.....	177
3.	PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI	178
3.1.	IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE.....	178
3.2.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	178
4.	LE "ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI" AI FINI DEL D. LGS. 231/2001	181
5.	PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO	182
6.	PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI.....	183
6.1.	UTILIZZO DI RISORSE E INFORMAZIONI DI NATURA INFORMATICA O TELEMATICA.....	183
7.	I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	185
	IL DELITTO IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	195
1.	I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-NONIES DEL D. LGS. 231/2001	195
1.1.	DIFFUSIONE IN TUTTO O IN PARTE DI UN'OPERA DELL'INGEGNO PROTETTA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI RETI TELEMATICHE (ART. 171, I COMMA, LETTERA A-BIS DELLA LEGGE 633/1941).....	195
1.2.	GESTIONE ABUSIVA DI PROGRAMMI PER ELABORATORI E DI BANCHE DATI PROTETTE (ART. 171- BIS DELLA LEGGE 633/1941)	195
1.3.	GESTIONE ABUSIVA DI OPERE A CONTENUTO LETTERARIO, MUSICALE, MULTIMEDIALE, CINEMATOGRAFICO, ARTISTICO (ART. 171- TER DELLA LEGGE 633/1941)	196
1.4.	GESTIONE IMPROPRIA DI SUPPORTI ESENTI DA OBBLIGHI DI CONTRASSEGNO OVVERO NON ASSOLVIMENTO FRAUDOLENTO DEGLI OBBLIGHI DI CONTRASSEGNO (ART. 171- SEPTIES DELLA LEGGE 633/1941)	196
1.5.	GESTIONE ABUSIVA O COMUNQUE FRAUDOLENTO DI APPARATI ATTI ALLA DECODIFICAZIONE DI TRASMISSIONI AUDIOVISIVE AD ACCESSO CONDIZIONATO (ART. 171- OCTIES DELLA LEGGE 633/1941).....	197
2.	FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	198
3.	PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI	199
3.1.	IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE.....	199
3.2.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	200
4.	LE "ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE" AI FINI DEL D. LGS. 231/2001	203
5.	PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO	204
6.	PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI.....	205

6.1.	UTILIZZO DI RISORSE E INFORMAZIONI DI NATURA INFORMATICA O TELEMATICA OVVERO DI QUALSIASI ALTRA OPERA DELL'INGEGNO PROTETTA DA DIRITTO D'AUTORE.....	205
6.2.	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'AZIENDA AL PUBBLICO	206
7.	I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	207
	I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	217
1.	I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 24 TER DEL D.LGS. 231/2001	217
1.1.	ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 DEL CODICE PENALE).....	217
1.2.	ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE (ART. 416 BIS CODICE PENALE).....	219
1.3.	SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO (ART. 416 TER CODICE PENALE).....	220
1.4.	SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA ED ESTORSIONE (ART. 630 CODICE PENALE).....	220
1.5.	ASSOCIAZIONE FINALIZZATA ALLA PRODUZIONE, AL TRAFFICO E/O DETTENZIONE ILLECITI DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (ART. 74 DEL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 OTTOBRE 1990, N. 309)	221
1.6.	ARTICOLO 407 COMMA 2, LETTERA A), NUMERO 5), CODICE PROCEDURA PENALE (TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI PRELIMINARI)....	221
1.7.	DELITTI DI ILLEGALE FABBRICAZIONE, INTRODUZIONE NELLO STATO, MESSA IN VENDITA, CESSIONE, DETENZIONE E PORTO IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO DI ARMI (ART. 2, COMMA TERZO, DELLA LEGGE 18 APRILE 1975, N. 110;).....	222
2.	FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.....	223
3.	PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI	224
3.1.	IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE.....	224
3.2.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	224
4.	LE "ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI DELITTI IN MATERIA DI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA" AI FINI DEL D.LGS. 231/2001.....	226
5.	PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO	227
6.	PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI.....	228
6.1.	GESTIONE DEI RAPPORTI CON INTERLOCUTORI TERZI – SIA PUBBLICI CHE PRIVATI – NELLO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE ATTIVITÀ LAVORATIVE PER CONTO E/O NELL'INTERESSE DELLA SOCIETÀ.....	228
7.	I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	229
	I DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO.....	239
1.	I DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI... O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-OCTIES DEL D. LGS. 231/2001	239
1.1.	RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.).....	239
1.2.	RICICLAGGIO (ART. 648-BIS C.P.).....	239
1.3.	IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-TER CODICE PENALE).....	240
1.4.	AUTORICICLAGGIO (ART. 648-TER.1 C.P.).....	240
2.	FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE – DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO.....	242
3.	PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI	243
3.1.	IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE.....	243
3.2.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	243

4.	LE "ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA" AIFINI DEL D. LGS. 231/2001	246
5.	PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO	247
6.	PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI	248
6.1.	RAPPORTI CON I TERZI - CLIENTI/FORNITORI/PARTNER - PER QUANTO CONCERNE LA GESTIONE DI ACCORDI NEGOZIALI E RELATIVE OPERAZIONI AMMINISTRATIVE, CONTABILI E DI TESORERIA	248
6.2.	GESTIONE ADEMPIMENTI ED OPERAZIONI IN MATERIA SOCIETARIA	249
6.3.	GESTIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVO CONTABILI E DEI FLUSSI FINANZIARI	249
7.	I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	250
	I REATI AMBIENTALI	260
1.	I REATI AMBIENTALI DEL D. LGS. 231/2001	260
1.1.	UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE (ART. 727-BIS C.P.)	260
1.2.	DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO (ART. 733-BIS C.P.)	260
1.3.	INQUINAMENTO AMBIENTALE (ART. 452-BIS C.P.)	261
1.4.	DISASTRO AMBIENTALE (ART. 452-QUATER C.P.)	261
1.5.	DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE (ART. 452-QUINQUIES C.P.)	261
1.6.	CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (ART. 452-OCTIES C.P.)	261
1.7.	TRAFFICO ED ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ (ART. 452-SEXIES C.P.)	262
1.8.	SCARICHI ACQUE REFLUE - SANZIONI PENALI (ART. 137 D. LGS. 152/2006 "NORMA IN MATERIA AMBIENTALE")	262
1.9.	ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA (ART. 256 D. LGS. 152/2006 "NORMA IN MATERIA AMBIENTALE")	263
1.10.	BONIFICA DEI SITI (ART. 257 D. LGS. 152/2006 "NORMA IN MATERIA AMBIENTALE")	264
1.11.	VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI (ART. 258 D. LGS. 152/2006 "NORMA IN MATERIA AMBIENTALE")	264
1.12.	TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 259 D. LGS. 152/2006 "NORMA IN MATERIA AMBIENTALE")	264
1.13.	ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 260 D. LGS. 152/2006 "NORMA IN MATERIA AMBIENTALE")	265
1.14.	SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (ART. 260-BIS D. LGS. 152/2006 "NORMA IN MATERIA AMBIENTALE")	265
1.15.	PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA - SANZIONI (ART. 279 D. LGS. 152/2006 "NORMA IN MATERIA AMBIENTALE")	266
1.16.	VIOLAZIONI IN TEMA DI IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE E COMMERCIO DELLE SPECIE PROTETTE (ARTT. 1, 2, 3-BIS E 6 DELLA LEGGE 150/1992) .	266
1.17.	CESSAZIONE E RIDUZIONE DELL'IMPIEGO DELLE SOSTANZE LESIVE (ART. 3 LEGGE 549/93 "MISURE A TUTELA DELL'OZONO STRATOSFERICO E DELL'AMBIENTE")	268
1.18.	INQUINAMENTO DOLOSO E COLPOSO PROVOCATO DAI NATANTI (ARTT. 8 E 9 DEL D. LGS. 202/2007)	269
2.	FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE - REATI AMBIENTALI	269
3.	PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI	270
3.1.	IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE	270
3.2.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	270

4.	<i>LE "ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI REATI AMBIENTALI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001</i>	273
5.	<i>PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO</i>	273
6.	<i>PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI</i>	274
6.1.	<i>GESTIONE DI ATTIVITÀ E PROCESSI RILEVANTI AI FINI AMBIENTALI ANCHE IN RAPPORTO CON TERZE PARTI</i>	274
7.	<i>I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA</i>	277
1.	<i>LE FATTISPECIE RICHIAMATE NEL D.LGS. 231/2001</i>	287
1.1.	<i>IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 22 D.LGS. 286/1998)</i>	287
1.2.	<i>RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O IN SERVITÙ (ART. 600 C.P.)</i>	287
2.	<i>FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE – ART. 25-QUINQUIES ED ART. 25-DUODECIES</i>	288
3.	<i>PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI</i>	289
3.1.	<i>IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE</i>	289
3.2.	<i>PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO</i>	289
4.	<i>LE ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE ALL'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE ED ALLA RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O IN SERVITÙ AI FINI DEL D.LGS. 231/2001</i>	291
5.	<i>PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO</i>	291
6.	<i>PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI</i>	293
6.1.	<i>ATTIVITÀ RELATIVE ALLA SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</i>	293
7.	<i>I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA</i>	294

DEFINIZIONI

- **"ATTIVITÀ SENSIBILI"**: attività della Società nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati, così come individuate nelle singole Parti Speciali del Modello e meglio descritte nella "mappatura delle attività sensibili e dei processi strumentali" (Allegato 1 al presente documento);
- **"ORGANISMO DI VIGILANZA"**: organismo di vigilanza ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001;
- **"CCNL"**: Contratto/i Collettivo Nazionale di lavoro applicabile;
- **"CONSULENTI"**: coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società sulla base di apposito mandato o di altro vincolo di consulenza o collaborazione;
- **"DESTINATARI"**: tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della società. Fra i destinatari del Modello sono annoverati i componenti degli organi sociali, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, i dipendenti, i consulenti esterni e i partner commerciali quali i distributori, i fornitori o *partner in joint venture*;
- **"DIPENDENTI"**: tutti i lavoratori subordinati della Società, ivi inclusi i dirigenti;
- **"GRUPPO"**: Neulift S.p.A. e le società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 C.C.;
- **"LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA"**: le Linee Guida per la predisposizione dei Modelli organizzativi e gestionali diffuse da Confindustria approvate dal Ministero della Giustizia, al termine del procedimento di controllo effettuato sulle stesse ai sensi dell'art.6, comma 3, del Decreto Legislativo n. 231/2001 e del D.M. 26 giugno 2003, n. 201;
- **"MODELLO"**: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D. Lgs. 231/2001 adottato ed efficacemente attuato sulla base dei principi di riferimento di cui al presente documento;
- **"ORGANI SOCIALI"**: i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società;
- **"P.A."**: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari nella loro veste di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- **"PARTNER"**: controparti contrattuali della Società, quali ad es. fornitori, sia persone fisiche sia persone giuridiche, ovvero soggetti con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (soggetti con cui la società concluda un'associazione temporanea d'impresa - ATI, *joint venture*, consorzi, ecc.), ove destinati a cooperare con l'azienda nell'ambito delle Fattispecie di attività sensibili;
- **"REATI"**: i reati sono quelli previsti dal D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche/integrazioni;
- **"SOCIETÀ"**: NEULIFT S.p.A.;

CAPITOLO 1

DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1.1 INTRODUZIONE

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, il "**D. Lgs. 231/2001**", o "**Decreto**"), in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina della "*Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*", con l'intento di arginare la commissione di reati da parte di soggetti inseriti in strutture organizzate e complesse.

Il D. Lgs. 231/2001 trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato.

Tale disciplina introdotta dal D. Lgs. 231/2001 si applica agli enti dotati di personalità giuridica e alle società e associazioni, anche prive di personalità giuridica, mentre ne restano esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

L'ampliamento di responsabilità mira, sostanzialmente, a coinvolgere nella punizione di determinati reati anche le società, le quali, fino all'entrata in vigore del D. Lgs. 231/2001, non pativano conseguenze dirette con riferimento ad illeciti commessi nel loro interesse ovvero i cui effetti ricadessero a loro vantaggio.

Le società possono essere ritenute "responsabili" per alcuni reati commessi, nell'interesse o a vantaggio delle stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti "in posizione apicale" o semplicemente "apicali") e da coloro che sono sottoposti alla loro direzione e vigilanza (art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001)¹.

Il D. Lgs. 231/2001 ha innovato l'ordinamento giuridico italiano in quanto alle società sono applicabili, in via diretta e autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla società ai sensi dell'art. 5 del decreto.

La responsabilità amministrativa della società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest'ultima.

Questa responsabilità è, tuttavia, esclusa se la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base

¹ Se il reato è stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti "apicali", l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tali obblighi si presumono osservati qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Inoltre, la responsabilità dell'ente è presunta qualora l'illecito sia commesso da una persona fisica che ricopre posizioni di vertice o responsabilità; ricade di conseguenza sull'ente l'onere di dimostrare la sua estraneità ai fatti. Viceversa, la responsabilità dell'ente è da dimostrare nel caso in cui chi ha commesso l'illecito non ricopra funzioni apicali all'interno del sistema organizzativo aziendale; l'onere della prova ricade in tal caso sull'organo accusatorio.

di codici di comportamento (detti anche linee guida) elaborati dalle associazioni rappresentative delle società, fra le quali Confindustria e approvati dal Ministero della Giustizia.

1.2 NATURA DELLA RESPONSABILITÀ

Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001, la Relazione illustrativa al decreto sottolinea la *“nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia”*.

Il D. Lgs. 231/2001 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità delle società di tipo “amministrativo” – in ossequio al dettato dell’art. 27 della nostra Costituzione – ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo “penale”.

In tal senso si vedano – tra i più significativi – gli artt. 2, 8 e 34 del D. Lgs. 231/2001 ove il primo riafferma il principio di legalità tipico del diritto penale; il secondo afferma l’autonomia della responsabilità dell’ente rispetto all’accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa; il terzo prevede la circostanza che tale responsabilità, dipendente dalla commissione di un reato, venga accertata nell’ambito di un procedimento penale e sia, pertanto, assistita dalle garanzie proprie del processo penale. Si consideri, inoltre, il carattere afflittivo delle sanzioni applicabili alla società.

1.3 AUTORI DEL REATO: SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE E SOGGETTI SOTTOPOSTI ALL’ALTRUI DIREZIONE

La società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio²:

- da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia

2 Gli elementi costitutivi dell’interesse e del vantaggio dell’ente, contemplati nell’art. 5, quali criteri di ascrizione dell’illecito amministrativo dipendente da reato, hanno valenza alternativa e significati diversi. L’interesse esprime la direzione finalistica della condotta delittuosa della persona fisica, verificabile in una prospettiva *ex ante* (“a monte” dell’evento): l’interesse attiene al tipo di attività che viene realizzata e deve, pertanto, trovare una perfetta incidenza nella idoneità della condotta a cagionare un beneficio per l’Ente, senza richiedere che l’utilità venga effettivamente conseguita. Il vantaggio è il risultato materiale dell’azione delittuosa e assume quindi connotati oggettivi potendo essere conseguito dall’Ente, anche quando la persona fisica non abbia agito nel proprio interesse ed è dunque verificabile solo *ex post*.

finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso" (c.d. soggetti apicali);

- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali.

E' comunque opportuno ribadire che la società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del D. Lgs. 231/2001) se i predetti soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. In ogni caso, il loro comportamento deve essere riferibile a quel rapporto "organico" per il quale gli atti della persona fisica possono essere imputati all'ente³.

2.1 FATTISPECIE DI REATO

In base al D. Lgs. 231/2001 l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal decreto (art. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-nonies, 25-decies, 25-undecies e 25-duodecies, 25-terdecies del D. Lgs. 231/2001, oltre che per i reati transnazionali introdotti dalla L. 146/2006) se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001.

Le fattispecie di reato comprese nel dettato normativo possono essere catalogate, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

DELITTI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(quali corruzione e concussione⁴, induzione indebita a dare o promettere utilità⁵, malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea e frode informatica ai danni dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) richiamati dagli artt. 24 e 25 del Decreto;

DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

(quali falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento⁶) richiamati dall'art. 25-bis del Decreto;

REATI SOCIETARI

(quali false comunicazioni sociali⁷, false comunicazioni sociali delle società quotate⁸, fatti di lieve entità⁹, falso in prospetto¹⁰, impedito controllo, formazione

³ La Relazione illustrativa del D. Lgs. 231/2001, nella parte relativa all'art. 5, comma 2, D. Lgs. 231/2001, afferma: "Il secondo comma dell'articolo 5 dello schema mutua dalla lett. e) della delega la clausola di chiusura ed esclude la responsabilità dell'ente quando le persone fisiche (siano esse apici o sottoposti) abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. La norma stigmatizza il caso di "rottura" dello schema di immedesimazione organica; si riferisce cioè alle ipotesi in cui il reato della persona fisica non sia in alcun modo riconducibile all'ente perché non realizzato neppure in parte nell'interesse di questo. E si noti che, ove risulti per tal via la manifesta estraneità della persona morale, il giudice non dovrà neanche verificare se la persona morale abbia per caso tratto un vantaggio (la previsione opera dunque in deroga al primo comma).".

⁴ Come modificati dalla Legge 190/2012 e, successivamente, dalla L. 69/2015.

⁵ Articolo aggiunto dalla Legge 190/2012.

⁶ Come integrati dall'art. 15, L. 99/2009.

⁷ Così come modificato dall'art. 9 della legge 27 maggio 2015, n. 69.

⁸ Così come modificato dall'art. 11 della legge 27 maggio 2015, n. 69.

⁹ Introdotto dall'art. 10 della legge 27 maggio 2015, n. 69.

fittizia del capitale, indebita restituzione di conferimenti, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, operazioni in giudizio dei creditori, indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, illecita influenza sull'assemblea, aggio, omessa comunicazione del conflitto di interessi, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, corruzione tra privati¹¹ e istigazione alla corruzione tra privati, nelle disposizioni di nuova formulazione, richiamati dall'art. 25-ter del Decreto¹²;

- DELITTI IN MATERIA DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, richiamati dall'art. 25-quater del Decreto¹³;
- DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE previsti dalla sezione I del capo XII del libro II del codice penale (quali riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, adescamento di minorenni, commessi anche all'estero, nonché intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro) richiamati dall'art. 25-quinquies del Decreto¹⁴;
- REATI DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DI MANIPOLAZIONE DEL MERCATO previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del Testo Unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, richiamati dall'art. 25-sexies del Decreto¹⁵;
- I DELITTI DI PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI richiamati dall'art. 25-quater.1 del Decreto¹⁶;
- REATI TRANSAZIONALI¹⁷;
- REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME, COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (quali omicidio colposo, lesioni personali colpose, commessi con violazione dell'art. 55, comma 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), richiamati dall'art. 25-septies del Decreto¹⁸;

¹⁰ L'art. 34 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 ha introdotto, dopo l'art. 173 del testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, l'art. 173-bis il quale regola la nuova disciplina del falso in prospetto e, contestualmente, abroga l'art. 2623 del codice civile.

¹¹ Articolo aggiunto dalla L. 190/2012.

¹² Articolo aggiunto dall'art. 3, d. lgs. 11 aprile 2002 n. 61.

¹³ Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 14 gennaio 2003 n. 7.

¹⁴ Articolo aggiunto dall'art. 5, L. 11 agosto 2003 n. 228.

¹⁵ Articolo aggiunto dall'art. 9, L. 18 aprile 2005, n. 62 (Legge Comunitaria).

¹⁶ L'art. 25-quater 1 è stato introdotto nel d. lgs. 231/2001 dall'art. 8 della legge 9 gennaio 2006, n. 7 e si riferisce al delitto di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'art. 583-bis c.p..

¹⁷ La legge 16 marzo 2006, n. 146, ratifica e dà esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001. Tale legge ha ampliato il numero dei reati il compimento dei quali può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative a carico dell'ente coinvolto, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, ove sussista il carattere di "transnazionalità" della condotta criminosa. I nuovi reati-presupposto, rilevanti ai fini di detta responsabilità sono: l'associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (D.P.R. 43/1973, 291-quater), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (DPR 309/1990, art. 74), il riciclaggio (art. 648-bis c.p.), l'impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), il traffico di migranti (D. Lgs. 286/1998, art. 12, comma 3, 3-bis 3-ter, 5) ed alcuni reati di intralcio alla giustizia, quali l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) e il favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

¹⁸ La legge 123/2007 introduce nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-septies (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro).

- REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO¹⁹

(quali ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio²⁰), richiamati dall'art. 25-*opties* del Decreto

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

(documenti informatici, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità, danneggiamento di sistemi informatici o telematici, danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica) richiamati dall'art. 24-*bis* del Decreto²¹.

- DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

(quali associazione per delinquere, associazioni di tipo mafioso anche straniere, scambio elettorale politico-mafioso, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope, delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina, delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine) richiamati dall'art. 24-*ter* del Decreto²².

- DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

(quali turbata libertà dell'industria o del commercio, illecita concorrenza con minaccia o violenza, frodi contro le industrie nazionali, frode nell'esercizio del commercio, vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, vendita di prodotti industriali con segni mendaci, fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale) richiamati dall'art. 25-*bis.1* del Decreto²³.

- DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

previsti dalla Legge 633/1941 e di cui all'art. 25-*novies* del Decreto²⁴.

- DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

¹⁹ Il D. Lgs. di attuazione della III Direttiva Antiriciclaggio (2005/60/CE), del 16 novembre 2007 introduce l'art.25-*opties*.

²⁰ Articolo aggiunto dalla L. 186/2014.

²¹ La legge 18 marzo 2008, n. 48 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento intero" ha ampliato ulteriormente le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità della società. L'art. 7 del predetto provvedimento ha introdotto nel Decreto 231 l'art. 24-bis "Delitti informatici e trattamento illecito di dati.

²² Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 94/2009.

²³ Articolo aggiunto dall'art. 15, L. 99/2009.

²⁴ Articolo aggiunto dall'art. 15, L. 99/2009.

previsti dalla Legge 633/1941 e di cui all'art. 25-*decies* del Decreto²⁵.

REATI AMBIENTALI

previsti dal codice penale, dal D. Lgs. 152/2006, dalla Legge 150/1992, Legge 549/1993, e dal D. Lgs. 201/2007 e di cui all'art. 25-*undecies* del Decreto²⁶;

• IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

previsti dal D. Lgs. 286/1998 e di cui all'art. 25-*duodecies* del Decreto²⁷;

RAZZISMO E XENOFOBIA

Previsti dalla Legge 654/1975 (quali la propaganda, l'istigazione e l'incitamento alla negazione della Shoah, crimini di guerra o contro l'umanità o genocidi) richiamati dall'art. 25-*terdecies* del Decreto.

2.2 APPARATO SANZIONATORIO

Le sanzioni previste dalla legge a carico della società, in conseguenza della commissione o tentata commissione degli specifici reati sopra menzionati, consistono in:

- sanzione pecuniaria fino ad un massimo di Euro 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche come misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni che, a loro volta, possono consistere in:
 - * interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - * divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli concessi;
 - * divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca²⁸ del profitto che l'ente ha tratto dal reato (sequestro conservativo, in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza di condanna (che può essere disposta in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

²⁵ Articolo aggiunto dalla L. 116/2009.

²⁶ Articolo aggiunto dal D. Lgs. 121/2011.

²⁷ Articolo aggiunto dal D. Lgs. 109/2012.

²⁸ E' una sanzione obbligatoria, principale e generale da disporsi contestualmente all'emissione della sentenza di condanna (art. 19 del Decreto) e consiste nella confisca, da parte dell'Autorità Giudiziaria, del prezzo o del profitto generati dal reato, ad esclusione della parte di esso che può essere restituita al danneggiato. Se la confisca del prodotto o del profitto del reato non è possibile, vengono confiscate somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

La sanzione pecuniaria è determinata attraverso un sistema innovativo basato su "quote", in numero non inferiore a cento e non superiore a mille, di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 e un massimo di Euro 1549,37. Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11 del D. Lgs. n. 231/2001).

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni dell'interdizione dell'esercizio dell'attività, del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate – nei casi più gravi – in via definitiva²⁹.

Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività dell'ente (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 231/2001³⁰, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

²⁹ Si veda, a tale proposito, l'art. 16 D. Lgs. 231/2001, secondo cui: "1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività. 2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17".

³⁰ Si veda l'art. 15 del D. Lgs. 231/2001 (Commissario giudiziale): "Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione...".

2.3 DELITTI TENTATI

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del D. Lgs. 231/2001 (artt. da 24 a 25-*duodecies*), le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del D. Lgs. 231/2001).

L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.

2.4 VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

Il D. Lgs. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente anche in relazione alle vicende modificative dell'ente quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

Secondo l'art. 27, comma 1, del D. Lgs. 231/2001, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "fondo comune" concerne le associazioni non riconosciute. Tale previsione costituisce una forma di tutela a favore dei soci di società di persone e degli associati ad associazioni, scongiurando il rischio che gli stessi possano essere chiamati a rispondere con il loro patrimonio personale delle obbligazioni derivanti dalla comminazione all'ente delle sanzioni pecuniarie. La disposizione in esame rende, inoltre, manifesto l'intento del Legislatore di individuare una responsabilità dell'ente autonoma rispetto non solo a quella dell'autore del reato (si veda, a tale proposito, l'art. 8 del D. Lgs. 231/2001) ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale.

Gli artt. 28-33 del D. Lgs. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

In caso di trasformazione, l'art. 28 del D. Lgs. 231/2001 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del D. Lgs. 231/2001). L'ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle società partecipanti all'operazione (art. 2504-*bis*, primo comma, c.c.) e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere.

L'art. 30 del D. Lgs. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del D. Lgs. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del D. Lgs. 231/2001, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che:

- (i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata;
- (ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito.

L'art. 32 del D. Lgs. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del D. Lgs. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi. Per le fattispecie della cessione e del conferimento di

azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del D. Lgs. 231/2001), modellata sulla generale previsione dell'art. 2560 c.c.; il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- (i) è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- (ii) la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, resta esclusa l'estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente.

2.5 REATI COMMESSI ALL'ESTERO

Secondo l'art. 4 del D. Lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso D. Lgs. 231/2001 - commessi all'estero. La Relazione illustrativa al D. Lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del D. Lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- (i) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001;
- (ii) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- (iii) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso).
Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-*duodecies* del D. Lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D. Lgs. 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;
- (iv) sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2.6 MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Aspetto fondamentale del D. Lgs. 231/2001 è l'attribuzione di un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società. In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la società non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della

- specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 - c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
 - d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

In caso di soggetti sottoposti all'altrui vigilanza la responsabilità della società è esclusa quando:

- 1) alla commissione del reato non ha contribuito l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza;
- 2) prima della commissione del reato la società abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

In ogni caso, la Società non risponde se il soggetto in posizione apicale o i soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza di questo hanno agito nell'esclusivo interesse propri o di terzi.

Secondo il D. Lgs. 231/2001, il modello di organizzazione, gestione e controllo deve:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'esclusione della responsabilità della società dipende dall'efficace attuazione del modello; ciò significa che lo stesso deve avere dei caratteri di adattabilità, che lo rendano sempre attuale rispetto alla realtà sociale di riferimento.

A questo scopo si deve prevedere:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del Modello quando emergano significative violazioni delle prescrizioni o quando si verificano mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 231/2001 prevede *“I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”*.

Confindustria ha definito le Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, “Linee guida di Confindustria”) che contengono indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), per la progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente) ed enunciano i contenuti indispensabili del modello di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare, le Linee guida di Confindustria individuano le seguenti fasi per la definizione del modello:

- identificazione dei rischi e dei protocolli;
- predisposizione di sistemi di controllo preventivo;
- adozione di strumenti generali quali il codice di comportamento e un sistema disciplinare che prendano in considerazione i reati richiamati nel decreto;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'organismo di vigilanza, dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione.

Le Linee guida di Confindustria sono state sottoposte all'approvazione del Ministero della Giustizia, che le ha giudicate *"complessivamente adeguate al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, 3° comma, D. Lgs. 231/01"* in quanto *"oltre a contenere un'illustrazione sintetica dei contenuti del decreto legislativo che ha introdotto la responsabilità amministrativa delle imprese, le linee guida forniscono infatti agli associati indicazioni chiare e puntuali pressoché su tutti gli aspetti che il citato art. 6 elenca ai fini della predisposizione dei modelli di organizzazione aziendale, proponendo per ognuno di tali aspetti varie alternative, mettendo in guardia dai possibili pericoli o svantaggi derivanti dall'adozione di determinate strategie aziendali, individuando puntualmente le aree di rischio per ciascuna tipologia di reati"*³¹.

2.8 SINDACATO DI IDONEITÀ

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;
- e
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del Modello organizzativo a prevenire i reati di cui al D. Lgs. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma".

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante* per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del Modello adottato.

In altre parole, va giudicato "idoneo a prevenire i reati" il Modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

CAPITOLO 2

DESCRIZIONE DELLAREALTÀAZIENDALE:
ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO
ORGANIZZATIVO GENERALE DI NEULIFT S.P.A.

2.1 NEULIFT S.P.A.

La Società ha per oggetto principale la progettazione, la costruzione, la vendita ed il commercio in genere, l'installazione e la manutenzione di impianti elevatori di qualsiasi tipo, scale e tappeti mobili, cancelli e porte automatiche e tagliafuoco, di prodotti accessori o complementari agli stessi, nonché la compravendita, la costruzione e la gestione di fabbricati destinati all'esercizio di detta industria.

La Società può compiere tutte le attività industriali, commerciali e immobiliari, ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale ed infine può, sempreché tali attività non assumano il carattere della prevalenza, non siano svolte «nei confronti del pubblico» e siano funzionalmente connesse al raggiungimento dello scopo sociale:

- acquistare e vendere in Italia ed all'estero partecipazioni ed interessenze in società ed enti aventi oggetto affine, analogo o comunque connesso al proprio;
- prestare fidejussioni ed in genere garanzie reali o personali a favore di terzi;
- organizzare il coordinamento patrimoniale, finanziario e tecnico delle società ed enti nei quali partecipa; provvedere eventualmente al loro finanziamento, direttamente o indirettamente;
- acquistare e vendere diritti su beni immateriali, procedimenti tecnici e tecnologici, nonché assumere e cedere licenze in base agli stessi;
- acquistare, vendere, permutare, costruire, locare, dare in comodato e gestire in proprio beni immobili.

In relazione a quanto sopra la Società può compiere direttamente o indirettamente tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie (inclusa la locazione finanziaria e contratti analoghi ed esclusa qualsiasi operazione di commercializzazione titoli) che, a giudizio dell'organo amministrativo, abbiano attinenza con l'oggetto sociale e possano comunque facilitarne il raggiungimento.

La Società occasionalmente potrà inoltre, sempre per il conseguimento dell'oggetto sociale, effettuare la raccolta del risparmio tramite acquisizioni di finanziamenti, con obbligo di rimborso, da parte dei soci.

In nessun caso la raccolta del risparmio potrà avvenire tra il pubblico.

2.2 MODELLO DI GOVERNANCE DI NEULIFT S.P.A.

ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dallo Statuto societario. In particolare l'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;

- nomina e revoca gli Amministratori;
- nomina i sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale e – quando previsto – il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci, se non è stabilito dallo Statuto;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dallo Statuto societario alla sua competenza, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo Statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, anche non soci, che rimangono in carica per il periodo stabilito all'atto della loro nomina e per un massimo di tre esercizi o, in assenza di indicazione, per tre esercizi. Gli amministratori sono rieleggibili.

Qualora per dimissioni o per qualunque altra causa venisse a cessare più della metà degli amministratori in carica si intende decaduto, in via anticipata l'intero Consiglio con effetto dalla data della assemblea che provvederà alla sua ricostituzione, e che dovrà essere immediatamente convocata dal Presidente, dall'Amministratore Delegato o dal consigliere in carica più anziano.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il Presidente e potrà nominare uno o più Vicepresidenti.

Il Consiglio può nominare un segretario permanente anche fra persone estranee al Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2381 C.C. può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori ovvero ad un comitato esecutivo composto da uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in relazione al loro ufficio.

Agli amministratori può essere altresì corrisposto un compenso in conformità a quanto previsto dall'art. 2389 C.C..

In assenza di determinazione del compenso l'incarico di amministratore si presume svolto a titolo gratuito.

COLLEGIO SINDACALE

L'assemblea provvederà a norma di legge alla nomina di un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, cui spetterà un compenso come previsto in base alla tariffa professionale dei Dottori Commercialisti, ed alla designazione del Presidente del Collegio sindacale. Il Collegio Sindacale dura in carica 3 (tre) esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

La revisione legale dei conti della Società è esercitata da un Revisore legale dei conti o da una Società di revisione legale, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. In alternativa, quando ne ricorrano i presupposti di legge, l'assemblea può deliberare che la revisione legale dei conti venga esercitata dal Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale è costituito da 3 sindaci effettivi – di cui uno presidente – e da 2 sindaci supplenti. Ai sindaci effettivi spetta il compenso calcolato in base alle tariffe professionali ove non sia stato determinato dall'assemblea. Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2397 del codice civile.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Al Collegio Sindacale è altresì attribuito il controllo contabile di cui all'art. 2409 bis codice civile, salvo che, per diversa deliberazione dell'Assemblea Ordinaria o per obbligo di legge, il controllo contabile venga affidato ad un revisore contabile o ad una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

2.3 ASSETTO ORGANIZZATIVO DI NEULIFT S.P.A.

La struttura organizzativa di Neulift S.p.A. è costituita dalle seguenti funzioni:

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- DIRETTORE VENDITE;
- DIRETTORE TECNICO;
- FUNZIONI DI STAFF:
 - CONTABILITÀ;
 - CONTROLLO DI GESTIONE;
 - INTEGRAZIONI
 - QUALITÀ;
 - UFFICIO LEGALE ;
 - GESTIONE RISORSE UMANE;
 - SEGRETERIA
 - SICUREZZA
 - ACQUISTI
 - CREDITO.

Si sottolinea che dai direttori A1, A2 e A3 dipendono e/o riportano funzionalmente anche le filiali e le società partecipate da Neulift S.p.A..

CAPITOLO 3

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE

3.1 PREMESSA

L'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo a norma del D. Lgs. 231/2001 (di seguito anche "Modello") e la sua efficace e costante attuazione, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato, è un atto di responsabilità sociale di Neulift S.p.A. da cui scaturiscono benefici per tutti i portatori di interessi: dai soci, dipendenti, creditori e a tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alle sorti della Società.

L'introduzione di un sistema di controllo dell'agire imprenditoriale, unitamente alla fissazione e divulgazione di principi etici, migliorando i già elevati standard di comportamento adottati dalla Società, aumentano la fiducia e la reputazione di cui Neulift S.p.A. gode nei confronti dei soggetti terzi e, soprattutto, assolvono una funzione normativa in quanto regolano comportamenti e decisioni di coloro che quotidianamente sono chiamati a operare in favore della Società in conformità ai suddetti principi etici.

Neulift S.p.A. ha, quindi, inteso avviare una serie di attività volte a rendere il proprio Modello organizzativo conforme ai requisiti previsti dal D. Lgs. 231/2001 e coerente con i principi già radicati nella propria cultura di governo della Società.

3.2 IL PROGETTO DI NEULIFT S.P.A. PER LA DEFINIZIONE DEL PROPRIO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO A NORMA DEL D. LGS. 231/2001

La metodologia scelta per eseguire il progetto, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni aziendali, è stata definita al fine di garantire la qualità e l'autorevolezza dei risultati.

Di seguito verranno esposte le metodologie seguite e i criteri adottati nelle varie fasi del Progetto.

3.2.1 INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI E DEI "KEY OFFICER", IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, tra i requisiti del Modello, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati espressamente richiamati dal Decreto stesso. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti "sensibili" (di seguito, "Attività sensibili" e "processi sensibili").

Scopo di questa fase è stato appunto l'identificazione degli ambiti aziendali oggetto dell'intervento e l'individuazione preliminare dei processi e delle attività sensibili.

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs. 231/2001 è stato valutato che il rischio relativo ai reati di falso in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, ai reati contro l'industria ed il commercio, ai delitti contro la personalità individuale, al reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, ai delitti di razzismo e xenofobia, ai delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, ai reati finanziari, ai reati transnazionali e ai reati di criminalità organizzata (con l'esclusione dell'associazione a delinquere ex art. 416 c.p.) è solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

Per quanto attiene al reato di associazione a delinquere, ex art. 416 c.p., l'analisi si è concentrata sui profili di riconducibilità di detta fattispecie ai reati presi in considerazione nell'ambito della mappatura delle attività e dei processi strumentali.

In sostanza, pur non potendosi escludere del tutto il richiamo dell'associazione a delinquere anche per fattispecie di reato differenti rispetto a quelle oggetto di mappatura, l'analisi svolta ha portato a considerare in termini prioritari, nel rispetto del principio di rischio accettabile e di *cost-effectiveness* dei processi di controllo interno, i profili propri delle attività tipiche della realtà operativa della Società.

Pertanto, ferme restando le fattispecie di reato individuate in mappatura rispetto alle singole attività e ai processi sensibili e fermi restando i protocolli di controllo identificati nell'ambito del presente Modello (sviluppati nel rispetto del principio di tassatività dei reati presupposto), il reato di cui all'art. 416 c.p. viene considerato in base alla natura "associativa" con cui la manifestazione delittuosa può trovare realizzazione. In concreto viene preso in considerazione il fatto che il delitto fine possa essere ipoteticamente commesso o anche solo pianificato da tre o più soggetti nell'ambito dell'organizzazione o al di fuori del perimetro della stessa (ad es. nei rapporti con fornitori o partner commerciali).

Per quanto attiene al reato di "autorinciclaggio" introdotto dalla L. 186/2014 sub art. 25-octies del D. Lgs. 231/01, l'analisi, alla luce del rigoroso rispetto dei principi espressi dall'art. 2 e 3 del D. Lgs. 231/01, con particolare

riferimento alla tassatività delle fattispecie presupposto, è stata condotta secondo due profili:

- considerando il reato di autoriciclaggio come modalità con cui potrebbero essere impiegati, sostituiti o trasferiti, nell'ambito dell'attività economico-imprenditoriale della Società, il denaro, i beni o altre utilità provenienti da reati non colposi che già costituiscono fattispecie presupposto ai fini del D. Lgs. 231/01 oggetto di mappatura nell'analisi del rischio. In concreto, il reato di autoriciclaggio può essere considerato in tal senso come reato "strumentale" alla fattispecie presupposto di natura non-colposa già identificate in mappatura. Secondo questo profilo, i protocolli di controllo del reato "fonte" dell'autoriciclaggio, con esclusivo riferimento alle categorie di reato che rientrano nell'elenco delle fattispecie presupposto ai sensi del D. Lgs. 231/01, sono quelli stabiliti nella parte speciale del modello per ogni macro-categoria di reato;
- considerando, inoltre, l'autoriciclaggio con attenzione al momento consumativo del reato stesso, con particolare riferimento alla clausola modale della norma che evidenzia, affinché si realizzi il reato di autoriciclaggio, la necessità di condotte volte ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, beni o altre utilità derivanti dalla commissione di un qualsiasi delitto non colposo (quindi anche di quelli non oggetto di mappatura). Secondo questo profilo le analisi si sono concentrate sulla tracciabilità dei flussi finanziari e di tesoreria, essendo questi i processi in cui è concretamente ipotizzabile la condotta di ostacolo concreto all'identificazione della provenienza delittuosa, con particolare ma non esclusivo riferimento ai flussi connessi a operazioni di natura non ordinaria, quali fusioni, acquisizioni, cessioni di rami d'azienda, finanziamenti soci o intercompany, investimenti e gestioni dell'asset e degli investimenti, ecc.

L'analisi dell'organizzazione, del modello operativo e delle procure/deleghe conferite dalla Società, hanno consentito una prima individuazione dei processi/attività sensibili e una preliminare identificazione delle funzioni responsabili di tali processi/attività.

Ulteriore attività è stata l'identificazione dei "Key officer", ovvero dei soggetti aziendali che, in base a funzioni e responsabilità, hanno una conoscenza approfondita delle aree sensibili, nonché dei meccanismi di controllo in essere.

Tali informazioni essenziali sono state raccolte sia attraverso l'analisi della documentazione sociale che attraverso interviste strutturate con i "Key officer".

In via preliminare è stata predisposta una mappatura che ha consentito di evidenziare le attività sensibili e i soggetti interessati.

3.2.2 RILEVAZIONE DELLA SITUAZIONE "AS-IS" E VALUTAZIONE DEL MODELLO DI CONTROLLO IN ESSERE, GAP ANALYSIS ED ACTION PLAN

Nella rilevazione del sistema di controllo esistente sono stati considerati i seguenti principi di riferimento:

- esistenza di procedure formalizzate;
- segregazione (articolazione) dei compiti;
- adeguatezza della tracciabilità e verificabilità *ex post* delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- adeguatezza del sistema delle deleghe.

Al fine di rilevare ed analizzare in dettaglio il modello di controllo esistente a presidio dei rischi riscontrati ed evidenziati nell'attività di analisi delle attività sensibili sopra descritta e di valutare la conformità del Modello stesso alle previsioni del Decreto, è stata effettuata un'analisi comparativa tra il modello organizzativo esistente e un modello teorico di riferimento basato sul contenuto della disciplina del Decreto e delle *best practice* internazionali.

Attraverso tale confronto è stato possibile individuare le azioni di miglioramento del sistema di controllo interno esistente (processi e procedure) e i requisiti organizzativi caratterizzanti un Modello di organizzazione, gestione e controllo "specifico" conforme a quanto disposto dal Decreto e le relative azioni di miglioramento del sistema di controllo interno.

3.2.3 DISEGNO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Scopo di questa fase del processo è stato quello di definire il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Neulift S.p.A., ai sensi del D. Lgs. 231/2001, articolato in tutte le sue componenti.

La realizzazione della fase è stata supportata sia dai risultati delle fasi precedenti sia dalle scelte di indirizzo degli organi decisionali della Società.

Neulift S.p.A. ha inteso predisporre un Modello che tenesse conto della propria peculiare realtà aziendale, in coerenza con il proprio sistema di governo ed in grado di valorizzare i controlli e gli organismi esistenti.

Il Modello, pertanto, rappresenta un insieme coerente di principi, regole e disposizioni che:

- incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno;

- regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

Il Modello costituisce un sistema organico di regole e di attività di controllo volto a:

- assicurare condizioni di trasparenza e correttezza nella conduzione delle attività aziendali a tutela della reputazione e dell'immagine, proprie e delle società controllate, degli interessi degli azionisti e del lavoro dei propri dipendenti;
- prevenire i reati che potrebbero essere posti in essere sia da parte di soggetti apicali sia da parte dei loro sottoposti, e dare luogo all'esonero da responsabilità dell'ente in caso di commissione di uno dei reati individuati nel D. Lgs. 231/2001.

Il presente documento è costituito da una "Parte Generale", che contiene i principi cardine del Modello e da singole "Parti Speciali", predisposte, in ragione delle attività aziendali e dei Processi Sensibili rilevati e dei relativi interventi di miglioramento, per le diverse categorie di reato contemplate nel D. Lgs. 231/2001.

A completamento del Modello e per delineare i principi di natura etica e comportamentale di cui si richiede l'osservanza a tutti i soggetti che operano in nome e per conto di Neulift S.p.A., nonché a fornitori e partner commerciali, la Società ha adottato un Codice Etico, vigente in tutto il Gruppo.

La Parte Speciale, denominata "*Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*", trova applicazione per le tipologie specifiche di reato previste dagli artt. 24, 25 e 25 *decies* (relativamente al delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria) del D. Lgs. 231/2001.

La Parte Speciale, denominata "*Reati Societari*", si applica per le tipologie di reato previste per i reati societari richiamati dall'art. 25-*ter* del D. Lgs. 231/2001.

La Parte Speciale denominata "*Salute e Sicurezza*" trova applicazione per le tipologie specifiche di reato previste dall'art. 25-*septies* del D. Lgs. 231/01.

La Parte Speciale denominata "*Delitti informatici e di trattamento illecito di dati*" trova applicazione per le tipologie specifiche di reato previste dall'art. 24-*bis* del D. Lgs. 231/01.

La Parte Speciale denominata "*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*" trova applicazione per le tipologie specifiche di reato previste dall'art. 25-*nonies* del D. Lgs. 231/01.

La Parte Speciale denominata "*Delitti di criminalità organizzata*" trova

applicazione per le tipologie specifiche di reato previste dall'art. 24-ter del D. Lgs. 231/01.

La Parte Speciale denominata "*Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*" trova applicazione per le tipologie specifiche di reato previste dall'art. 25-octies del D. Lgs. 231/01.

La Parte Speciale denominata "*Reati ambientali*" trova applicazione per le tipologie specifiche di reato previste dall'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/01.

La Parte Speciale denominata "*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e Intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro*" trova applicazione per le tipologie di reato previste dall'art. 25-duodecies e dall'art. 25-quinquies del D. Lgs. 231/2001.

3.3 L'APPLICABILITÀ DEI PRINCIPI DEL MODELLO NELL'AMBITO DEL GRUPPO

La Società avrà cura di promuovere l'estensione dei principi del Codice etico del gruppo Kone anche a tutte le altre società del Gruppo.

È attribuita alla responsabilità delle singole Società del Gruppo l'attuazione dei principi di controllo previsti del Modello di Neulift S.p.A., in relazione alle attività poste concretamente in essere nelle aree a rischio potenziale relativamente alle categorie di reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

CAPITOLO 4

L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL
D. LGS. 231/2001

4.1 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

In base alle previsioni del D. Lgs. 231/2001, l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti apicali o sottoposti alla loro vigilanza e direzione, se l'organo dirigente ha:

- adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta, quindi, presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità prevista dal D. Lgs. 231/2001.

Le Linee Guida di Confindustria individuano quali requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza l'autonomia e indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.

In particolare, secondo Confindustria i requisiti di autonomia ed indipendenza richiedono:

- la previsione di un "riporto" dell'Organismo di Vigilanza al massimo vertice aziendale operativo ovvero al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso;
- l'assenza, in capo all'Organismo di Vigilanza, di compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello;
- l'inserimento dell'Organismo di Vigilanza "come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile".

Il connotato della professionalità deve essere riferito al "bagaglio di strumenti e tecniche" necessarie per svolgere efficacemente l'attività di Organismo di Vigilanza; la continuità di azione, che garantisce una efficace e costante attuazione del modello organizzativo, è favorita dalla presenza di una struttura dedicata all'attività di vigilanza.

Tale configurazione garantisce l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'organizzazione stessa grazie anche al riporto diretto al Consiglio di Amministrazione.

4.2 PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI ISTITUZIONE, NOMINA E REVOCA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il D. Lgs. 231/2001 non fornisce esplicite indicazioni circa la composizione dell'organismo di vigilanza.

In assenza di tali indicazioni, Neulift S.p.A. ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni e alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'organismo di vigilanza è preposto.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 231 del 2001, secondo cui l'organismo di vigilanza è dotato di "autonomi poteri di iniziativa e controllo" e alla luce delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, Neulift S.p.A. ha identificato il proprio organismo di vigilanza (di seguito "**Organismo di Vigilanza**" o anche "**OdV**") in un organismo composto da due professionisti esterni.

E' previsto che sia invitato permanente un componente del Collegio Sindacale della Società.

L'Organismo di Vigilanza è nominato all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione e resta in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio che l'ha nominato; i membri dell'Organismo di Vigilanza sono rieleggibili.

E' necessario che i membri dell'Organismo di Vigilanza possiedano, oltre a competenze professionali adeguate, requisiti soggettivi che garantiscano l'autonomia, l'indipendenza e l'onorabilità richiesta dal compito.

In particolare, non possono essere nominati:

- a) coloro che rivestano la carica di membro munito di deleghe operative del Consiglio di Amministrazione di Neulift S.p.A. o di altro organo dirigente delle Società da questa controllate;
- b) coloro che siano incaricati della revisione contabile di Neulift S.p.A. o svolgano la medesima attività per Società dalla stessa controllate;
- c) coloro che abbiano relazioni di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con i soggetti di cui ai punti precedenti;
- d) coloro che versino in una delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 Codice Civile per gli amministratori;

- e) coloro che abbiano svolto, negli ultimi tre anni, funzioni di Amministrazione, direzione e controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- f) coloro che abbiano subito una sentenza di condanna in via definitiva per uno dei reati di cui agli articoli 24 e ss. del D. Lgs. 231/2001;
- g) coloro che siano stati condannati alla reclusione per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- h) coloro che siano stati condannati alla reclusione per un delitto non colposo.

Nel caso di nomina di un responsabile di una funzione aziendale, varranno i medesimi requisiti eccezion fatta per quelli indicati dalla lettera d).

Qualora venisse a mancare l'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione con propria deliberazione e contestualmente dispone il relativo aggiornamento del Modello.

Al fine di garantire la necessaria stabilità all'Organismo di Vigilanza, sono, qui di seguito, indicate le modalità di revoca dei poteri connessi con tale l'incarico.

La revoca da membro dell'Organismo di Vigilanza avviene unicamente per giusta causa. A tale proposito, per giusta causa dovrà intendersi:

- NEL CASO DI MEMBRO INTERNO ALLA SOCIETÀ:
 - cessazione, accertata dal Consiglio di Amministrazione, dalla carica di responsabile della funzione ricoperta. In ogni caso qualsiasi provvedimento di disposizione di carattere organizzativo che riguardi il responsabile della funzione (ad es. spostamenti ad altro incarico, licenziamenti, provvedimenti disciplinari, nomina di nuovo responsabile) dovrà essere portato alla presa d'atto del Consiglio di Amministrazione;
 - il venir meno dei requisiti di cui sopra;
 - gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne vanifichino indipendenza e autonomia;
 - grave inadempimento dei propri doveri, come indicati nel presente Modello;
 - sentenza di condanna della Società ovvero sentenza di patteggiamento, dalla quale risulti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV;

- sentenza di condanna o di patteggiamento emessa nei confronti del membro interno dell'OdV per aver commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 o reati della stessa natura.
- NEL CASO DI MEMBRO ESTERNO ALLA SOCIETÀ:
- il venir meno dei requisiti di cui sopra;
 - gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne vanifichino indipendenza e autonomia;
 - grave inadempimento dei propri doveri, come indicati nel presente Modello;
 - sentenza di condanna della Società ovvero sentenza di patteggiamento, dalla quale risulti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV;
 - sentenza di condanna o di patteggiamento emessa nei confronti del membro esterno dell'OdV per aver commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 o reati della stessa natura.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza compete al Consiglio di Amministrazione e deve avvenire all'unanimità dei consensi dei consiglieri presenti con diritto di voto.

In tal caso, il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla nomina del nuovo Organismo di Vigilanza in maniera tempestiva.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro dell'Organismo, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione il quale provvederà senza indugio alla sua sostituzione. E' fatto obbligo al Presidente ovvero al membro più anziano di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro dell'Organismo.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente, subentra a questi il membro più anziano, il quale rimane in tale carica fino alla data in cui l'Organismo stesso abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente.

4.3 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza è affidato, sul piano generale, il compito di:

- vigilare sull'effettività del modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello adottato;

- verificare in merito all'adeguatezza del modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello anche avvalendosi delle varie funzioni coinvolte, valutare la necessità di proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali aggiornamenti del Modello, conseguenti all'evoluzione della struttura organizzativa o dell'operatività aziendale ed a eventuali modifiche normative;
- vigilare sulla congruità del sistema delle deleghe e delle responsabilità attribuite, al fine di garantire l'efficacia del Modello.

Su un piano operativo, è affidato all'Organismo di Vigilanza di Neulift S.p.A. il compito di:

- elaborare ed implementare un programma di verifiche periodiche sull'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle "Attività Sensibili" e sulla loro efficacia, tenendo presente che la responsabilità primaria sul controllo delle attività resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante dei processi aziendali;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché, ove necessario, aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso Organismo di Vigilanza obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
- effettuare il monitoraggio delle Attività Sensibili. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio, e ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale. All'Organismo di Vigilanza devono essere inoltre segnalate da parte di tutto il personale della Società eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato;
- condurre le opportune indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello; verificare che gli elementi previsti dal Modello per le diverse tipologie di reati (ad es. adozione di clausole standard, espletamento di procedure, segregazione delle responsabilità, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a richiedere un aggiornamento degli elementi stessi;
- avvalendosi anche della collaborazione dei diversi responsabili/Direttori delle varie funzioni aziendali, promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello stesso presso tutto il personale;

- coordinarsi con i diversi responsabili/Direttori delle varie funzioni aziendali per assicurare la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- proporre alle funzioni competenti, sulla base delle informazioni raccolte, l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, ferma restando la competenza delle stesse per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare;
- coordinarsi con il responsabile incaricato per la definizione dei programmi di formazione per il personale affinché siano pertinenti ai ruoli ed alle responsabilità del personale da formare e per la definizione del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai Dipendenti e agli Organi Sociali, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;
- supervisionare la predisposizione con continuità, in collaborazione con la funzione a ciò preposta, della intranet aziendale contenente tutte le informazioni relative al D. Lgs. n. 231/2001 e al Modello;
- verificare l'adeguatezza del modello alla normativa vigente;
- indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), già presenti nella Società, per introdurre alcuni accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

Tuttavia, nel caso in cui venga a conoscenza, nel corso delle sue attività, di accadimenti sensibili rispetto alle fattispecie di reato previste all'art. 25-*octies* del D. Lgs. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a valutare tempestivamente la situazione e intraprendere tutte le azioni che riterrà opportune (comunicazioni al Consiglio di Amministrazione, attivazione del sistema sanzionatorio, ecc.).

L'Organismo di Vigilanza, al fine di poter assolvere in modo esaustivo ai propri compiti:

- ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società, senza preventiva informativa e senza necessità di alcun consenso preventivo, al fine di ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto;
- può giovare – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Società ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità;
- dispone di un budget definito dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito dell'annuale processo di *budgeting*, idoneo a supportare le decisioni di spesa necessarie per assolvere alle proprie funzioni (consulenze specialistiche, missioni e trasferte, aggiornamento, ecc.). L'assegnazione del budget permette all'Organismo di Vigilanza di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello, secondo quanto previsto dal d.lgs. 231/2001. L'Organismo di Vigilanza delibera in autonomia e indipendenza le spese da effettuarsi nei limiti del budget approvato e rimanda a chi dotato dei poteri di firma in Neulift S.p.A. per sottoscrivere i relativi impegni. In caso di richiesta di spese eccedenti il budget approvato, l'OdV dovrà essere autorizzato dall'Amministratore Delegato di Neulift S.p.A., nei limiti delle loro deleghe, o direttamente dal Consiglio di Amministrazione;
- pone in essere le proprie attività senza il sindacato di alcun altro organismo o struttura aziendale, rispondendo al solo Consiglio di Amministrazione.

I componenti dell'Organismo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti del Consiglio di Amministrazione, salve le specifiche previsioni in tema di *whistleblowing* e protezione dei segnalanti in coerenza con la specifica procedura in materia.

I componenti dell'Organismo assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso – con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello - e si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli esplicitamente previsti dal Modello, o in ogni caso per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione. In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità alle normative vigenti in tema di privacy (GDPR e D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni). L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica di membro dell'Organismo.

4.4 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA. LE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE E OBBLIGHI DI REPORTING

La Legge n. 179/2017 ha introdotto all'art. 6 del Decreto il comma 2-*bis*, che prevede l'obbligo per gli enti e le società di dotarsi di un sistema di segnalazione interno (c.d. *whistleblowing*) di eventuali condotte illecite a integrità di questi, volto a tutelare altresì la riservatezza del soggetto segnalante.

La Società, al fine di garantire che le eventuali segnalazioni siano valutate da un soggetto terzo, autonomo e imparziale, ha individuato come competente l'Organismo di Vigilanza della Società.

L'Organismo di Vigilanza deve pertanto essere tempestivamente informato, mediante "canali informativi dedicati" interni, in merito ad atti, comportamenti o eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001.

I "canali informativi dedicati" hanno la funzione di facilitare segnalazioni verso l'OdV e di risposta dello stesso. A tal fine, vengono istituite le caselle di posta ordinaria ed elettronica indicate nell'apposita procedura adottata dalla Società.

Devono essere, pertanto, oggetto di segnalazioni circostanze relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei Reati o comunque a comportamenti in generale non in coerenti con le regole di comportamento adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel presente Modello.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

La modalità di segnalazione informatiche sono impostate in modo tale da consentire di tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui la riservatezza sia opponibile per legge.

Il corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione da parte del dipendente, collaboratore o prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, nonché, come già illustrato, a misure discriminatorie o ritorsive.

Si precisa che ogni misura eventualmente adottata nei confronti del segnalante in buona fede e in ragione della segnalazione effettuata è nulla.

La Società evidenzia l'ulteriore facoltà per il segnalante di rivolgersi all'Ispettorato nazionale del lavoro per denunciare eventuali misure ritorsive adottate nei suoi confronti.

La segnalazione, anche qualora sia anonima, inviata all'OdV deve contenere tutti gli elementi utili della fattispecie al fine di permettere agli organi competenti di svolgere le opportune indagini sui fatti.

Qualora sia necessario svolgere accertamenti e attività istruttorie, l'OdV intraprende o - ferme la riservatezza e il non disvelamento dell'identità del segnalante - chiede di intraprendere alle funzioni competenti le dovute azioni senza ritardo al fine di valutare la reale fondatezza del contenuto della segnalazione.

Allo scopo di garantire la imparzialità di tali attività istruttorie, è ammessa la facoltà di ricorrere a consulenti tecnici esterni.

I Consulenti, Fornitori e terze parti hanno, altresì, l'obbligo, previsto nei contratti dai con questi stipulati, di segnalare le notizie di cui al presente paragrafo.

In aggiunta, nello svolgimento delle attività istruttorie, e previa anonimizzazione della segnalazione sicché non sia possibile risalire in alcun modo alla identità del segnalante, l'Organismo di Vigilanza può coinvolgere altresì le competenti aree aziendali.

Valutate le segnalazioni ricevute, viene deciso se archiviare o adottare eventuali provvedimenti conseguenti in conformità a quanto previsto all'Allegato 2 al presente Modello ("Sistema sanzionatorio").

Si precisa che il perseguimento dell'interesse all'integrità della Società, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di eventuali notizie coperte dall'obbligo di riservatezza.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza di Società le informazioni concernenti:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. n. 231/2001;

- le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

In ogni caso i componenti dell'OdV sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.

I componenti dell'OdV assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso – con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello - e si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli di cui all'art. 6, o in ogni caso per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'OdV, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione. In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'OdV viene trattata in conformità alle normative vigenti in tema di privacy (GDPR e D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni). L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica di membro dell'Organismo.

4.5 DOVERE DI INFORMAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIETARI

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità. Sono previste due linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato ed il Consigliere Delegato della Società;
- la seconda, almeno annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione. Quanto a tale seconda linea di *reporting*, l'Organismo di Vigilanza predispone:
 - con cadenza annuale, un rapporto scritto relativo all'attività svolta (indicando in particolare i controlli e le verifiche specifiche effettuati e l'esito degli stessi, l'eventuale aggiornamento del Modello e della mappatura delle Attività Sensibili, ecc.);
 - immediatamente, anche individualmente, una segnalazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie quali ipotesi di violazione dei principi di attuazione del Modello, di innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

L'Organismo di Vigilanza si coordina inoltre con le funzioni competenti presenti in Società per i diversi profili specifici, ed in particolare:

- con l'Ufficio Legale e la Segreteria (ad esempio, per l'interpretazione della normativa rilevante, per la modifica o integrazione della mappatura dei processi sensibili, per la definizione del contenuto delle clausole contrattuali, per gli adempimenti societari che possono avere rilevanza ai

fini della commissione dei reati societari);

- con la Ufficio Gestione Risorse Umane in ordine alla formazione del personale ed ai procedimenti disciplinari collegati all'osservanza del Modello;
- con l'Ufficio Contabilità in ordine al controllo dei flussi finanziari, al processo di formazione del bilancio;
- con l'Ufficio Sicurezza (RSPP) per l'osservanza di tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure aziendali interne in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro;
- con ogni altra Funzione ritenuta di volta in volta rilevante ai fini delle proprie attività.

Gli incontri con le Direzioni/Funzioni/Organi Dirigenti cui l'Organismo di Vigilanza fa riferimento devono essere verbalizzati. Le copie dei verbali vengono custoditi dall'Organismo di Vigilanza e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di convocare l'Organismo di Vigilanza il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio Sindacale, di convocare i predetti organi per motivi urgenti. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale convocate per l'esame delle relazioni periodiche o straordinarie dell'Organismo di Vigilanza e in genere per le attività che riguardano il Modello, potranno essere convocati anche i membri dell'Organismo di Vigilanza.

4.6 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Le informazioni, segnalazioni, *report* o relazioni previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di anni 10.

L'accesso all'archivio è consentito, oltre che all'Organismo di Vigilanza, ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, dietro richiesta formale all'OdV.

4.7 EVENTUALI RAPPORTI FRA ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA SOCIETÀ E SOCIETÀ CONTROLLATE

Le Società controllate da Neulift S.p.A. possono adottare in autonomia il Modello, sulla base del documento predisposto dalla Controllante, qualora le attività sensibili in questo considerate siano valide per la controllata.

In ciascuna di queste, qualora sussistano i requisiti previsti dal D. Lgs. 231/2001 possono essere attribuiti al proprio Organo Dirigente i compiti di cui alla lettera b del comma 1 e specificamente *"il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di*

curare il loro aggiornamento...”.

L'utilizzo di detta facoltà è giustificato dalla natura di Ente di piccole dimensioni delle società controllate, nella misura in cui, secondo quanto espressamente previsto dalle Linee Guida Confindustria, la definizione di piccola impresa va ricercata più che in parametri quantitativi, nella essenzialità della struttura interna gerarchica e funzionale.

L'Organo Dirigente di ciascuna società controllata dovrà comunque attuare i principi di controllo previsti dal Modello di Neulift S.p.A., in relazione alle attività poste concretamente in essere nelle aree a rischio potenziale, relativamente alle categorie di reati previsti dal D. Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni.

In ogni caso l'Organo Dirigente di ogni Società controllata riferirà tempestivamente all'Organismo di Vigilanza della controllante Neulift S.p.A. del verificarsi di qualsiasi fatto/atto che possa, anche solo potenzialmente, comportare una violazione dei principi del Modello di Neulift e/o più in generale del D. Lgs. 231/2001.

CAPITOLO 5

PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

5.1 PREMESSA

Neulift S.p.A., al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo di Neulift S.p.A. è estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano per il conseguimento degli obiettivi di Neulift S.p.A. in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione sarà diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma dovrà essere, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

La comunicazione e la formazione sui principi e contenuti del Modello sono garantite dal Consiglio di Amministrazione o da un soggetto delegato, con il supporto dell'ufficio Gestione Risorse Umane che, secondo quanto indicato e pianificato dall'Organismo di Vigilanza, identifica la migliore modalità di fruizione di tali servizi (ad esempio: corsi di formazione, programmi di informazione, diffusione di materiale informativo).

L'attività di comunicazione e formazione è sotto la supervisione dell'Organismo di Vigilanza, cui è assegnato il compito, tra gli altri, di "promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello" e di "promuovere e elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del decreto e sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali".

5.1.DIPENDENTI

Ogni dipendente è tenuto a:

- i) acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello;

- ii) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- iii) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso;
- iv) partecipare ai corsi di formazione, differenziati in considerazione delle diverse Attività Sensibili.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, la Società intende promuovere ed agevolare la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo dagli stessi ricoperto.

In particolare la Società si impegna a consegnare ai dipendenti che occupino posizioni apicali una copia del Modello accompagnata da una comunicazione che espliciti il fatto che il rispetto dei principi ivi contenuti è condizione per il corretto svolgimento del rapporto di lavoro.

La copia sottoscritta dal dipendente di tale comunicazione dovrà essere tenuta a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

Ai componenti degli organi sociali, al personale direttivo e con funzioni di rappresentanza della Neulift S.p.A. sarà resa disponibile copia cartacea della versione integrale del Modello. Ai nuovi dirigenti ed ai nuovi componenti degli organi sociali sarà consegnata copia cartacea della versione integrale del Modello al momento dell'accettazione della carica loro conferita e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di osservanza del Modello stesso.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

L'Organismo di Vigilanza può richiedere la promozione di eventuali attività di formazione che riterrà idonee ai fini della corretta informazione e sensibilizzazione in azienda ai temi e ai principi del Modello.

5.2. ALTRI DESTINATARI

L'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello dovrà essere indirizzata altresì a soggetti terzi che intrattengano con Neulift S.p.A. rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la Società senza vincoli di dipendenza.

CAPITOLO 6

ADOZIONE DEL MODELLO CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

6.1 VERIFICHE E CONTROLLI SUL MODELLO

L'attività di vigilanza svolta continuativamente dall'Organismo per:

- 1) verificare l'effettività del Modello (vale a dire, la coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello medesimo);
- 2) effettuare la valutazione periodica dell'adeguatezza, rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001, delle procedure codificate che disciplinano le attività a rischio;
- 3) indicare alla Società gli opportuni aggiornamenti del Modello.

Il sistema di controllo è atto a:

- assicurare che le modalità operative soddisfino le prescrizioni di legge vigenti;
- individuare le aree che necessitano di azioni correttive e/o miglioramenti e verificare l'efficacia delle azioni correttive;
- sviluppare, in azienda, la cultura del controllo, anche al fine di supportare al meglio eventuali visite ispettive da parte di altri soggetti deputati, a diverso titolo, ad attività di verifica.

Le verifiche interne sono gestite dall'Organismo di Vigilanza. Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi sia del supporto di funzioni e strutture interne alla Società con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo sia, con riferimento all'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo, di consulenti esterni. In tal caso, i consulenti dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

Il "Piano di Lavoro" copre un anno (periodo gennaio - dicembre di ogni anno fiscale) e indica per ogni attività controllata:

- la periodicità dell'effettuazione delle verifiche;

- la selezione del campione;
- i flussi di informazione (flusso informativo dello staff operativo all'OdV) definito per ogni controllo effettuato;
- l'attivazione di azioni formative (attività di risoluzione delle carenze procedurali e/o informative) per ogni anomalia riscontrata.

Le aree aziendali da verificare e la frequenza dei controlli dipendono da una serie di fattori quali:

- rischio ex D. Lgs. 231/2001, in relazione agli esiti della mappatura delle attività sensibili;
- valutazione dei controlli operativi esistenti;
- risultanze di audit precedenti.

Controlli straordinari non inclusi nel "Piano di Lavoro", vengono pianificati nel caso di modifiche sostanziali nell'organizzazione o in qualche processo, o nel caso di sospetti o comunicazioni di non conformità o comunque ogni qualvolta l'Organismo di Vigilanza decida controlli occasionali ad hoc.

I risultati dei controlli sono sempre verbalizzati e trasmessi secondo la modalità e periodicità del reporting prevista nel presente Modello.

Neulift S.p.A. considera i risultati di queste verifiche come fondamentali per il miglioramento del proprio Modello Organizzativo. Pertanto, anche al fine di garantire l'effettiva attuazione del Modello, i riscontri delle verifiche attinenti l'adeguatezza ed effettiva attuazione del Modello vengono discussi nell'ambito dell'Organismo di Vigilanza e prevedono, ove pertinente, l'applicazione del Sistema Disciplinare descritto nel presente Modello.

6.2. AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- i) violazioni delle prescrizioni del Modello;
- ii) modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- iii) modifiche normative;
- iv) risultanze dei controlli.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta,

provvederà a verificarne la corretta applicazione e la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno della Società.

L'Organismo di Vigilanza provvederà, altresì, mediante apposita relazione, ad informare il Consiglio di Amministrazione circa l'esito dell'attività intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento e/o adeguamento del Modello.

L'Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, può proporre una bozza per l'aggiornamento del Modello al Consiglio di Amministrazione, oltre a eventuali osservazioni e proposte attinenti l'organizzazione ed il sistema di controllo alle strutture aziendali a ciò preposte.

In particolare, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra i processi operativi, le prescrizioni contenute nel Modello e la diffusione delle stesse, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di delegare all'Organismo di Vigilanza il compito di apportare con cadenza periodica, ove risulti necessario, le modifiche al Modello che attengano ad aspetti di carattere descrittivo.

Si precisa che con l'espressione "aspetti descrittivi" si fa riferimento ad elementi ed informazioni che derivano da atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione (come, ad esempio la ridefinizione dell'organigramma) o da funzioni aziendali munite di specifica delega (es. nuove procedure aziendali).

In occasione della presentazione della relazione riepilogativa semestrale, l'Organismo di Vigilanza presenta al Consiglio di Amministrazione un'apposita nota informativa delle variazioni apportate in attuazione della delega ricevuta al fine di farne oggetto di delibera di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione la delibera di aggiornamenti e/o di adeguamenti del Modello dovuti ai seguenti fattori:

- intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa;
- commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001 da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;

- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza annuale da disporsi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.

- PARTE SPECIALE -
REATI NEI RAPPORTI CON LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

INDICE PARTE SPECIALE

PARTE SPECIALE – REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A.

DEFINIZIONI	11
CAPITOLO 1	12
DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO.....	12
1.1 INTRODUZIONE	12
1.2 NATURA DELLA RESPONSABILITÀ.....	13
1.3 AUTORI DEL REATO: SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE E SOGGETTI SOTTOPOSTI ALL'ALTRUI DIREZIONE.....	13
1.4 FATTISPECIE DI REATO.....	14
1.5 APPARATO SANZIONATORIO.....	17
1.6 DELITTI TENTATI.....	19
1.7 VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE	19
1.8 REATI COMMESSI ALL'ESTERO	21
1.9 PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO	21
1.10 MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	22
1.11 CODICI DI COMPORTAMENTO PREDISPOSTI DALLE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DEGLI ENTI.....	23
1.12 SINDACATO DI IDONEITÀ	24
CAPITOLO 2	25
2.1 NEULIFT S.P.A.....	25
2.2 MODELLO DI GOVERNANCE DI NEULIFT S.P.A	25
2.3 ASSETTO ORGANIZZATIVO DI NEULIFT S.P.A.....	30
CAPITOLO 3	31
3.1 PREMessa.....	31
3.2 IL PROGETTO DI NEULIFT S.P.A. PER LA DEFINIZIONE DEL PROPRIO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO A NORMA DEL D. LGS. 231/2001.....	31
3.2.1 INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI E DEI "KEY OFFICER", IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO	31
3.2.2 RILEVAZIONE DELLA SITUAZIONE "AS-IS" E VALUTAZIONE DEL MODELLO DI CONTROLLO IN ESSERE, GAP ANALYSIS ED ACTION PLAN	34
3.2.3 DISEGNO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO....	34
3.3 L'APPLICABILITÀ DEI PRINCIPI DEL MODELLO NELL'AMBITO DEL GRUPPO ...	36
CAPITOLO 4.....	37
L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL.....	37
D. LGS. 231/2001	37
4.1 L'ORGANISMO DI VIGILANZA	37
4.2 PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI ISTITUZIONE, NOMINA E REVOCA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	38
4.3 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	40
4.4 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE ED INFORMAZIONI SPECIFICHE OBBLIGATORIE	44
4.5 DOVERE DI INFORMAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIETARI	45
4.6 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI.....	47
4.7 EVENTUALI RAPPORTI FRA ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA SOCIETÀ E SOCIETÀ CONTROLLATE.....	47
CAPITOLO 5.....	49
SISTEMA DISCIPLINARE.....	49
5.1 FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE	49
5.2 MISURE NEI CONFRONTI DI LAVORATORI SUBORDINATI.....	49
5.3 VIOLAZIONI DEL MODELLO E RELATIVE SANZIONI.....	50

5.4	MISURE APPLICATE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI.....	52
5.5	MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	52
5.6	MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE.....	53
5.7	MISURE NEI CONFRONTI DI PARTNER COMMERCIALI, CONSULENTI, COLLABORATORI.....	53
	CAPITOLO 6.....	54
	PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....	54
6.1	PREMESSA.....	54
6.2	DIPENDENTI.....	54
6.3	ALTRI DESTINATARI.....	55
	CAPITOLO 7.....	56
	ADOZIONE DEL MODELLO.....	56
	CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO.....	56
7.1	VERIFICHE E CONTROLLI SUL MODELLO.....	56
7.2	AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO.....	57
	RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	69
1.	LE FATTISPECIE DI REATO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATE DAL D. LGS. 231/2001.....	69
1.1.	MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 316-BIS C.P.).....	69
1.2.	INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO (ART. 316-TER C.P.).....	69
1.3.	TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640, COMMA 2, N. 1, C.P.).....	70
1.4.	TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640-BIS C.P.).....	70
1.5.	FRODE INFORMATICA (ART. 640-TER C.P.).....	71
1.6.	LE FATTISPECIE DI CORRUZIONE (ARTT. 318 E SS. C.P.).....	71
1.7.	CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER C.P.).....	72
1.8.	CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI PUBBLICO SERVIZIO (ARTICOLO 320 C.P.).....	72
1.9.	PENE PER IL CORRUTTORE (ARTICOLO 321 C.P.).....	72
1.10.	ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.).....	73
1.11.	CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.).....	73
1.12.	INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319-QUATER C.P.).....	73
1.13.	PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DEGLI STATI ESTERI (ART. 322-BIS C.P.).....	73
1.14.	INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS C.P.).....	74
2.	NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO... ..	75
2.1.	PREMESSA.....	75
2.2.	ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	75
2.3.	PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO.....	75
3.	FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE RELATIVA AI REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A.....	77
4.	LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D. LGS. 231/2001.....	78
1.	APPROVVIGIONAMENTO;.....	79
2.	CONSULENZE E REALIZZAZIONE DI PARTNERSHIP COMMERCIALI;.....	79
3.	CONTRATTI CON PARTNER COMMERCIALI PER LA COSTITUZIONE DI ATI; ..	79
4.	GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI;.....	79
5.	GESTIONE DEI PROCESSI DI ASSUNZIONE E INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE;.....	79

6.	<i>GESTIONE DI OMAGGI, SPONSORIZZAZIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA.</i>	79
5.	<i>IL SISTEMA ORGANIZZATIVO GENERALE</i>	79
6.	<i>I PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO</i>	80
7.	<i>IL SISTEMA DELLE DELEGHE E PROCURE</i>	81
8.	<i>PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO</i>	82
9.	<i>PRINCIPI DI RIFERIMENTO RELATIVI ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI</i>	84
9.1.	<i>TRATTATIVA PUBBLICA E PRIVATA CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</i> ...	84
9.2.	<i>GESTIONE DEI RAPPORTI CON SOGGETTI PUBBLICI PER L'OTTENIMENTO DI AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI</i>	85
9.3.	<i>GESTIONE DI VERIFICHE, ACCERTAMENTI E ISPEZIONI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI PREPOSTI</i>	86
9.4.	<i>GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE E NEGOZIAZIONE/SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONI CON LE PROVINCE</i>	90
9.5.	<i>GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANI DI VIGILANZA PER LA VERIFICA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE ATTESTAZIONI RICEVUTE E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ NEI PROCEDIMENTI CON LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ABILITATE ALL'ACCERTAMENTO DI IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI</i>	90
9.6.	<i>GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI</i>	91
9.7.	<i>GESTIONE DI EVENTUALI CONTENZIOSI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI E PROCEDIMENTI ARBITRALI</i>	92
9.8.	<i>PROCESSI STRUMENTALI</i>	93
9.8.1.	<i>APPROVVIGIONAMENTO</i>	93
9.8.2.	<i>CONSULENZE E PARTNERSHIP COMMERCIALI</i>	94
9.8.3.	<i>CONTRATTI CON PARTNER COMMERCIALI PER LA COSTITUZIONE DI ATI</i> ...	94
9.8.4.	<i>GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI</i>	95
9.8.5.	<i>GESTIONE DEI PROCESSI DI ASSUNZIONE E INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE</i>	96
9.8.6.	<i>GESTIONE DI OMAGGI, SPONSORIZZAZIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA.</i>	97
10.	<i>I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA</i>	99
	<i>I REATI SOCIETARI</i>	109
1.	<i>I REATI SOCIETARI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-TER DEL D. LGS. 231/2001</i>	109
1.1.	<i>FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 DEL CODICE CIVILE, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 9 DELLA LEGGE 27 MAGGIO 2015, N. 69)</i> ...	109
1.2.	<i>FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI DELLE SOCIETÀ QUOTATE (ART. 2622 CODICE CIVILE, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 11 DELLA LEGGE 27 MAGGIO 2015, N. 69)</i>	110
1.3.	<i>FATTI DI LIEVE ENTITÀ (ART. 2621-BIS CODICE CIVILE, COSÌ COME INSERITO DALL'ART. 10 DELLA LEGGE 27 MAGGIO 2015, N. 69)</i>	111
1.4.	<i>IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 DEL CODICE CIVILE)</i>	111
1.5.	<i>FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 DEL CODICE CIVILE)</i>	111
1.6.	<i>INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 DEL CODICE CIVILE)</i>	112
1.7.	<i>ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (ART. 2627 DEL CODICE CIVILE)</i>	112
1.8.	<i>ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 DEL CODICE CIVILE)</i>	112
1.9.	<i>OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 DEL CODICE CIVILE)</i>	113
1.10.	<i>OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSI</i>	113
1.11.	<i>INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (ART. 2633 DEL CODICE CIVILE)</i>	114

1.12	ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 DEL CODICE CIVILE)	114
1.13	AGGIOTAGGIO (ART. 2637 DEL CODICE CIVILE)	115
1.14	OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638 DEL CODICE CIVILE)	115
1.15	CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635, COMMA 3 DEL CODICE CIVILE)	115
2.	FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE - REATI SOCIETARI	117
3.	PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI	118
3.1.	IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE	118
3.2.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	118
4.	LE "ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI REATI SOCIETARI" AI FINI DEL D. LGS. 231/2001	121
5.	PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO	122
6.	PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI	124
6.1.	PREDISPOSIZIONE DI BILANCI, RELAZIONI, COMUNICAZIONI SOCIALI IN GENERE, NONCHÉ ADEMPIMENTI DI ONERI INFORMATIVI DESTINATI AL MERCATO	124
6.2.	GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANI DI CONTROLLO	124
6.3.	OPERAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE: GESTIONE DEI CONFERIMENTI, DEI BENI SOCIALI, DEGLI UTILI E DELLE RISERVE, OPERAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI E SUL CAPITALE	125
6.4.	COMUNICAZIONE, SVOLGIMENTO E VERBALIZZAZIONE ASSEMBLEE	126
6.5.	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SOCIETÀ CLIENTI PRIVATE	126
6.6.	PROCESSI STRUMENTALI	127
7.	ALTRE REGOLE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI IN GENERE	130
8.	I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	131
REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO		141
1.	LE FATTISPECIE DI REATO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO RICHIAMATE DAL D. LGS. 231/2001	141
1.1.	OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.)	143
1.2.	LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME (ART. 590 C.P.)	144
2.	LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D. LGS. 231/2001	145
3.	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	147
3.1.	STANDARD DI CONTROLLO GENERALI	147
3.2.	STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	148
4.	I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	159
I DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI		169
1.	I DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 24 BIS DEL D. LGS. 231/2001	169
1.1.	DOCUMENTI INFORMATICI (ART. 491 BIS DEL CODICE PENALE)	169
1.2.	ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615 TER CODICE PENALE)	172
1.3.	DETTENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615 QUATER CODICE PENALE)	172
1.4.	DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615 QUINQUES DEL CODICE PENALE)	173
1.5.	INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617 QUATER DEL CODICE PENALE)	173
1.6.	INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE OD INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617 QUINQUES DEL CODICE PENALE)	174

1.7.	DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635 BIS DEL CODICE PENALE).....	174
1.8.	DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635 TER DEL CODICE PENALE).....	175
1.9.	DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635 QUATER DEL CODICE PENALE).....	175
1.10.	DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635 QUINTES DEL CODICE PENALE).....	176
1.11.	FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA (ART. 640 QUINTES DEL CODICE PENALE).....	176
2.	FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE – DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.....	177
3.	PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI.....	178
3.1.	IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE.....	178
3.2.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	178
4.	LE "ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI" AI FINI DEL D. LGS. 231/2001.....	181
5.	PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO.....	182
6.	PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI.....	183
6.1.	UTILIZZO DI RISORSE E INFORMAZIONI DI NATURA INFORMATICA O TELEMATICA.....	183
7.	I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	185
	I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	195
1.	I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-NONIES DEL D. LGS. 231/2001.....	195
1.1.	DIFFUSIONE IN TUTTO O IN PARTE DI UN'OPERA DELL'INGEGNO PROTETTA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI RETI TELEMATICHE (ART. 171, I COMMA, LETTERA A-BIS DELLA LEGGE 633/1941).....	195
1.2.	GESTIONE ABUSIVA DI PROGRAMMI PER ELABORATORI E DI BANCHE DATI PROTETTE (ART. 171- BIS DELLA LEGGE 633/1941).....	195
1.3.	GESTIONE ABUSIVA DI OPERE A CONTENUTO LETTERARIO, MUSICALE, MULTIMEDIALE, CINEMATOGRAFICO, ARTISTICO (ART. 171- TER DELLA LEGGE 633/1941).....	196
1.4.	GESTIONE IMPROPRIA DI SUPPORTI ESENTI DA OBBLIGHI DI CONTRASSEGNO OVVERO NON ASSOLVIMENTO FRAUDOLENTO DEGLI OBBLIGHI DI CONTRASSEGNO (ART. 171- SEPTIES DELLA LEGGE 633/1941).....	196
1.5.	GESTIONE ABUSIVA O COMUNQUE FRAUDOLENTO DI APPARATI ATTI ALLA DECODIFICAZIONE DI TRASMISSIONI AUDIOVISIVE AD ACCESSO CONDIZIONATO (ART. 171- OCTIES DELLA LEGGE 633/1941).....	197
2.	FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	198
3.	PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI.....	199
3.1.	IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE.....	199
3.2.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	200
4.	LE "ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE" AI FINI DEL D. LGS. 231/2001.....	203
5.	PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO.....	204
6.	PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI.....	205
6.1.	UTILIZZO DI RISORSE E INFORMAZIONI DI NATURA INFORMATICA O TELEMATICA OVVERO DI QUALSIASI ALTRA OPERA DELL'INGEGNO PROTETTA DA DIRITTO D'AUTORE.....	205

6.2.	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'AZIENDA AL PUBBLICO	206
7.	I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	207
	I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	217
1.	I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 24 TER DEL D.LGS. 231/2001	217
1.1.	ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 DEL CODICE PENALE)	217
1.2.	ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE (ART. 416 BIS CODICE PENALE)	219
1.3.	SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO (ART. 416 TER CODICE PENALE).....	220
1.4.	SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA ED ESTORSIONE (ART. 630 CODICE PENALE)	220
1.5.	ASSOCIAZIONE FINALIZZATA ALLA PRODUZIONE, AL TRAFFICO E/O DETENZIONE ILLECITI DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (ART. 74 DEL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 OTTOBRE 1990, N. 309).....	221
1.6.	ARTICOLO 407 COMMA 2, LETTERA A), NUMERO 5), CODICE PROCEDURA PENALE (TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI PRELIMINARI)	221
1.7.	DELITTI DI ILLEGALE FABBRICAZIONE, INTRODUZIONE NELLO STATO, MESSA IN VENDITA, CESSIONE, DETENZIONE E PORTO IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO DI ARMI (ART. 2, COMMA TERZO, DELLA LEGGE 18 APRILE 1975, N. 110;)	222
2.	FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.....	223
3.	PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI	224
3.1.	IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE	224
3.2.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	224
4.	LE "ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI DELITTI IN MATERIA DI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA" AI FINI DEL D.LGS. 231/2001.....	226
5.	PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO.....	227
6.	PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI	228
6.1.	GESTIONE DEI RAPPORTI CON INTERLOCUTORI TERZI – SIA PUBBLICI CHE PRIVATI – NELLO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE ATTIVITÀ LAVORATIVE PER CONTO E/O NELL'INTERESSE DELLA SOCIETÀ.....	228
7.	I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	229
	I DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO	239
1.	I DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-OCTIES DEL D. LGS. 231/2001.....	239
1.1.	RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)	239
1.2.	RICICLAGGIO (ART. 648-BIS C.P.)	239
1.3.	IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-TER CODICE PENALE).....	240
1.4.	AUTORICICLAGGIO (ART. 648-TER.1 C.P.).....	240
2.	FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE – DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO	242
3.	PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI	243
3.1.	IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE	243
3.2.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	243
4.	LE "ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA" AI FINI DEL D.LGS. 231/2001.....	246

5.	PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO.....	247
6.	PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI	248
6.1.	RAPPORTI CON I TERZI – CLIENTI/FORNITORI/PARTNER – PER QUANTO CONCERNE LA GESTIONE DI ACCORDI NEGOZIALI E RELATIVE OPERAZIONI AMMINISTRATIVE, CONTABILI E DI TESORERIA	248
6.2.	GESTIONE ADEMPIMENTI ED OPERAZIONI IN MATERIA SOCIETARIA.....	249
6.3.	GESTIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVO CONTABILI E DEI FLUSSI FINANZIARI.....	249
7.	I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	250
	I REATI AMBIENTALI	260
1.	I REATI AMBIENTALI DEL D. LGS. 231/2001.....	260
1.1.	UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE (ART. 727-BIS C.P.)	260
1.2.	DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO (ART. 733-BIS C.P.)	260
1.3.	INQUINAMENTO AMBIENTALE (ART. 452-BIS C.P.).....	261
1.4.	DISASTRO AMBIENTALE (ART. 452-QUATER C.P.)	261
1.5.	DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE (ART. 452-QUINQUIES C.P.).....	261
1.6.	CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (ART. 452-OCTIES C.P.)	261
1.7.	TRAFFICO ED ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ (ART. 452-SEXIES C.P.)	262
1.8.	SCARICHI ACQUE REFLUE – SANZIONI PENALI (ART. 137 D. LGS. 152/2006 "NORMA IN MATERIA AMBIENTALE")	262
1.9.	ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA (ART. 256 D. LGS. 152/2006 "NORMA IN MATERIA AMBIENTALE").....	263
1.10.	BONIFICA DEI SITI (ART. 257 D. LGS. 152/2006 "NORMA IN MATERIA AMBIENTALE")	264
1.11.	VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI (ART. 258 D. LGS. 152/2006 "NORMA IN MATERIA AMBIENTALE")	264
1.12.	TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 259 D. LGS. 152/2006 "NORMA IN MATERIA AMBIENTALE")	264
1.13.	ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 260 D. LGS. 152/2006 "NORMA IN MATERIA AMBIENTALE")	265
1.14.	SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (ART. 260-BIS D. LGS. 152/2006 "NORMA IN MATERIA AMBIENTALE")	265
1.15.	PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA – SANZIONI (ART. 279 D. LGS. 152/2006 "NORMA IN MATERIA AMBIENTALE").....	266
1.16.	VIOLAZIONI IN TEMA DI IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE E COMMERCIO DELLE SPECIE PROTETTE (ARTT. 1, 2, 3-BIS E 6 DELLA LEGGE 150/1992).....	266
1.17.	CESSAZIONE E RIDUZIONE DELL'IMPIEGO DELLE SOSTANZE LESIVE (ART. 3 LEGGE 549/93 "MISURE A TUTELA DELL'OZONO STRATOSFERICO E DELL'AMBIENTE").....	268
1.18.	INQUINAMENTO DOLOSO E COLPOSO PROVOCATO DAI NATANTI (ARTT. 8 E 9 DEL D. LGS. 202/2007)	269
2.	FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE – REATI AMBIENTALI	269
3.	PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI	270
3.1.	IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE	270
3.2.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	270
4.	LE "ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI REATI AMBIENTALI AI FINI DEL D. LGS. 231/2001.....	273
5.	PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO.....	273

6.	<i>PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI</i>	274
6.1.	<i>GESTIONE DI ATTIVITÀ E PROCESSI RILEVANTI AI FINI AMBIENTALI ANCHE IN RAPPORTO CON TERZE PARTI</i>	274
7.	<i>I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA</i>	277
1.	<i>LE FATTISPECIE RICHIAMATE NEL D.LGS. 231/2001</i>	287
1.1.	<i>IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 22 D.LGS. 286/1998)</i>	287
1.2.	<i>RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÀ O IN SERVITÙ (ART. 600 C.P.)</i>	287
2.	<i>FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE – ART. 25-QUINQUIES ED ART. 25-DUODECIES</i>	288
3.	<i>PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI</i>	289
3.1.	<i>IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE</i>	289
3.2.	<i>PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO</i>	289
4.	<i>LE ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE ALL'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE ED ALLA RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÀ O IN SERVITÙ AI FINI DEL D.LGS. 231/2001</i>	291
5.	<i>PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO</i>	291
6.	<i>PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI</i>	293
6.1.	<i>ATTIVITÀ RELATIVE ALLA SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</i>	293
7.	<i>I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA</i>	294

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. LE FATTISPECIE DI REATO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATE DAL D. LGS. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, riportiamo, qui di seguito, una sintetica descrizione dei reati richiamati dagli artt. 24 (*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*), 25 (*Concussione, Induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione*) e 25 decies (*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria*) del D. Lgs. 231/2001.

1.1. MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 316-BIS C.P.)

Presupposto del reato in esame è l'ottenimento di un contributo, di una sovvenzione o di un finanziamento destinati a favorire la realizzazione di opere o lo svolgimento di attività di pubblico interesse, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Il nucleo essenziale della condotta si sostanzia in una cattiva amministrazione della somma ottenuta, che viene utilizzata in modo non conforme allo scopo stabilito, in una distrazione dell'erogazione dalle sue finalità. Tale distrazione sussiste sia nell'ipotesi di impiego della somma per un'opera o un'attività diversa, sia nella mancata utilizzazione della somma che rimanga immobilizzata.

Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta, ed anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

1.2. INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO (ART. 316-TER C.P.)

Il reato in esame si configura quando taluno, mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente

per se o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l'evento tipico del reato).

Controversi sono i rapporti fra la fattispecie in esame e quella cui all'art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). Sul punto la Corte Costituzionale ha avuto modo di chiarire che: *"L'art. 316-ter c.p. che sanziona la condotta di chi, anche senza commettere artifici o raggiri, ottiene per sé o per altri indebite erogazioni a carico dello Stato o di istituzioni comunitarie, è norma sussidiaria rispetto all'art. 640-bis c.p. e dunque trova applicazione soltanto quando la condotta criminosa non integra gli estremi di quest'ultimo reato. Ne consegue che... la condotta sanzionata dall'art. 316-ter (meno grave rispetto alla truffa aggravata) copre unicamente gli spazi lasciati liberi dalle previsioni di cui agli art. 640 e 640-bis c.p.³²".*

1.3. TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640, COMMA 2, N. 1, C.P.)

Il delitto di truffa si sostanzia nel compimento di una condotta fraudolenta, connotata da raggiri ed artifici, attraverso la quale si induce taluno in errore e di conseguenza si induce il soggetto passivo al compimento di un atto di disposizione patrimoniale.

In particolare, l'artificio consiste in un'alterazione della realtà esterna dissimulatrice dell'esistenza o simulatrice dell'inesistenza, che determina nel soggetto passivo una falsa percezione della realtà, inducendolo in errore.

Il raggio, invece, opera non sulla realtà materiale ma sulla psiche del soggetto, consistendo in un avvolgimento subdolo dell'altrui psiche, mediante un programma ingegnoso di parole o argomenti destinato a persuadere ed orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui.

La fattispecie che viene in considerazione ai sensi del D. Lgs. 231/01, è l'ipotesi aggravata di cui al comma 2 numero 1) dell'art. 640 c.p. per essere stato, cioè, il fatto commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

1.4. TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640-BIS C.P.)

³² Corte costituzionale, 12 marzo 2004, n. 95, D&G - Dir. e Giust. 2004, f. 16, 21 nota (NATALINI).

La parte oggettiva del reato è indicata *per relationem* con il richiamo alla fattispecie di cui all'art. 640 della quale ripete tutti gli elementi costitutivi, appena menzionati, con la determinazione a valere quale elemento specializzante, dell'oggetto materiale sul quale deve cadere l'attività truffaldina, rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

1.5. FRODE INFORMATICA (ART. 640-TER C.P.)

La fattispecie delittuosa in esame si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Si precisa che il reato in esame assume rilevanza ai fini del D. Lgs. 231/01 se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

1.6. LE FATTISPECIE DI CORRUZIONE (ARTT. 318 E SS. C.P.)

Il reato di corruzione, in generale, consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto il mercimonio, il baratto dell'attività funzionale della pubblica amministrazione, a fronte della dazione di una somma di danaro od altra utilità da parte del privato, nei confronti del pubblico ufficiale. È sufficiente a configurare il reato in esame, anche la sola accettazione della promessa inerente la suddetta dazione.

Il codice distingue innanzitutto la corruzione propria dalla corruzione impropria. La corruzione è propria se il mercimonio dell'ufficio concerne un atto contrario ai doveri di ufficio; la corruzione è impropria se la compravendita ha per oggetto l'esercizio delle funzioni o dei poteri del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio.

Segnatamente, la fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione) si realizza quando il pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve per sé o per un terzo denaro od altra utilità che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

La fattispecie di cui all'art. 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per altri denaro od altra utilità o ne accetta la promessa.

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio.

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-*bis*, nell'articolo 319-*ter* e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

La nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio è desumibile dalle indicazioni di cui rispettivamente, agli articoli 357 e 358 c.p., di cui tra breve si dirà.

1.7. TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITA (ART. 346-BIS C.P.)

La fattispecie criminosa in esame, fuori dai casi di concorso con gli artt. 319 e 319-*ter*, contempla il fatto di chi indebitamente fa dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita presso un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio o per remunerarlo per esercizio delle proprie funzioni. La fattispecie punisce anche chi dà o promette denaro o altra utilità.

1.8. CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER C.P.)

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p., poc'anzi delineati, sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La norma si applica non soltanto ai magistrati, ma anche a tutti i pubblici ufficiali che possono influenzare il contenuto delle scelte giudiziarie.

In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la Società che, coinvolta in un processo il cui esito negativo potrebbe causarle un grave danno patrimoniale, decida di corrompere il giudice per ottenere un risultato favorevole.

1.9. CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI PUBBLICO SERVIZIO (ARTICOLO 320 C.P.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio.

1.10. PENE PER IL CORRUTTORE (ARTICOLO 321 C.P.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-*bis*, nell'articolo 319-*ter* e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o

all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

In altri termini, colui che corrompe commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio) che si è lasciato corrompere nei modi e ponendo in essere le condotte contemplate negli articoli sopra richiamati.

1.11. ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)

La fattispecie criminosa in esame contempla il fatto di chi offre o promette danaro od altra utilità non dovuti, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, per indurlo ad esercitare le sue funzioni o i suoi poteri ovvero ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero ancora a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

1.12. CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)

Tale fattispecie si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, danaro od altra utilità.

La differenza rispetto alla corruzione risiede, principalmente, nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

1.13. INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319-QUATER C.P.)

Tale fattispecie si riferisce al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, danaro o altra utilità.

1.14. PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DEGLI STATI ESTERI (ART. 322-BIS C.P.)

Le disposizioni degli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, ed alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio.

Ciò premesso, va detto che l'art. 322-*bis* c.p. incrimina altresì – e questo è d'interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati – tutti coloro che compiano le attività colpite dagli artt. 321 e 322 c.p. (cioè attività corruttive) nei confronti delle persone medesime, e non solo i soggetti passivi della corruzione. Inoltre, l'art. 322-*bis* c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità *“a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali”* (art. 322-*bis*.2.2).

1.15. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS C.P.)

Tale fattispecie di reato si realizza nel caso in cui, attraverso l'uso di violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, si induca un soggetto chiamato a testimoniare davanti all'Autorità Giudiziaria, in sede penale, a non rendere dichiarazioni ovvero a dichiarare il falso nel caso in cui il soggetto abbia la facoltà di non rispondere.

In via esemplificativa, il reato è integrato nel caso in cui un dipendente della Società decida di fare uso di violenza o minaccia al fine di obbligare un proprio collega ovvero un fornitore a non testimoniare oppure a testimoniare il falso davanti al giudice durante un processo penale.

2. NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

2.1. PREMESSA

Gli elenchi qui di seguito forniti devono considerarsi meramente esemplificativi di quelle categorie di soggetti qualificati come "soggetti attivi" nei reati rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001 (cioè, di quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare le fattispecie criminose richiamate dal decreto stesso).

Vengono poi fornite alcune indicazioni in merito alle fattispecie di reato che si possono compiere in relazione alle diverse categorie di soggetti coinvolti.

2.2. ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come "Ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella relazione Ministeriale allo stesso codice, la Pubblica Amministrazione comprende, in relazione ai reati in esso previsti, "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici".

Si rileva che non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose richiamate dal D. Lgs. 231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "pubblici ufficiali" e degli "incaricati di pubblico servizio".

2.3. PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 357 c.p., è considerato pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale" colui che *"esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa"*

disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Ai sensi dell'art. 358 c.p. "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Sul punto la giurisprudenza ha chiarito quanto segue:

- Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 357 e 358 c.p., ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della P.A.
- Non rilevano invece la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico, né lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, né tanto meno il rapporto di lavoro subordinato dell'agente con l'organismo datore di lavoro. Nell'ambito dei soggetti che svolgono pubbliche funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale è poi riservata a coloro che formano o concorrono a formare la volontà della P.A., o che svolgono tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico è assegnata dalla legge in via residuale a coloro che non svolgono pubbliche funzioni ma che non curino neppure mansioni di ordine o non prestino opera semplicemente materiale.
- Integra pertanto il reato di peculato l'appropriazione dei compensi dovuti all'Enel per la fornitura di energia elettrica ad opera dell'incaricato dell'Ente alla riscossione dei suddetti pagamenti con poteri di transazione e di concessione di dilazioni nei confronti di utenti morosi e di disporre i distacchi della fornitura.
- Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 357 e 358 c.p., è necessario verificare se essa sia, o non, disciplinata da norme di diritto pubblico, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, distinguendosi poi - nell'ambito dell'attività definita pubblica sulla base del detto parametro oggettivo - la pubblica funzione dal pubblico servizio per la presenza (nell'una) o la mancanza (nell'altro) dei

poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal comma 2 dell'art. 357 predetto.

3. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE RELATIVA AI REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli organi sociali, dai dipendenti, nonché dai consulenti, coinvolti nelle attività sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati mantengano nei rapporti con la P.A. condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Il perseguimento delle finalità di prevenzione dei reati richiede una ricognizione dei meccanismi di funzionamento e di controllo dell'azienda, nonché la verifica dell'adeguatezza dei criteri di attribuzione delle responsabilità all'interno della struttura. In tal senso si sono individuati in generale i presidi principali per l'attuazione delle vigenti previsioni normative costituiti da:

- a) modello di organizzazione, gestione e controllo;
- b) sistema sanzionatorio;
- c) sistema di comunicazione.

Allo stesso modo sono stati individuati gli elementi caratteristici di ciascun presidio principale ed in particolare:

- a) l'istituzione di un Organismo di Vigilanza autonomo ed indipendente cui è affidato il compito di controllare il grado di effettività, adeguatezza, mantenimento ed aggiornamento del modello organizzativo, la predisposizione di meccanismi procedurali volti a razionalizzare le fasi di assunzione ed attuazione delle scelte decisionali, in un'ottica di documentabilità e verificabilità delle varie fasi del processo, l'adozione di un sistema chiaro di riparto dei compiti e delle responsabilità, l'operatività di un sistema di flussi informativi tra le diverse funzioni aziendali e dalle stesse all'Organismo di Vigilanza, l'adozione di un sistema di *reporting* dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi sociali, la predisposizione di validi strumenti di controllo;
- b) l'adozione di un sistema disciplinare volto a garantire efficacia ed effettività alle prescrizioni interne;

-
- c) la predisposizione di un sistema di comunicazione capillare, efficace, dettagliato, completo, e costante attraverso, ad esempio, manuali operativi, piani di formazione del personale, reti intranet.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Fattispecie di attività sensibili individuati nei rapporti con la P.A., al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

4. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D. LGS. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24, 25 e 25-*decies* del D. Lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le fattispecie di attività sensibili in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione:

1. TRATTATIVA PUBBLICA E PRIVATA CON LA P.A.;
2. GESTIONE DEI RAPPORTI CON SOGGETTI PUBBLICI PER L'OTTENIMENTO DI AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI;
3. GESTIONE DI VERIFICHE, ACCERTAMENTI E ISPEZIONI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI PREPOSTI (ES. VERIFICHE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, INPS, INAIL, VERIFICHE SUL TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI, VERIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO);
4. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE E NEGOZIAZIONE/SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONI CON LE PROVINCE;
5. GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANI DI VIGILANZA PER LA VERIFICA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE ATTESTAZIONI RICEVUTE E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ NEI PROCEDIMENTI CON LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ABILITATE ALL'ACCERTAMENTO DI IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI;
6. GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI;
7. GESTIONE DI EVENTUALI CONTENZIOSI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI E PROCEDIMENTI ARBITRALI.

Sono altresì state individuate le seguenti aree da considerare "*strumentali*" a quelle sopra esaminate in quanto, pur non essendo caratterizzate dall'esistenza di rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, possono

costituire supporto e presupposto (finanziario ed operativo) per la commissione dei reati sopra indicati:

1. APPROVVIGIONAMENTO;
2. CONSULENZE E REALIZZAZIONE DI PARTNERSHIP COMMERCIALI;
3. CONTRATTI CON PARTNER COMMERCIALI PER LA COSTITUZIONE DI ATI;
4. GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI;
5. GESTIONE DEI PROCESSI DI ASSUNZIONE E INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE;
6. GESTIONE DI OMAGGI, SPONSORIZZAZIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA.

7. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO GENERALE

Tutte le Fattispecie di attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori e alle politiche della Società e alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) chiara descrizione delle linee di riporto;
- b) conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno della società e nei confronti dei terzi interessati);
- c) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- (i) separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. "segregazione delle funzioni");
- (ii) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. "tracciabilità");
- (iii) adeguato livello di formalizzazione.

In particolare:

- l'organigramma aziendale e gli ambiti e le responsabilità delle funzioni aziendali devono essere definite chiaramente e precisamente mediante appositi ordini di servizio, resi disponibili a tutti i dipendenti;
- devono essere definite apposite policy e procedure operative che regolino, tra l'altro, i processi di selezione e qualifica dei principali fornitori aziendali, i processi di affidamento degli incarichi in base ad appositi criteri di valutazione, i processi di gestione del primo contatto e delle attività commerciali nei confronti di clienti pubblici, di gestione dei rapporti istituzionali o occasionali con soggetti della P.A; gestione di omaggi e spese di rappresentanza;
- devono essere segregate per fasi e distribuite tra più funzioni le attività di selezione dei fornitori in senso ampio, di fruizione di beni e servizi, di verifica del rispetto delle condizioni contrattuali (attive e passive) all'atto della predisposizione/ricevimento delle fatture, di gestione delle spese di rappresentanza, degli omaggi e delle liberalità e le altre attività a rischio di reato;
- devono essere previsti con chiarezza e precisione ruoli e compiti dei responsabili interni di ciascuna area a rischio, cui conferire potere di direzione, impulso e coordinamento delle funzioni sottostanti.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione della Società, devono inoltre essere rispettate le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile e finanziario di Neulift S.p.A.

5. I PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- **ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME/CIRCOLARI:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA:** i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- **TRACCIABILITÀ:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e

svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

6. IL SISTEMA DELLE DELEGHE E PROCURE

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "certezza" ai fini della prevenzione dei reati e consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

- a) tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso e – ove occorra – anche di procura;
- b) a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della società nei confronti dei terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il relativo potere di gestione;
- c) le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma;
- d) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:
 - i poteri del delegato, precisandone i limiti;
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente.
- e) al delegato devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- f) la procura deve prevedere esplicitamente i casi di decadenza dai poteri conferiti (revoca, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per le quali la procura era stata conferita, licenziamento, ecc.);
- g) il sistema delle deleghe e delle procure deve essere tempestivamente aggiornato.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la

qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

Il Sistema delle deleghe e procure costituisce protocollo di controllo applicabile a tutte le attività sensibili.

7. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Gli Organi Sociali e i dirigenti di Neulift S.p.A. - in via diretta - i lavoratori dipendenti, i Consulenti e *Partner* - limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione dei seguenti principi - sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A.;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24, 25 e 25 *decies* del D. Lgs.);
- violare le regole contenute nelle procedure e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale;

Più in particolare, è fatto divieto di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a funzionari pubblici italiani o stranieri;
- b) è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società. Gli omaggi, i contributi e le sponsorizzazioni consentiti si devono caratterizzare sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale. I regali offerti, salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo

- adeguato per consentire opportune verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- c) accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad es. promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della P.A. che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
 - d) effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
 - e) ricevere omaggi, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite, è tenuto, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
 - f) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, tali da indurre in errore ed arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico;
 - g) destinare somme ricevute da organismi pubblici a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
 - h) alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici della PA o manipolare i dati in essi contenuti;
 - i) promettere/offrire denaro o qualsivoglia utilità ovvero ricorrere all'uso di violenza o minaccia, al fine di indurre un soggetto chiamato a testimoniare a non rilasciare dichiarazioni ovvero a rilasciare dichiarazioni false davanti all'Autorità Giudiziaria, qualora tali dichiarazioni possano essere utilizzate all'interno di un processo penale.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.), identificate anche in funzione di specifici criteri di importo e significatività della fornitura e che operano con la Pubblica Amministrazione per conto o nell'interesse di Neulift S.p.A., i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alla corruzione e alla truffa ai danni di enti pubblici, nonché di ostacolo all'amministrazione della giustizia);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al

rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alla corruzione e alla truffa ai danni di enti pubblici, nonché di ostacolo all'amministrazione della giustizia) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;

- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alla corruzione e alla truffa ai danni di enti pubblici, nonché di ostacolo all'amministrazione della giustizia, es. clausole risolutive espresse, penali).

Di seguito sono esposti i principi di riferimento relativi alle procedure aziendali, volti alla prevenzione dei reati nei rapporti con la P.A.

8. PRINCIPI DI RIFERIMENTO RELATIVI ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente paragrafo, oltre che dei principi già contenuti nella Parte Generale del presente Modello, nell'adottare le procedure specifiche con riferimento alle singole fattispecie di attività sensibili di seguito descritte, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

8.1. TRATTATIVA PUBBLICA E PRIVATA CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili:

- Negoziazione / stipula / esecuzione di contratti (trattativa privata)
- Negoziazione / stipula / esecuzione di contratti (trattativa pubblica)

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- una chiara descrizione di compiti, ruoli e responsabilità nella gestione dei rapporti con soggetti pubblici;
- la segregazione delle funzioni titolari delle attività di analisi della richiesta del cliente, elaborazione e approvazione dell'offerta. In particolare, per quanto riguarda i rapporti con gli enti pubblici, ogni dipendente ad ogni bando di gara a cui intende partecipare è tenuto a richiedere preventivamente alla Direzione Vendite e alla Segreteria Legale e Societaria di Neulift S.p.A. l'autorizzazione per poter partecipare o meno alla gara. La decisione ultima ed il consenso alla

partecipazione devono essere espressamente indicati da parte del Direttore Vendite e alla Segreteria Legale e Societaria di Neulift S.p.A.;

- si occupa di raccogliere tramite siti specifici i bandi di gara pubblicati dalla P.A. provvedendo a segnalarli ad un procuratore della Società, che valuta l'opportunità di formulare un'offerta. Qualora la Società intenda costituire un'Associazione Temporanea di Imprese, la Direzione Vendite richiede alla Segreteria Legale e Societaria una verifica sul regolamento dell'associazione. In ogni caso, è necessaria la preventiva autorizzazione da parte del CdA;
- la formale autorizzazione come previsto dal sistema di deleghe e procure;
- la segregazione delle funzioni incaricate delle attività di negoziazione con i clienti delle varianti contrattuali (modifica di ordine precedentemente emesso). L'unico soggetto che può partecipare a gare pubbliche di appalto, e stipulare contratti con soggetti pubblici, modificarli, convalidarli, integrarli o revocarli risulta essere uno dei consiglieri delegati o uno dei soggetti da loro delegati. Nell'ambito di tale attività i Responsabili/Direttori, nonché i Capo Filiale si limitano a supportarli nel processo di valutazione e predisposizione delle offerte da presentare sia in fase di partecipazione alla trattativa sia in sede di successiva integrazione del contratto (es. ammodernamenti, migliorie da apportare agli impianti, ecc.);
- la tracciabilità dell'attività svolta dai Tecnici (manutentori, montatori e riparatori) e dai Supervisor (ad es. report sull'attività di sopralluogo preliminare alla partecipazione alla gara/trattativa privata, con particolare attenzione agli interventi in cui si riscontra la necessità di apportare migliorie o ammodernamenti all'impianto, verbalizzazione degli incontri con gli enti notificati, ecc.);
- l'archiviazione della documentazione delle varie fasi in cui si articola lo svolgimento dell'attività sensibile;
- le modalità di gestione della sicurezza dei dati e della struttura di accesso a tali sistemi.

8.2. GESTIONE DEI RAPPORTI CON SOGGETTI PUBBLICI PER L'OTTENIMENTO DI AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione e di presentazione della domanda e di gestione della concessione e/o dell'autorizzazione, prevedendo specifici sistemi di

controllo al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;

- il controllo da parte dei Direttori sulle fasi di ottenimento e gestione delle concessioni e/o autorizzazioni, con particolare riguardo ai presupposti di fatto e di diritto per la presentazione della relativa richiesta;
- l'individuazione nel Legale Rappresentante della Società quale funzione deputata a rappresentare la società nei confronti della P.A. concedente;
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- la formalizzazione delle attività di elaborazione dei dati e predisposizione della documentazione da trasmettere, di controllo sulla correttezza e completezza di dati e documentazione prima della presentazione al soggetto pubblico;
- l'archiviazione di tutta la documentazione e la modulistica trasmessa nell'ambito della gestione dei rapporti con soggetti pubblici ai fini dell'ottenimento di autorizzazioni e licenze.

8.3. GESTIONE DI VERIFICHE, ACCERTAMENTI E ISPEZIONI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI PREPOSTI

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili:

- Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni
- Gestione delle ispezioni, effettuate dalla PA, in materia ambientale (adempimenti relativi alla gestione dei rifiuti)
- Gestione visite ispettive da parte dell'Amministrazione Tributaria e Organi di Polizia Tributaria in occasione di ispezioni e accertamenti (di natura fiscale, societaria, ecc.)
- Gestione adempimenti in materia di tutela della privacy

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione dei modelli e/o documenti, di presentazione dei modelli e/o documenti e di gestione dei rapporti con i soggetti pubblici; prevedendo

- specifici sistemi di controllo al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
- la definizione dei ruoli e delle responsabilità in merito alla gestione dei rapporti con organi di controllo della Pubblica Amministrazione nell'ambito di accertamenti e verifiche ispettive;
 - il conferimento di una procura speciale ai responsabili delle funzioni coinvolte in ispezioni e/o accertamenti, al fine di dotarli del potere di rappresentare la società dinanzi alla pubblica autorità in caso di ispezione e/o accertamento;
 - la redazione da parte dei procuratori sopra indicati, congiuntamente, di un report informativo dell'attività svolta nel corso dell'ispezione, contenente, fra l'altro, i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti e una sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite;
 - l'indicazione dei casi in cui interpellare eventuali ulteriori funzioni o, in caso di necessità e urgenza, informare il Consiglio di Amministrazione, con l'individuazione delle modalità;
 - la formalizzazione delle modalità di gestione di accertamenti e visite ispettive;
 - specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento.

Per il dettaglio relativamente alla "gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni" si rinvia espressamente a quanto stabilito nella Parte Speciale "Salute e Sicurezza".

Per quanto concerne, invece, le visite ispettive si specifica quanto segue:

- la segreteria, laddove presente, riceve l'ispettore e accerta il motivo e la natura dell'ispezione;
- la segreteria provvede, quindi, a contattare il referente interno in funzione della natura dell'ispezione (Amministrazione per ispezioni di natura tributaria; RSPP per ispezioni in materia di ambiente e di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; Presidente, Amministratore Delegato o Consigliere Delegato della Società per ispezioni in materia di previdenza sociale e di lavoro per ogni altra tipologia di ispezione. Se ritenuto necessario, il referente richiede il supporto della Segreteria Legale e Societaria);
- in caso di assenza del referente, la segreteria provvede a contattarlo telefonicamente, per individuare un sostituto. Qualora il referente fosse irreperibile, la segreteria si rivolge ad un Legale Rappresentante della Società;

- il personale della segreteria attende l'arrivo del referente insieme all'ispettore o, in alternativa, invita l'ispettore ad accomodarsi in sala di aspetto;
- nessun altro dipendente dell'azienda in questa fase è autorizzato ad intrattenere rapporti con gli ispettori;
- al ricevimento degli ispettori il referente accerta le loro generalità, acquisendo l'eventuale documentazione relativa all'ispezione (ad es. atti della procura), le ragioni che giustificano la verifica e l'oggetto della medesima;
- il referente, in funzione della natura e dell'oggetto dell'ispezione, contatta eventuali altri responsabili di Funzione qualificati per supportare gli ispettori nell'esercizio della loro attività;
- il referente è tenuto ad informare immediatamente un Legale Rappresentante della Società dell'avvio dell'attività ispettiva e a relazionare, durante l'esecuzione dell'ispezione, sull'avanzamento della stessa;
- al termine dell'ispezione è obbligo del referente, in funzione delle modalità di verbalizzazione relative alle differenti tipologie di ispezioni, curare la redazione di un report informativo dell'attività svolta nel corso dell'ispezione, contenente, fra l'altro, i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti e una sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite;
- il referente è tenuto a verificare che il verbale di ispezione o di constatazione riporti fedelmente e correttamente le evidenze riscontrate e ad informare conseguentemente il legale rappresentante o il procuratore delegato alla sottoscrizione del verbale su eventuali inesattezze riportate in sede di verbalizzazione;
- la sottoscrizione del verbale di ispezione o constatazione è riservata in via esclusiva alla persona del legale rappresentante o di un procuratore a ciò espressamente delegato.

Per la gestione adempimenti in materia di tutela della *privacy*, Neulift, coerentemente con quanto stabilito dalla normativa europea e nazionale applicabile:

- predispone idonee informative al fine di acquisire il consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato, informandolo sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, la natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati e delle conseguenze del negato consenso, gli estremi identificativi del titolare del trattamento, e di eventuali responsabili, e i diritti di cui l'interessato dispone;

- implementa un'adeguata procedura di gestione delle istanze dell'interessato, come la richiesta di aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione dei dati in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ovvero l'opposizione per motivi legittimi al trattamento dei propri dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. A tal fine Neulift deve agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, semplificare le modalità e ridurre i tempi per il riscontro al richiedente;
- predisporre informative diverse in base alle diverse categorie di interessati destinatari delle stesse (informative diverse per Dipendenti, Collaboratori/Professionisti, ecc.);
- archivia copia dell'informativa consegnata all'interessato e modulo di conferimento del consenso al trattamento dei dati acquisito in forma scritta;
- nomina formalmente per iscritto, sulla base della struttura aziendale, i c.d. "Responsabili interni" per il trattamento da proporre alla gestione dei dati, e i c.d. "Responsabili esterni" - nel caso in cui dati acquisiti da Neulift vengano trattati anche da terzi - impartendo a tal fine opportune ed idonee istruzioni;
- nomina in forma scritta "Incaricati" per il trattamento tutti coloro che effettuano materialmente le operazioni di trattamento. Ogni persona fisica dipendente o collaboratore della Società deve essere incaricata per iscritto con la specificazione delle modalità cui deve attenersi nel trattamento dei dati personali, anche in considerazione delle specifiche mansioni svolte;
- archivia copia controfirmata per accettazione delle nomine a "Responsabili" ed "Incaricati";
- adotta idonee misure di sicurezza sia per gli archivi cartacei che per quelli elettronici, implementando un sistema di autenticazione informatica che consenta l'accesso solamente agli utenti dotati delle necessarie credenziali di autenticazione; una serie di requisiti per le credenziali di autenticazione; la presenza di un sistema di autorizzazione per l'assegnazione di diritti diversi agli utenti in funzione dell'attività svolta; la presenza di strumenti elettronici (firewall e antivirus), da aggiornare almeno semestralmente, che proteggano i dati personali dal rischio di intrusioni; l'aggiornamento di programmi (patch) per la prevenzione della vulnerabilità degli strumenti elettronici utilizzati (da aggiornare almeno annualmente o semestralmente nel caso di trattamento di dati sensibili); il salvataggio (backup) dei dati con cadenza almeno settimanale; la cifratura o separazione dei dati idonei a rilevare lo stato di salute dagli altri dati personali dell'interessato; la cifratura dei dati sensibili eventualmente trasferiti;

- segnala con affissione di appositi cartelli l'eventuale presenza all'interno della sede di eventuali aree sottoposte a videosorveglianza, avendo altresì cura di predisporre una informativa per i visitatori, specificando che eventuali immagini registrate sono conservate per motivi di sicurezza. Solo il personale autorizzato può avere accesso a tali immagini, con specifiche indicazioni a riguardo contenute nella nomina ad "Incaricato".

8.4. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE E NEGOZIAZIONE/SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili:

- Attività relative alla selezione e gestione del personale

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione dei modelli e/o documenti, di presentazione dei modelli e/o documenti e di gestione dei rapporti con i soggetti pubblici; prevedendo specifici sistemi di controllo al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
- specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti diretti alla P.A. (ad es., verifica congiunta da parte del titolare dell'attività di presentazione della domanda e del titolare dell'attività di gestione dei rapporti con la P.A.);
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento. In particolare, nello svolgimento di tale attività, il Legale Rappresentante della Società si avvale del supporto della Funzione Gestione Risorse Umane e Legale della Società Controllante;
- la funzione deputata a rappresentare la società nei confronti del soggetto pubblico, cui conferire apposita delega e procura.

8.5. GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANI DI VIGILANZA PER LA VERIFICA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE ATTESTAZIONI RICEVUTE E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ NEI PROCEDIMENTI CON LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ABILITATE ALL'ACCERTAMENTO DI IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili:

- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e concessioni per l'esercizio delle attività aziendali
- Gestione visite ispettive da parte dell'Amministrazione Tributaria e Organi di Polizia Tributaria in occasione di ispezioni e accertamenti (di natura fiscale, societaria, ecc.)

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la definizione dei ruoli e delle responsabilità in merito alla gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria e Autorità di Vigilanza nei casi di trasmissione di informative disciplinate da specifiche normative ovvero di trasmissione di dati su formali richieste;
- la formalizzazione delle attività di analisi e valutazione delle richieste di dati inoltrate dall'Autorità Giudiziaria e dalle Autorità di Vigilanza, di elaborazione e predisposizione dei dati richiesti, di controllo sulla correttezza e completezza dei dati richiesti prima della trasmissione;
- la segregazione delle funzioni per lo svolgimento delle attività di produzione, controllo e trasmissione dei dati richiesti;
- l'attribuzione di una apposita delega per la sottoscrizione della documentazione e della modulistica da inviare all'Autorità Giudiziaria e alle Autorità di Vigilanza;
- l'archiviazione di tutta la documentazione ricevuta e trasmessa nell'ambito della gestione dei rapporti con Autorità Giudiziaria e Autorità di Vigilanza.

8.6. GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

Le regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la rappresentanza della Società nei confronti della P.A. da parte del Legale Rappresentante;
- il rispetto dei principi di correttezza e veridicità delle informazioni in fase di individuazione delle strategie da adottare nel corso della trattativa con le Associazioni;
- il rispetto, da parte del Legale Rappresentante, dei principi di correttezza e veridicità durante lo svolgimento della trattativa con le Associazioni;
- l'uniformarsi, da parte di tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti nelle trattative, ai principi di trasparenza, correttezza e massima collaborazione e garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari;

- l'archiviazione da parte della Funzione Qualità della documentazione relativa alle varie fasi in cui si articola lo svolgimento dell'attività sensibile.

8.7. GESTIONE DI EVENTUALI CONTENZIOSI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI E PROCEDIMENTI ARBITRALI

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili:

- Gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi), nomina dei legali e coordinamento della loro attività
- Gestione contenzioso tributario

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- l'individuazione e la segregazione delle attività di ricezione delle contestazioni, di verifica dell'effettività dell'oggetto del contendere, della gestione del contenzioso in fase stragiudiziale e della gestione del contenzioso in fase giudiziale;
- le modalità e i termini per la repentina trasmissione della contestazione dalla Direzione ricevente al Legale Rappresentante o alla Segreteria Legale e Societaria o ad un legale esterno;
- la predisposizione di specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte nel processo sensibile con finalità di verifica e coordinamento reciproco;
- le previsioni affinché la contestazione sia basata su parametri oggettivi e che l'eventuale transazione e/o conciliazione venga condotta dalla funzione titolare di un'apposita procura *ad litem*, che contempli il potere di conciliare o transigere la controversia. In particolare è previsto che eventuali transazioni e/o conciliazioni vengano condotte dal Legale Rappresentante o da apposito soggetto da questi delegato tramite procura ad hoc;
- le modalità di selezione dei legali esterni di cui la società si avvale, lasciando traccia delle motivazioni per cui si è scelto un determinato professionista per seguire la specifica causa. In particolare i consulenti legali esterni sono scelti all'interno di professionisti altamente specializzati nei vari settori i quali;
- le modalità di archiviazione della documentazione. A tal fine la Società provvede ad archiviare copia - *in formato cartaceo ed elettronico* - di tutta la documentazione prodotta dai consulenti legali esterni e delle comunicazioni intercorse tra questi e la Società.

8.8. PROCESSI STRUMENTALI

8.8.1. APPROVVIGIONAMENTO

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili:

- Acquisto di beni e servizi diversi

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- le tipologie di beni o servizi che le funzioni possono acquistare, nell'ambito delle macrocategorie (diretti, indiretti, servizi, ecc.) e i relativi limiti;
- l'implementazione, da parte dell'Ufficio Acquisti (con l'ausilio della Capogruppo), di un Albo Fornitori, con l'espressa indicazione delle modalità di accesso e delle caratteristiche dei fornitori. In particolare, l'istituzione dell'Albo Fornitori si articola in una prima fase di 'certificazione', ossia raggiungimento da parte del Fornitore di un punteggio minimo di qualificazione, ed in una successiva fase di 'omologazione', a seguito dell'attribuzione di un ulteriore punteggio assegnato al Fornitore che abbia eseguito una o più prestazioni da parte delle Funzioni interne dell'Azienda;
- le regole comuni per tutte le funzioni relativamente alle diverse fasi del processo (Richieste di acquisto, selezione del fornitore, stipula del contratto, verifica delle prestazioni); in particolare, la Funzione interessata emette una Richiesta di Acquisto proponendo all'Ufficio Acquisti un ventaglio di fornitori inseriti nell'Albo, tra i quali l'Ufficio Acquisti, previa richiesta di un preventivo dettagliato, seleziona il fornitore a cui affidare l'incarico e autorizza l'emissione dell'ordine di acquisto nel rispetto dei poteri assegnati;
- la formale autorizzazione come previsto dal sistema di deleghe e procure;
- la definizione chiara di ruoli e compiti delle funzioni responsabili coinvolte nello svolgimento dell'attività esaminata;
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- l'archiviazione da parte dell'Ufficio Acquisti di tutta la documentazione a supporto della selezione e valutazione del fornitore.

8.8.2. CONSULENZE E PARTNERSHIP COMMERCIALI

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili:

- Acquisto di servizi di consulenza e realizzazione di partnership commerciali

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la definizione chiara di ruoli e compiti delle funzioni responsabili in fase di selezione e gestione del contratto;
- le modalità formali di manifestazione del fabbisogno di consulenze;
- l'individuazione di criteri di selezione e accreditamento dei professionisti (ad esempio, la qualificazione dei professionisti all'interno di un Albo specifico);
- la formale autorizzazione al conferimento dell'incarico da parte di un soggetto munito di apposita delega;
- le modalità di determinazione dei compensi;
- l'archiviazione della documentazione relativa all'attività sensibile;
- la definizione di una contrattualistica standard.

8.8.3. CONTRATTI CON PARTNER COMMERCIALI PER LA COSTITUZIONE DI ATI

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili:

- Acquisto di servizi di consulenza e realizzazione di partnership commerciali
- Acquisizione di quote di partecipazione in Società a partecipazione pubblica e/o creazione di newco

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- le modalità di esame e selezione dei partner utilizzando appositi strumenti atti a consentire la verifica costante dei requisiti di integrità, lealtà ed onestà necessari per il conferimento dell'incarico;
- le modalità di determinazione delle quote di partecipazione;
- i ruoli e le responsabilità delle funzioni nell'ambito del processo di selezione dei *partner* commerciali;
- la formalizzazione del contratto ed il conferimento - laddove necessario - di una specifica procura a rappresentare la società dinanzi alla P.A., nella quale sono indicate le modalità ed i termini di esercizio della

delega societaria, con l'espressa previsione che la violazione delle regole e dei principi di comportamento contenuti nel presente Modello può determinare la risoluzione immediata del contratto e la revoca della relativa procura. Si precisa che, nel caso in cui la Società decida di costituire una ATI, indispensabile ai fini della stipula del contratto associativo è la verifica preliminare da parte dell'Ufficio Legale sull'adeguatezza del regolamento dell'Associazione. E' inoltre previsto che l'unico soggetto autorizzato a partecipare a gare di appalto e a stipulare contratti con la P.A. risulta essere il Legale Rappresentante o il diverso soggetto da questi appositamente delegato;

- la definizione di una contrattualistica standard.

8.8.4. GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili:

- Negoziazione / stipula / esecuzione di contratti (trattativa privata)
- Negoziazione / stipula / esecuzione di contratti (trattativa pubblica)
- Attività relative alla selezione e gestione del personale
- Acquisto di servizi di consulenza e realizzazione di partnership commerciali
- Acquisto di beni e servizi diversi
- Gestione di omaggi e spese di rappresentanza
- Promozione di sponsorizzazioni di eventi di comunicazione organizzate dalle associazioni di riferimento

La regolamentazione dell'attività di gestione delle risorse finanziarie deve contenere:

- una definizione chiara e precisa dei compiti e delle responsabilità del soggetto deputato alla gestione ed al controllo delle risorse finanziarie;
- una previsione della trasmissione di dati e informazioni al soggetto responsabile dell'attività di controllo delle risorse attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- una previsione della segregazione tra i soggetti titolari delle attività di gestione e di controllo delle risorse finanziarie, introducendo specifici flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;

- una disciplina delle condizioni e le modalità di assegnazione dei fondi alle varie funzioni aziendali. I limiti della gestione dovranno essere definiti dal Consiglio di Amministrazione attraverso un sistema di deleghe sui poteri di spesa assegnati ai singoli responsabili delle funzioni organizzative della Società;
- la previsione di documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, validati dal superiore gerarchico e archiviati.

8.8.5. GESTIONE DEI PROCESSI DI ASSUNZIONE E INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili:

- Attività relative alla selezione e gestione del personale

La regolamentazione dell'attività di assunzione e incentivazione del personale deve prevedere:

- una definizione chiara dei ruoli e compiti dei soggetti responsabili della selezione e della gestione del personale;
- un sistema strutturato di valutazione dei candidati e la relativa modulistica standard da compilare a cura dei selezionatori, al fine di garantire la tracciabilità delle motivazioni che hanno indotto alla scelta/esclusione del candidato. In particolare, il processo di selezione dei dipendenti deve essere basato sul principio della puntuale valutazione delle capacità tecnico-professionali del candidato e della tracciabilità delle informazioni acquisite ai fini di tale valutazione (es. curriculum vitae, eventuali test di valutazione delle capacità rispetto ai requisiti richiesti dall'Azienda, ecc.). Dovranno, inoltre, essere acquisite tutte le informazioni atte a valutare eventuali profili di sensibilità rispetto a quanto previsto dal D. Lgs. 231/01;
- l'individuazione del soggetto responsabile della gestione dell'attività in oggetto e l'attribuzione delle relative responsabilità;
- la gestione della incentivazione del personale con particolare riferimento alla definizione di:
 - (i) livelli professionali di applicazione;
 - (ii) numero e tipologia di obiettivi da assegnare;
 - (iii) modalità di calcolo della componente variabile della retribuzione;
- la definizione di metodologie di archiviazione della documentazione relativa alle attività in oggetto, al fine di garantire la pronta reperibilità dei documenti in caso di richiesta e la tracciabilità del processo;

- le regole per la disciplina delle modalità di gestione, ruoli e responsabilità del processo di assunzione di personale dipendente in caso di acquisizione di appalti pubblici.

E' inoltre fatto espresso divieto di concludere contratti o conferire incarichi per attività lavorativa o professionale, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ad ex dipendenti pubblici che, ai sensi di quanto previsto dal comma 16-ter dell'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del medesimo decreto, se la Società è stata destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. A far data dall'entrata in vigore della L. 190/2012 (e successive modifiche e integrazioni) i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di questo divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

8.8.6. GESTIONE DI OMAGGI, SPONSORIZZAZIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili:

- Gestione di omaggi, donazioni, sponsorizzazioni, attività promozionali e erogazioni liberali
- Gestione delle spese di rappresentanza

La regolamentazione deve prevedere:

- l'iter autorizzativo delle spese di rappresentanza e/o promozionali e degli omaggi, prevedendo la segregazione dei soggetti tra chi decide, chi autorizza e chi controlla tali spese;
- i limiti di importo e i livelli autorizzativi relativamente agli omaggi;
- la tipologia delle spese di rappresentanza e/o promozionali;
- i limiti massimi delle spese di rappresentanza e/o promozionali;
- la verifica formale dei giustificativi di spesa e la corrispondenza tra i giustificativi di spesa e le spese rendicontate in nota.

Nella gestione dei rapporti con gli interlocutori della Pubblica Amministrazione, è inoltre fatto divieto di:

- promettere o effettuare dazioni indebite di denaro o riconoscimenti indebiti di altra utilità;

- distribuire omaggi e regali eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale o comunque non conformi alle specifiche procedure aziendali,

al fine di ottenere indebiti benefici o vantaggi derivanti da comportamenti scorretti dell'interlocutore (compimento o omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio).

Tali divieti si intendono estesi anche a soggetti terzi che agiscono nell'interesse della Società.

Inoltre, la Società definisce, attraverso opportune policy aziendali, le regole e i criteri da applicare al processo di autorizzazione ed erogazione del rimborso di spese sostenute dai dipendenti.

Le spese di rappresentanza sono rimborsate solo se motivate, pertinenti e coerenti con l'attività svolta, proporzionate alla tipologia di acquisto, validamente documentate e solo se sostenute nel rispetto delle vigenti prescrizioni di legge.

La Società definisce una policy sulla regolamentazione delle liberalità, donazioni e sponsorizzazioni che assicura tutti i controlli necessari al rispetto dei seguenti principi:

- le donazioni e sponsorizzazioni non possono essere effettuate nei confronti di persone fisiche, ma solo a favore di persone giuridiche;
- il potere decisionale per tali iniziative spetta esclusivamente ai soggetti a questo espressamente delegati;
- la Società si impegna a verificare la natura giuridica dei beneficiari, assicurando che le iniziative vengano realizzate solo nei confronti di soggetti che dimostrino credibilità e buona reputazione e che orientino la propria gestione a criteri di eticità e trasparenza;
- nel caso di sponsorizzazioni o donazioni effettuate in denaro, la Società si impegna a non ricorrere all'uso di contanti o metodi di versamento assimilabili;
- in caso di sponsorizzazioni, il rapporto deve basarsi sul principio di congruità tra le prestazioni corrispettive e deve essere formalizzato all'interno di un contratto.

9. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse alle Fattispecie di attività sensibili relativi ai reati nei rapporti con la P.A., diretti a verificare la conformità delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento (esistenza e adeguatezza della procura, limiti di spesa, regolare effettuazione del *reporting* verso gli organi deputati, ecc.) e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A titolo esemplificativo, tali verifiche e controlli possono avvenire mediante l'intervista a soggetti applicativi e responsabili delle Aree Sensibili, al fine di valutarne l'operato complessivo rispetto ai principi e presidi posti, nonché mediante l'esame della documentazione rilevante.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le Fattispecie di attività sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione.

- PARTE SPECIALE - REATI SOCIETARI

I REATI SOCIETARI

1. I REATI SOCIETARI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-TER DEL D. LGS. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001, in base al quale *"In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie....."*

1.1. FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 DEL CODICE CIVILE, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 9 DELLA LEGGE 27 MAGGIO 2015, N. 69)

Questo reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico; ovvero tramite l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. "reato proprio"), nonché coloro che secondo l'articolo 110 del codice penale concorrono nel reato da questi ultimi commesso³⁵;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;

³⁵ Tale osservazione (relativa al c.d. concorso dell'*extraneus*) si applica, in linea di principio, a tutti i reati propri.

- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

1.2. FATTI DI LIEVE ENTITÀ (ART. 2621-BIS CODICE CIVILE, COSÌ COME INSERITO DALL'ART. 10 DELLA LEGGE 27 MAGGIO 2015, N. 69)

La fattispecie prevede una pena più lieve nel caso in cui i fatti di cui all'art. 2621 siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta e salvo che costituiscano più grave reato.

1.3. IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 DEL CODICE CIVILE)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- si configura illecito penale, procedibile a querela di parte, se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

1.5 FORMAZIONE FITIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 DEL CODICE CIVILE)

Tale reato può consumarsi quando:

- viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

1.6 INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 DEL CODICE CIVILE)

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori.

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse o a vantaggio della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente. Più delicato si presenta il problema in relazione ai rapporti infragruppo, essendo possibile che una società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati ai danni di un'altra società del gruppo. In tale ipotesi, in considerazione della posizione assunta dalla prevalente giurisprudenza che disconosce l'autonomia del gruppo societario inteso come concetto unitario, è ben possibile che, sussistendone tutti i presupposti, possa configurarsi una responsabilità dell'ente per il reato di indebita restituzione dei conferimenti commesso dai suoi amministratori.

1.7 ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (ART. 2627 DEL CODICE CIVILE)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

1.8 ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 DEL CODICE CIVILE)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

1.9 OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 DEL CODICE CIVILE)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.

Tipico è il caso, ad esempio, di una fusione tra una società in floride condizioni economiche ed un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale.

Essenziale appare dunque il richiamo - indirizzato in particolare agli amministratori - al rispetto delle norme civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita della società.

1.10 OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSI

L'art. 31 della legge del 28 dicembre 2005, n. 262, ha introdotto nel libro V, titolo XI, capo III del codice civile, prima dell'articolo 2630, l'art. 2629 *bis*.

La norma mira a rafforzare, attraverso la criminalizzazione del comportamento dell'amministratore o del componente del Consiglio di Amministrazione, la sanzione civile prevista dall'art. 2391 per i casi in cui un amministratore di una società quotata o con titoli diffusi o di una società sottoposta a vigilanza ai sensi del TUB e delle leggi in materia di assicurazioni e di fondi pensione, non abbia comunicato la presenza di un interesse proprio rispetto a quello della società in una determinata operazione.

La fattispecie di reato si realizza qualora l'amministratore o il componente del Consiglio di Amministrazione, violando gli obblighi di comunicazione di un conflitto di interesse agli amministratori e al Collegio Sindacale previsti dall'art. 2391, primo comma, del codice civile abbiano cagionato un danno alla società o a terzi.

Si precisa inoltre che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- oggetto della comunicazione deve essere "ogni interesse in una determinata operazione della società" e non solo quello in conflitto con l'interesse sociale;
- l'interesse a cui la norma fa riferimento è di natura patrimoniale ed extrapatrimoniale.

1.11 INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (ART. 2633 DEL CODICE CIVILE)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono i liquidatori;
- costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

1.12 ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 DEL CODICE CIVILE)

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

1.13 AGGIOTAGGIO (ART. 2637 DEL CODICE CIVILE)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

1.14 OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638 DEL CODICE CIVILE)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle autorità di vigilanza.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

1.15 CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635, COMMA 3 DEL CODICE CIVILE)

Ai fini della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/01, nell'ipotesi di "corruzione tra privati" disciplinata dall'art. 2635 c.c. rilevano comportamenti corruttivi di tipo "attivo".

Tali comportamenti sono riconducibili a casi in cui un soggetto, agendo nell'interesse o a vantaggio dell'Ente presso cui opera, realizzi condotte corruttive "tra privati" attraverso la dazione, l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità non dovuti a individui appartenenti ad altra società o ente privato, causando nocumento a quest'ultimata società o ente.

In particolare, i soggetti la cui corruzione può determinare una responsabilità in capo all'Ente sono

- (i) gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori;
- (ii) i soggetti che nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercitano funzioni direttive da quelle proprie dei soggetti elencati al punto precedente; nonché
- (iii) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti indicati nei due punti precedenti.

1.16 ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635-BIS DEL CODICE CIVILE)

Tale fattispecie può dare luogo a responsabilità amministrativa dell'ente nel caso in cui siano offerti o promessi denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, e tale offerta o promessa non sia accettata.

2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE - REATI SOCIETARI -

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle Fattispecie di attività sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Nella Parte Generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa Parte Speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Fattispecie di attività sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati societari.

3. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

3.1. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare:

1. il sistema di controllo interno;
2. le procedure aziendali e le direttive del Gruppo, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico- funzionale aziendale e organizzativa;
3. le norme inerenti al sistema amministrativo, contabile e finanziario di Neulift S.p.A.;
4. il sistema disciplinare;
5. in generale, la normativa di settore applicabile al caso di specie.

3.2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di Neulift S.p.A. (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

3. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- c) restituire conferimenti al socio o liberarlo dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- d) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- e) acquistare o sottoscrivere azioni proprie fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- f) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- g) procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;
- h) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del socio, del Collegio Sindacale;
- i) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento od ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria, patrimoniale della Società;
- j) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;

Nella gestione degli accordi con terze parti è fatto divieto di:

- a) promettere o effettuare dazioni indebite di denaro o altra utilità;
- b) favorire indebitamente collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi, in quanto indicati dagli interlocutori/referenti privati;

- c) effettuare prestazioni o pagamenti di compensi in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e/o in relazione al tipo di incarico da svolgere dalle prassi vigenti.

4. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI REATI SOCIETARI" AI FINI DEL D. LGS. 231/2001

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai Reati Societari richiamati dall'art. 25-*ter* del D. Lgs. 231/2001, sono le seguenti:

1. PREDISPOSIZIONE DI BILANCI, RELAZIONI, COMUNICAZIONI SOCIALI IN GENERE, NONCHÉ ADEMPIMENTI DI ONERI INFORMATIVI DESTINATI AL MERCATO;
2. GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANI DI CONTROLLO;
3. OPERAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE: GESTIONE DEI CONFERIMENTI, DEI BENI SOCIALI, DEGLI UTILI E DELLE RISERVE, OPERAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI E SUL CAPITALE;
4. COMUNICAZIONE, SVOLGIMENTO E VERBALIZZAZIONE ASSEMBLEE;
5. PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SOCIETÀ CLIENTI PRIVATE.

Sono altresì state individuate le seguenti aree da considerare "*strumentali*" a quelle sopra esaminate in quanto possono costituire supporto e presupposto (finanziario ed operativo) per la commissione dei reati sopra indicati:

1. ATTIVITÀ RELATIVE ALLA SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE;
2. ACQUISTO DI SERVIZI DI CONSULENZA E REALIZZAZIONE DI PARTNERSHIP COMMERCIALI;
3. ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI;
4. GESTIONE DI OMAGGI, DONAZIONI, SPONSORIZZAZIONI, ATTIVITÀ PROMOZIONALI ED EROGAZIONI LIBERALI;
5. GESTIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA;
6. GESTIONE RIMBORSI SPESE ED EROGAZIONE BONUS AI DIPENDENTI.

5. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- **ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME/CIRCOLARI:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA:** i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società (si veda in dettaglio il paragrafo 3.1.1);
- **TRACCIABILITÀ:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.), identificate anche in funzione di specifici criteri di importo e significatività della fornitura e coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati societari e che operano per conto o nell'interesse di Neulift S.p.A., i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati societari previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati societari previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;

- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati societari previsti dal Decreto) (es. clausole risolutive espresse, penali).

6. PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo di cui al capitolo 5, nel disciplinare le Fattispecie di attività sensibili di seguito descritta, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

6.1. PREDISPOSIZIONE DI BILANCI, RELAZIONI, COMUNICAZIONI SOCIALI IN GENERE, NONCHÉ ADEMPIMENTI DI ONERI INFORMATIVI DESTINATI AL MERCATO

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili:

- Predisposizione del Bilancio di Esercizio

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- funzioni di Neulift S.p.A. coinvolte nelle diverse fasi di predisposizione del Bilancio e delle altre relazioni;
- funzioni coinvolte nella redazione dei documenti allegati al Bilancio (Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione);
- modalità di trasmissione formale dei dati;
- la previsione di almeno una riunione tra la società di revisione, il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza prima della seduta del Collegio Sindacale indetta per l'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento, con stesura del relativo verbale;
- la comunicazione all'Organismo di Vigilanza di qualsiasi incarico conferito alla società di revisione o a società ad essa collegate, diverso da quello concernente il controllo contabile e/o la revisione del bilancio.

6.2. GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANI DI CONTROLLO

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili:

- Predisposizione del Bilancio di Esercizio;
- Gestione adempimenti ed operazioni in materia societaria.

La regolamentazione dell'attività di gestione dei rapporti con la società di

revisione deve contenere:

- una esatta individuazione dei responsabili delle attività di ricezione, raccolta, consolidamento e trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dagli organi sociali e dalla società di revisione, nell'ambito delle funzioni coinvolte nella fattispecie di attività sensibile, nel rispetto del principio di segregazione dei compiti;
- la previsione di specifici sistemi di controllo che garantiscano la provenienza, la veridicità e la completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in documenti e/o atti già comunicati a detti soggetti;
- l'obbligo di indire specifiche riunioni di condivisione dei dati e/o delle informazioni trasmesse, al fine di garantire che le stesse siano comprensibili dai soggetti che esercitano il controllo e l'obbligo di verbalizzazione delle relative statuizioni;
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte nel processo e la documentazione e tracciabilità dei singoli passaggi, nell'ottica della massima collaborazione e trasparenza;
- l'obbligo di fornire, con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti dal Collegio Sindacale;
- criteri di selezione della società di revisione contabile e norme per mantenere l'indipendenza della società di revisione, nel periodo del mandato;
- la formalizzazione delle risultanze delle principali riunioni tenute con le società di revisione (ad esempio: quelli di apertura e chiusura lavori).

6.3. OPERAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE: GESTIONE DEI CONFERIMENTI, DEI BENI SOCIALI, DEGLI UTILI E DELLE RISERVE, OPERAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI E SUL CAPITALE

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili, così come riportate nel documento di cui all'allegato 1:

- Predisposizione del Bilancio di Esercizio
- Gestione adempimenti ed operazioni in materia societaria

La regolamentazione dell'attività deve contenere:

- una chiara identificazione di ruoli e responsabilità relativamente alla valutazione dell'operazione, predisposizione della documentazione destinata agli organi sociali;

- il controllo della documentazione a supporto delle delibere degli Organi Sociali;
- l'esistenza di regole di gestione delle operazioni di valutazione, autorizzazione e gestione delle operazioni sul capitale;
- l'archiviazione degli atti di delibera e relativi documenti a supporto predisposti.

6.4. COMUNICAZIONE, SVOLGIMENTO E VERBALIZZAZIONE ASSEMBLEE

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili:

- Gestione adempimenti ed operazioni in materia societaria

La regolamentazione dell'attività deve contenere:

- l'adozione di un regolamento assembleare, che sia adeguatamente diffuso agli azionisti;
- l'adozione di regole per l'esercizio: devono essere definite regole formalizzate per il controllo dell'esercizio del diritto di voto e della raccolta ed esercizio delle deleghe di voto;
- l'esistenza di una disposizione aziendale chiara e formalizzata che identifichi ruoli e responsabilità, relativamente alla trascrizione, pubblicazione ed archiviazione del verbale di Assemblea.

6.5. PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SOCIETÀ CLIENTI PRIVATE

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- una chiara descrizione di compiti, ruoli e responsabilità nella gestione dei rapporti con i clienti;
- la segregazione delle funzioni titolari delle attività di analisi della richiesta del cliente, elaborazione e approvazione dell'offerta;
- la formale autorizzazione come previsto dal sistema di deleghe e procure;
- la segregazione delle funzioni incaricate delle attività di negoziazione con i clienti delle varianti contrattuali (modifica di ordine precedentemente emesso);
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;

- il monitoraggio periodico del servizio erogato in sede di esecuzione del contratto.

6.6. PROCESSI STRUMENTALI

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili:

- Attività relative alla selezione e gestione del personale
- Acquisto di servizi di consulenza e realizzazione di partnership commerciali
- Acquisto di beni e servizi di business
- Gestione di omaggi, donazioni, sponsorizzazioni, attività promozionali ed erogazioni liberali
- Gestione delle spese di rappresentanza
- Gestione rimborsi spese ed erogazione bonus a dipendenti

Nella gestione dei rapporti con gli interlocutori (referenti apicali o soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza degli stessi) di Società private, è fatto divieto di:

- promettere o effettuare dazioni indebite di denaro o riconoscimenti indebiti di altra utilità;
- distribuire omaggi e regali eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale o comunque non conformi alle specifiche procedure aziendali;
- effettuare promesse di assunzione o assunzioni in favore di soggetti segnalati dall'interlocutore/referente privato, al fine di ottenere indebiti benefici o vantaggi derivanti da comportamenti scorretti dell'interlocutore (compimento o omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà alla propria Società di appartenenza, con conseguente nocumento).

Tali divieti si intendono estesi anche a soggetti terzi che agiscano nell'interesse della Società.

Rispetto ai “processi strumentali” alla realizzazione dei rischi in analisi, si applicano i principi nel seguito descritti.

La Società definisce, attraverso opportune policy aziendali, le regole e i criteri da applicare al processo di autorizzazione ed erogazione del rimborso di spese sostenute dai dipendenti.

Le spese di rappresentanza sono rimborsate solo se motivate, pertinenti e coerenti con l’attività svolta, proporzionate alla tipologia di acquisto, validamente documentate e solo se sostenute nel rispetto delle vigenti prescrizioni di legge.

La Società definisce una policy sulla regolamentazione delle liberalità, donazioni e sponsorizzazioni che assicura tutti i controlli necessari al rispetto dei seguenti principi:

- le donazioni e sponsorizzazioni non possono essere effettuate nei confronti di persone fisiche, ma solo a favore di persone giuridiche;
- il potere decisionale per tali iniziative spetta esclusivamente ai soggetti a questo espressamente delegati;
- la Società si impegna a verificare la natura giuridica dei beneficiari, assicurando che le iniziative vengano realizzate solo nei confronti di soggetti che dimostrino credibilità e buona reputazione e che orientino la propria gestione a criteri di eticità e trasparenza;
- nel caso di sponsorizzazioni o donazioni effettuate in denaro, la Società si impegna a non ricorrere all’uso di contanti o metodi di versamento assimilabili;
- in caso di sponsorizzazioni, il rapporto deve basarsi sul principio di congruità tra le prestazioni corrispettive e deve essere formalizzato all’interno di un contratto.

Inoltre, la regolamentazione deve prevedere:

- l’iter autorizzativo delle spese di rappresentanza e/o promozionali e degli omaggi, prevedendo la segregazione dei soggetti tra chi decide, chi autorizza e chi controlla tali spese;
- i possibili beneficiari, i limiti di importo e i livelli autorizzativi relativamente a donazioni e borse di studio;
- la tipologia delle spese di rappresentanza e/o promozionali;
- i limiti massimi delle spese di rappresentanza e/o promozionali;
- la verifica formale dei giustificativi di spesa e la corrispondenza tra i giustificativi di spesa e le spese rendicontate in nota;

- la necessaria documentazione che consenta di risalire all'identità dei beneficiari delle spese di rappresentanza e/o promozionali e degli omaggi.

7. ALTRE REGOLE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI IN GENERE

Saranno inoltre adottati i seguenti presidi integrativi:

- l'esistenza di direttive/norme comportamentali che prevedano l'obbligo di massima collaborazione e trasparenza nei confronti delle autorità pubbliche di vigilanza;
- la tracciabilità ed archiviazione nelle comunicazioni scritte alle autorità pubbliche di vigilanza nonché l'archiviazione delle richieste pervenute;
- l'esistenza di adeguate misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati, quali quelle previste dalle vigenti disposizioni in materia di privacy e dalle best practice internazionali;
- l'esistenza di vincoli formalizzati (es. procedure o circolari interne, clausole contrattuali) per il mantenimento della massima riservatezza per quanto riguarda dati/informazioni/documenti acquisiti da dipendenti e/o consulenti/collaboratori esterni nel corso dell'attività svolta per la Società.

8. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di Neulift S.p.A. potenzialmente a rischio di compimento dei Reati Societari diretti a verificare la conformità delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A titolo esemplificativo, tali verifiche potranno avvenire mediante:

- l'intervista a soggetti apicali e responsabili delle Aree Sensibili, al fine di valutarne l'operato complessivo;
- la selezione e la verifica – anche per mezzo di collaboratori dell'Organismo – di commesse, al fine di verificare che il processo che va dalla fase precontrattuale alla fase di fatturazione finale si svolga nel pieno rispetto dei principi, delle misure e delle regole di condotta riportate nel presente capitolo.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente alle Fattispecie di attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza riferisce di detti controlli al Consiglio di Amministrazione.

- PARTE SPECIALE -
SALUTE E SICUREZZA

EATIIN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SULL AVORO

1. LE FATTISPECIE DI REATO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO RICHIAMATE DAL D. LGS. 231/2001

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del Decreto, citiamo qui di seguito i reati alla cui commissione da parte di soggetti riconducibili alla Società è collegato il regime di responsabilità a carico della stessa Società previsti dall'art. 25-*septies* (*Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*) del D. Lgs. 231/2001.

L'articolo 25-*septies* (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della igiene e della salute sul lavoro) del Decreto prevede il seguente regime:

"1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del Decreto Legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza nel lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a

500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi."

Le sanzioni interdittive richiamate dalla norma in esame sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione/revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sempre in tema di sanzioni interdittive, occorre poi riferirsi alle disposizioni (generali) di cui agli artt. 13 e 16 D. Lgs. 231/2001. In particolare un peso determinante acquista la condizione posta dall'art. 13, comma 1, lett. a), D. Lgs. 231/2001, ossia la possibilità di applicare le sanzioni interdittive quando "l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando in questo caso la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative".

Pertanto, il criterio di attribuzione della responsabilità rimane ancorato ai presupposti rappresentati dall'interesse o vantaggio in capo alla società, nonché alla commissione del reato da parte di uno dei soggetti che si trovino, con la stessa, in una delle posizioni indicate nell'art. 5 del D. Lgs. 231/01 (soggetti apicali e persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali).

E' opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 43 del codice penale, è colposo, o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Il D. Lgs. 81/2008, all'art. 30, ha indicato le caratteristiche e i requisiti che deve possedere un modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,

delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Secondo l'art. 30 del D. Lgs. 81/2008, il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D. Lgs. 231/2001 deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Inoltre, il modello organizzativo e gestionale deve prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nello stesso;
- un autonomo sistema di supervisione e controllo sullo svolgimento delle suddette attività.

Inoltre il 5 comma del medesimo art. 30 dispone che: "In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti".

1.1. OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.)

La fattispecie in esame si realizza quando si cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

1.2. LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME (ART. 590 C.P.)

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, è perseguibile d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale è:

- **GRAVE:**
 1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
 2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.
- **GRAVISSIMA SE DAL FATTO DERIVA:**
 1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
 2. la perdita di un senso;
 3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
 4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

2. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D. LGS. 231/2001

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare quali attività ritenute sensibili con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-*septies* del D. Lgs. 231/2001 quelle relative a:

1. **PIANIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI:** si tratta delle attività di pianificazione delle attività per la gestione del servizio di prevenzione e protezione.
2. **ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO:** si tratta delle attività relative alla organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
3. **SISTEMA DI DELEGHE DI FUNZIONI:** l'attività sensibile è quella relativa alla realizzazione di un adeguato sistema di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza.
4. **INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI:** si tratta dell'attività di periodica valutazione dei rischi in tema di sicurezza e salute dei lavoratori al fine di: i) individuare i pericoli e valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e nell'espletamento dei compiti assegnati; ii) identificare le misure in atto per la prevenzione ed il controllo dei rischi e per la protezione dei lavoratori; iii) definire il piano di attuazione di eventuali nuove misure ritenute necessarie.
5. **GESTIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI:** si tratta delle attività relative alla attuazione e alla gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.
6. **ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE:** si tratta della gestione di un sistema interno di diffusione delle informazioni tale da garantire a tutti i livelli aziendali un corretto approccio alle tematiche riguardanti la sicurezza e la salute.
7. **ATTIVITÀ DI FORMAZIONE:** consiste nell'attivazione e nella gestione di piani sistematici di formazione e sensibilizzazione con la partecipazione periodica di tutti i dipendenti e di seminari di aggiornamento per i soggetti che svolgono particolari ruoli.
8. **RAPPORTI CON I FORNITORI:** si tratta dell'attività di gestione dei rapporti con i fornitori coinvolti nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro.
9. **GESTIONE DEGLI ASSET AZIENDALI:** si tratta dell'attività di gestione degli asset, che ne garantiscano integrità e adeguatezza con riferimento agli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro.
10. **ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO:** si tratta della gestione dell'attività di monitoraggio sistemico e continuo dei dati/indicatori che rappresentano

le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il sistema e dell'implementazione delle eventuali azioni correttive.

11. **AUDIT:** si tratta della gestione dei meccanismi di controllo (audit, ispezioni, ecc.) per verificare:
 - i) la corretta applicazione di politiche, programmi e procedure applicati;
 - ii) la chiara definizione, la comprensione, la condivisione e l'operatività delle responsabilità organizzative;
 - iii) la conformità dei prodotti e delle attività industriali alle leggi ed alle norme interne;
 - iv) l'identificazione degli eventuali scostamenti e la regolare attuazione delle relative azioni correttive;
 - v) l'identificazione e il controllo di tutte le situazioni di rischio conoscibili;
 - vi) l'assicurazione della continuità nel tempo della conformità;
 - vii) l'adeguato controllo dei fattori di impatto sul personale generati dalla attività industriale del sito e l'adeguato monitoraggio e registrazione degli effetti.

3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema dei controlli prevede con riferimento alle attività sensibili individuate:

- *standard* di controllo "GENERALI", presenti in tutte le attività sensibili;
- *standard* di controllo "SPECIFICI", applicati a determinate attività sensibili.

Si sottolinea che la Società ha implementato un sistema di gestione della sicurezza e salute definito conformemente ai British Standard OHSAS 18001:2007 e considerando le Linee Guida SGSL UNI INAIL del 2001.

Il manuale del sistema di gestione è riportato in allegato (ALL. 2).

3.1. STANDARD DI CONTROLLO GENERALI

Gli *standard* di controllo di carattere generale da considerare ed applicare con riferimento a tutte le attività sensibili individuate sono i seguenti:

- **ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME/CIRCOLARI:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili organiche con lo scopo di regolamentare tutte le attività della Società, in coerenza con la politica e le linee guida aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- **POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA:** i poteri autorizzativi e di firma devono:
i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
- **TRACCIABILITÀ E ARCHIVIAZIONE:** lo standard concerne l'esistenza di una procedura che individui ruoli e responsabilità per la trascrizione, la tracciabilità e l'archiviazione della documentazione aziendale e dei libri obbligatori relativi alla salute e alla sicurezza. Ogni operazione relativa all'attività sensibile deve, ove possibile, essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, deve essere disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

Oltre ai suddetti standard di controllo generali, ed in aggiunta a quanto previsto dai successivi paragrafi della presente parte speciale, si rimanda alle

procedure aziendali pubblicate all'interno del Manuale della Qualità con specifico riferimento al tema relativo alla salute e sicurezza sul lavoro.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori esterni, consulenti, partner, fornitori, ecc.), identificate anche in funzione di specifici criteri di importo e significatività della fornitura e coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime e che operano per conto o nell'interesse di Neulift S.p.A., i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione stabiliti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati di lesioni personali colpose e omicidio colposo previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati di lesioni personali colpose e omicidio colposo previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, alle prescrizioni previste in materia di sicurezza, salute e igiene sul lavoro) (es. clausole risolutive espresse, penali).

3.2. STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI

Qui di seguito sono elencati gli ulteriori *standard* di controllo individuati per specifiche attività sensibili.

1. PIANIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili:

- Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele

previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni.

Relativamente all'attività sensibile di "PIANIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI", lo standard di controllo specifico è il seguente:

- **PIANI E PROGRAMMI SPECIFICI:** lo *standard* prevede l'esistenza di budget, di piani annuali e pluriennali degli investimenti e di programmi specifici al fine di identificare e allocare le risorse necessarie per il raggiungimento di obiettivi a breve/medio/lungo termine in materia di salute e sicurezza.
2. **ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili:

- Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni

Relativamente all'attività sensibile DI "ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO", gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti:

- **DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE:** lo *standard* prevede l'esistenza di disposizioni organizzative: i) emanate ed approvate dagli organi societari delegati che definiscano il Piano di prevenzione e protezione, le Modalità di Attuazione e il relativo Monitoraggio; ii) che disciplinino ruoli, responsabilità e modalità di gestione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'organizzazione. In particolare, lo *standard* concerne l'esistenza di disposizioni organizzative operative atte a definire, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia:
 - i requisiti e gli *skill* specifici del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (c.d. "RSPP") e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione (c.d. "ASPP") in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 32 del D. Lgs. 81/2008;
 - le competenze minime, il numero, i compiti e le responsabilità dei lavoratori addetti ad attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso;
 - il processo di nomina e la relativa accettazione da parte del Medico Competente, con evidenziazione delle modalità e della tempistica in caso di avvicendamento nel ruolo in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 32 del D. Lgs. 81/2008;

- lo stanziamento su base annuale, di un budget a copertura di tutte le spese relative alla sicurezza, prevenzione e protezione che risultino necessarie per adempiere a tutti gli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008. L'ammontare del budget viene definito sulla base di un report elaborato dal Responsabile aziendale per la Sicurezza, Prevenzione e Protezione entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

3. SISTEMA DI DELEGHE DI FUNZIONI

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili:

- Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni

Relativamente alla predisposizione di un sistema di deleghe di funzioni, gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti:

- **REQUISITI FORMALI E SOSTANZIALI DELLE DELEGHE:** lo *standard*, in conformità all'articolo 16 del D. Lgs. 81/2008, prevede che i) la delega risulti da atto scritto recante data certa, ii) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; iii) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; iv) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; v) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto; vi) che alla delega sia data idonea pubblicità; vii) che la delega abbia ad oggetto attività "delegabili", escluse pertanto la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e la nomina del Responsabile aziendale per la Sicurezza, Prevenzione e Protezione, che si configurano quali attività ricadenti esclusivamente sul datore di lavoro.
- **MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DELLE DELEGHE:** lo *standard* concerne la predisposizione di un adeguato sistema di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza secondo i principi di: a) effettività - sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato; b) idoneità tecnico-professionale del delegato; c) vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza; d) certezza, specificità e consapevolezza.
- **POTERI E COMPITI DEL SOGGETTO DELEGATO:** lo *standard* concerne la sussistenza in capo al soggetto delegato: i) di poteri decisionali coerenti con le deleghe formalizzate assegnate; ii) di un *budget* per l'efficace adempimento delle funzioni delegate; iii) di un obbligo di

rendicontazione formalizzata, con modalità prestabilite, sulle funzioni delegate sufficienti a garantire un'attività di vigilanza senza interferenze.

La Società ha inoltre predisposto un opportuno sistema di deleghe e poteri, al fine di garantire il corretto e completo espletamento di tutti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

4. INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili:

- Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni

Relativamente all'attività sensibile di "INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI", gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti:

- **DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI:** lo standard concerne l'individuazione dei requisiti necessari alla predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi (c.d. "DVR") e l'identificazione dei soggetti preposti, le modalità operative di redazione del DVR, le responsabilità per la verifica e l'approvazione dei contenuti dello stesso, le attività per il monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle azioni a tutela della salute e sicurezza al fine di riesaminare i rischi e provvedere all'aggiornamento dello stesso documento.
In particolare la valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.
 - a) Il DVR deve avere data certa e contenere: una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione;
 - b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
 - c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
 - d) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la

sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

e) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

- **DUVRI**: lo standard concerne l'individuazione dei requisiti necessari alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (c.d. "DUVRI") nel caso in cui Neulift, in qualità di Committente, appalti a terzi lo svolgimento di attività – erogazione servizi o esecuzione di lavori. Il DUVRI deve elencare tutti i possibili rischi di interazione che possano insorgere in relazione alle attività proprie di Neulift e di quelle dell'Appaltatore.

In particolare, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, NEULIFT i) verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi acquisendo l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, e ii) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Il DUVRI deve essere allegato al contratto di appalto o d'opera.

- **PIANO OPERATIVO PER LA SICUREZZA – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO**: lo standard concerne l'individuazione dei requisiti necessari alla predisposizione del Piano Operativo per la Sicurezza (c.d. POS) e del conseguente Piano di Sicurezza e di Coordinamento (c.d. "PSC") nel caso di lavori o interventi effettuati su cantieri temporanei o mobili nelle fattispecie in cui Neulift sub-appalti a terzi tutte o parte di proprie attività. Il PSC è parte integrante del contratto di appalto.

Lo standard prevede, inoltre, l'identificazione dei soggetti preposti, le modalità operative di redazione dei documenti, le responsabilità per la verifica e l'approvazione dei contenuti dello stesso, le attività per il monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle azioni a tutela della salute e sicurezza al fine di riesaminare i rischi e provvedere all'aggiornamento dello stesso documento in relazione alle evoluzioni dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute ed alla concomitanza di attività professionali svolte sullo stesso cantiere da diverse imprese.

Prima dell'inizio dei lavori Neulift, in qualità di impresa affidataria, trasmette il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi operanti in sub-appalto; il PSC è integrato con i POS delle singole imprese esecutrici.

- **ARCHIVIAZIONE**: lo standard concerne l'individuazione di ruoli e responsabilità per la trascrizione, la tracciabilità e l'archiviazione della documentazione aziendale e dei libri obbligatori relativi alla salute e alla sicurezza.

5. GESTIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili:

- Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni

Relativamente all'attività sensibile di "GESTIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI", Neulift, in persona del proprio Legale Rappresentante, nella veste di "datore di lavoro", organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della Società in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 31-35 del D. Lgs. 81/2008. Pertanto Neulift garantisce che i RSPP e gli ASPP abbiano i requisiti di cui all'articolo 32 del decreto di cui sopra, siano in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda, dispongano di mezzi e di tempo adeguati allo svolgimento dell'incarico e frequentino i corsi di formazione secondo gli indirizzi definiti dalla Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome.

6. ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili:

- Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni

Con riferimento all'attività di informazione, gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti:

- **RIUNIONI PERIODICHE:** lo *standard* prevede la predisposizione di un calendario che preveda riunioni periodiche degli attori coinvolti per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche salute e sicurezza. Tali riunioni, fissate almeno una volta all'anno e in ogni caso se ne profili la necessità, vedono coinvolti il datore di lavoro, il RSPP, RLS ed il medico competente, al fine di riesaminare/aggiornare il DVR, analizzare il trend di infortuni, malattie professionali, i criteri di scelta dei dispositivi per la protezione individuali, i programmi di formazione/informazione, e più genericamente, al fine di elaborare o suggerire azioni di miglioramento. Al termine delle riunioni viene redatto il verbale che è a disposizione dei partecipanti per la consultazione.
- **PROCEDURA:** lo *standard* concerne l'esistenza di una procedura che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative relativamente alla diffusione ai lavoratori: i) delle informazioni periodiche; ii) delle informazioni in caso di pericolo grave e immediato.
- **RAPPORTI CON IL MEDICO COMPETENTE:** lo *standard* concerne l'esistenza di una disposizione organizzativa che disciplini l'informativa al medico competente relativamente ai processi e rischi connessi all'attività produttiva.

7. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili:

- Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni

Con riferimento all'attività di formazione, lo *standard* di controllo specifico è il seguente:

- **PROCEDURA:** lo *standard* concerne l'esistenza di una procedura che preveda, tra l'altro: i) ruoli e responsabilità nel processo di gestione delle attività di formazione; ii) tempistica delle attività formative ai fini della prevenzione e protezione (es.: assunzione, trasferimento o cambiamento

di mansioni, inserimento di nuove professionali, insorgenza nuovi rischi etc.); iii) ambito, contenuti e modalità della formazione di tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche della salute e della sicurezza in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa (es. lavoratori, RSPP, rappresentante sicurezza, ecc.).

I corsi devono prevedere moduli sui concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza, nonché sui rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni e conseguenti misure e procedure di prevenzione o protezione caratteristici del settore o del comparto aziendale.

In particolare il progetto formativo sulla sicurezza adottato da Neulift prevede, tra gli altri, corsi specialistici su rischi amianto, rischi elettrici, biologici e rumori, addestramento sui DPI e caduta dall'alto, responsabilità e compiti dei preposti. La partecipazione ai corsi in oggetto è obbligatoria in tutti i casi di assunzione, modifica delle mansioni lavorative, introduzione di nuove attrezzature di lavoro, nuove tecnologie, sostanze o preparati pericolosi; al di fuori di tali casi i responsabili diretti provvedono a segnalare eventuali fabbisogni formativi dei propri collaboratori alla Direzione Tecnica.

il RSPP con la Direzione Tecnica i) predispone l'elenco dei discenti in considerazione delle segnalazioni ricevute, ii) raccoglie ed archivia la lista presenze dei lavoratori presenti ai corsi.

NEULIFT garantisce in ogni caso corsi di formazione specifici per coloro che rivestono il ruolo di RSPP, ASPP, preposti, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e primo soccorso.

8. RAPPORTI CON I FORNITORI

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili:

- Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni

Con riferimento all'attività sensibile di gestione dei rapporti con i fornitori, lo *standard* di controllo specifico è il seguente:

- **PROCEDURA DI QUALIFICA:** lo *standard* concerne l'esistenza di una procedura di qualifica dei fornitori che tenga conto della rispondenza di quanto fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela ambientale, della salute e della sicurezza.

In considerazione di quanto sopra riportato Neulift ha adottato una procedura di selezione dei Fornitori, articolata in una prima fase di 'certificazione', ossia raggiungimento da parte del Fornitore di un punteggio minimo di qualificazione, ed in una successiva di 'omologazione', a seguito dell'attribuzione di un ulteriore punteggio assegnato al Fornitore che abbia eseguito una o più prestazioni da parte delle Funzioni interne dell'Azienda. La check-list contenente i dati relativi ai Fornitori prevede una specifica sezione sul rispetto dei requisiti previsti dalla normativa in tema di sicurezza.

Nei casi in cui Neulift, in qualità di appaltatore di un'opera o di un servizio, decida, nei limiti consentiti dalle disposizioni di volta in volta vigenti, di sub-appaltare a terzi in tutto o in parte dette attività, i potenziali fornitori - prima della sottoscrizione del contratto di sub-appalto - sono tenuti a presentare la documentazione di cui all'Allegato XVII del D. Lgs. 81/2008 tra cui iscrizione alla Camera di Commercio e Artigianato, DVR, DURC, elenco dei lavoratori risultanti da libro matricola, elenco DPI. Tale documentazione è raccolta prima della sottoscrizione del contratto ed archiviata presso la Funzione di competenza. Nel caso di documentazione soggetta a rinnovi (i.e.: DURC), la raccolta della documentazione viene effettuata direttamente dal personale di NEULIFT operante sul territorio ed archiviata presso l'area di competenza.

9. GESTIONE DEGLI ASSET AZIENDALI

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili, così come riportate nel documento di cui all'allegato 1:

- Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni

Neulift, attraverso le figure dei preposti ai fini della scelta dei Dispositivi di Protezione Individuale (i.e.: DPI), effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi, individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI, valuta - sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI - le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato, aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:

- a) entità del rischio;

- b) frequenza dell'esposizione al rischio;
- c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
- d) prestazioni del DPI.

Infine Neulift, attraverso i preposti, mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante, provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, conformemente alle informazioni del fabbricante, fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori, destina ogni DPI ad un uso personale, informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge, assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI. Al termine delle singole operazioni di verifica e manutenzione, il preposto redige apposito verbale con le risultanze dell'audit.

Eventuali deficienze dei mezzi, delle attrezzature di lavoro e dei DPI sono segnalate tempestivamente al RSPP.

10. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili:

- Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni

Con riferimento all'attività sensibile di monitoraggio, lo *standard* di controllo specifico è il seguente:

- **PROCEDURA:** lo *standard* concerne il monitoraggio sistemico e continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il sistema di prevenzione e protezione che preveda, tra l'altro: i) ruoli e responsabilità; ii) la definizione e la formalizzazione di specifici indicatori di *performance* relativamente alle attività di gestione del Sistema di Prevenzione e Protezione che consentano di valutarne l'efficacia e l'efficienza.; iii) la disciplina delle attività di monitoraggio; iv) l'analisi/implementazione delle eventuali azioni correttive per eventuali carenze nel sistema.

11. AUDIT

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili:

- Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni

Con riferimento all'attività sensibile di gestione dell'attività di *audit*, gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti:

- **DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA:** lo *standard* concerne l'esistenza di una disposizione organizzativa che disciplini il campo di applicazione, la frequenza, la metodologia, le competenze, i ruoli e le responsabilità e i requisiti per la conduzione delle attività di audit e la registrazione e la comunicazione dei risultati sull'effettiva ed efficace applicazione delle soluzioni tecniche e organizzative atte alla gestione e al controllo di tutti gli aspetti operativi, che tengano conto delle prescrizioni legali e dei regolamenti aziendali.
- **VERIFICHE SISTEMATICHE:** lo *standard* concerne l'esistenza di sistematiche verifiche dello stato di attuazione delle misure adottate atte a mitigare il rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori con la previsione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dalle suddette specifiche soluzioni tecniche e organizzative e la verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle suddette azioni correttive.
- **REPORT:** lo *standard* concerne l'esistenza di una disposizione organizzativa che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative del *reporting* periodico relativo alle attività svolte al fine di valutare l'efficacia e l'adeguatezza del sistema nei confronti dell'Alta Direzione e dell'Organismo di Vigilanza.

4. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di Neulift S.p.A. potenzialmente a rischio di compimento dei reati in materia di salute e sicurezza diretti a verificare la conformità delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento. A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

A titolo esemplificativo, tali verifiche e controlli possono avvenire mediante l'intervista a soggetti applicativi e responsabili delle Aree Sensibili, al fine di valutarne l'operato complessivo rispetto ai principi e presidi posti, nonché mediante l'esame della documentazione rilevante, quali, ad esempio, risultanze dei *report* sugli *audit* effettuati, formazione svolta, DVR.

L'Organismo di Vigilanza riferisce di detti controlli al Consiglio di Amministrazione.

- PARTE SPECIALE -
DELITTI INFORMATICI
E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

I DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

1. I DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI RICHIAMATI
DALL'ARTICOLO 24 BIS DEL D. LGS. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 24-*bis* del D. Lgs. 231/2001.

1.1. DOCUMENTI INFORMATICI (ART. 491 BIS DEL CODICE PENALE)

Questo reato si realizza nel caso di compimento di una condotta illecita di falso relativamente a documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria. In particolare, le falsità concernenti documenti e atti informatici rilevano ai fini del D. Lgs. 231/2001, se riferite alle disposizioni indicate dal capo stesso e riferite agli atti pubblici e alle scritture private, che per semplicità, si riportano di seguito.

- Art. 476 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici: vi incorre il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.
- Art. 477 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative: vi incorre il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
- Art. 478 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti: vi incorre il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità

è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

- Art. 479 c.p. - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici: vi incorre il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.
- Art. 480 c.p. - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative: vi incorre il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
- Art. 481 c.p. - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità: vi incorre chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.
- Art. 482 c.p. - Falsità materiale commessa dal privato: se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.
- Art. 483 c.p. - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico: vi incorre chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.
- Art. 484 c.p. - Falsità in registri e notificazioni: vi incorre chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00.
- Art. 487 c.p. - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico: vi incorre il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.

- Art. 488 c.p. - Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali: ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.
- Art. 489 c.p. - Uso di atto falso: chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. vi incorre chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.
- Art. 490 c.p. - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri: chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute..
- Art. 492 c.p. - Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti: agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.
- Art. 493 c.p. - Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico: le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

1.2. ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615 TER CODICE PENALE)

Questo reato si realizza tramite la condotta di un soggetto che si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- per la fattispecie sopraccitata, la pena è generalmente della reclusione fino a quattro anni e il delitto si punisce a querela della persona offesa;
- la pena è, invece, della reclusione da uno a cinque anni e si procede d'ufficio: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione

dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti;

- la pena è della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni, nonché si procede d'ufficio, se, rispettivamente, l'introduzione abusiva o il mantenimento contro la volontà dell'avente diritto, riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

1.3. DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615 QUATER CODICE PENALE)

La fattispecie si concretizza allorché un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena è della reclusione sino ad un anno e della multa sino a 5.164 euro, aumentata se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater.

1.4. DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMatico O TELEMatico (ART. 615 QUINQUES DEL CODICE PENALE)

Il reato consiste nella condotta messa in atto da soggetto che, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da

chiunque;

- la pena è della reclusione sino a due anni e della multa sino a euro 10.329 euro.

1.5. INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617 QUATER DEL CODICE PENALE)

Tale reato consiste nell'intercettazione, nell'impedimento o nell'interruzione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni;
- salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle sopraccitate comunicazioni;
- i delitti sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

1.6. INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE OD INTERRUPTORE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617 QUINTES DEL CODICE PENALE)

Questo reato condanna la condotta di quei soggetti che, fuori dai casi consentiti dalla legge, installano apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena è della reclusione da uno a quattro anni; mentre della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

1.7. DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635 BIS DEL CODICE PENALE)

Il reato condanna la condotta dei soggetti che distruggono, deteriorano, cancellano, alterano o sopprimono informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede a querela della persona offesa;
- se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

1.8. DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635 TER DEL CODICE PENALE)

Tale condotta criminosa consiste nella commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena è della reclusione da uno a quattro anni;
- se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni;
- se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

1.9. DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635 QUATER DEL CODICE PENALE)

Tale delitto punisce la condotta del soggetto che, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte,

inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena è della reclusione da uno a cinque anni;
- se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

1.10. DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635 QUINQUIES DEL CODICE PENALE)

Strutturalmente questa ipotesi criminosa è simile a quella trattata al punto precedente, ad eccezione del fatto che le sopraccitate condotte sono dirette a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena è della reclusione da uno a quattro anni;
- se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni;
- se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

1.11. FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA (ART. 640 QUINQUIES DEL CODICE PENALE)

Il reato si concretizza qualora il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Si precisa che la pena è della reclusione fino a tre anni e della multa da 51 a 1.032 euro.

2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE – DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI -

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle Fattispecie di attività sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Nella Parte Generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa Parte Speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Fattispecie di attività sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei delitti informatici e di trattamento illecito di dati.

3. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

3.1. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione e all'utilizzo dei sistemi informativi aziendali, i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare:

1. il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa;
2. le norme inerenti la gestione e l'utilizzo dei sistemi informativi di Neulift S.p.A.;
3. il sistema disciplinare;
4. in generale, la normativa applicabile.

3.2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di Neulift S.p.A. (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-*bis* del D. Lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

1. impegnarsi a non rendere pubbliche tutte le informazioni loro assegnate per l'utilizzo delle risorse informatiche e l'accesso a dati e sistemi (avuto particolare riguardo allo username ed alla password, anche se superata, necessaria per l'accesso ai sistemi dell'Azienda);
2. attivare ogni misura ritenuta necessaria per la protezione del sistema, evitando che terzi possano avere accesso allo stesso in caso di allontanamento dalla postazione (uscita dal sistema o blocco dell'accesso tramite password);

3. accedere ai sistemi informativi unicamente a mezzo dei codici identificativi assegnati al singolo soggetto e provvedere, entro le scadenze indicate dal Responsabile Sistemi Informativi, alla modifica periodica della password;
4. astenersi dal porre in essere qualsivoglia comportamento che possa mettere a rischio la riservatezza e/o l'integrità dei dati aziendali;
5. assicurare la veridicità delle informazioni contenute in qualsivoglia atto e/o documento informatico.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) intraprendere azioni atte a superare le protezioni applicate ai sistemi informativi aziendali;
- b) installare alcun programma, anche se attinente all'attività aziendale, senza aver prima interpellato il proprio Responsabile gerarchico;
- c) accedere alla rete aziendale, attraverso una connessione alternativa rispetto a quelle messe a disposizione da parte dell'Azienda, al fine di eludere il sistema di accesso protetto implementato;
- d) accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi di terzi, ovvero alterarne in alcun modo il loro funzionamento, al fine di ottenere e/o modificare, senza diritto, dati, programmi o informazioni;

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.), identificate anche in funzione di specifici criteri di importo e significatività della fornitura, e coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai delitti informatici e trattamento illecito di dati, operanti per conto o nell'interesse di Neulift S.p.A., i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti informatici e di trattamento illecito di dati previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti informatici e di trattamento illecito di dati previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da

parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti informatici e di trattamento illecito di dati previsti dal Decreto) (es. clausole risolutive espresse, penali).

4. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI" AI FINI DEL D. LGS. 231/2001

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai Delitti informatici e di trattamento illecito di dati richiamati dall'art. 24-*bis* del D. Lgs. 231/2001, sono le seguenti:

1. UTILIZZO DI RISORSE E INFORMAZIONI DI NATURA INFORMATICA O TELEMATICA, OVVERO DI QUALSIASI ALTRA OPERA DELL'INGEGNO PROTETTA DA DIRITTO D'AUTORE (con particolare riferimento alle occasioni di reato "Gestione delle informazioni relative all'accesso alle risorse informatiche, ai dati ed ai sistemi info-telematici" e "Invio telematico di atti, documenti e scritture").

5. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- **ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME/CIRCOLARI:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA:** i poteri autorizzativi e di firma devono:
i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- **TRACCIABILITÀ:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

6. PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo di cui al capitolo 5, nel disciplinare le Fattispecie di attività sensibili di seguito descritta, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

6.1. UTILIZZO DI RISORSE E INFORMAZIONI DI NATURA INFORMATICA O TELEMATICA

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- l'implementazione di un approccio di governance dei sistemi informativi aziendali improntato al rispetto degli standard di sicurezza attiva e passiva, volti a garantire l'identità degli utenti e la protezione, la confidenzialità, l'integrità e la disponibilità dei dati. In particolare Neulift ha implementato un sistema centralizzato per la gestione delle componenti software, che, pertanto, non possono essere aggiornate o modificate in alcun modo da parte del singolo utente;
- la possibilità di accedere ai sistemi informativi solo previa opportuna identificazione da parte dell'utente, a mezzo username e password assegnati originariamente dall'Azienda. Per i sistemi di identificazione e accesso Neulift ha definito un iter tale per cui ogni utente ha necessità di inserire una password - costituita da un codice alfanumerico con un numero minimo di caratteri - per "loggarsi" e accedere ai sistemi;
- l'obbligo di cambiamento della password, a seguito del primo accesso, e la periodicità di modifica della suddetta password, a seconda della frequenza di utilizzo e della criticità dei dati cui si accede per mezzo della stessa. In particolare il sistema informativo di Neulift prevede che ciascun utente modifichi la propria password periodicamente e comunque non oltre 60 giorni dalla registrazione. Qualora l'utente non provveda alla modifica di propria iniziativa, il sistema è strutturato in modo da inviare in automatico alert preliminari alcuni giorni prima che la password scada. Decorso anche questo termine, il sistema obbliga l'utente al cambio password per poter accedere al sistema;
- il monitoraggio, con frequenza periodica, di tutti gli accessi e le attività svolte sulla rete aziendale nei limiti e con le modalità di cui alla vigente normativa³⁸;

³⁸ A titolo esemplificativo la Legge n. 300 del 1970 e successive modifiche ("Statuto dei Lavoratori") ed il Provvedimento del Garante Privacy del 1° marzo 2007 per l'uso della posta elettronica e di internet nel rapporto di lavoro.

- la registrazione e la verifica di tutti gli accessi e le attività svolte sulla rete aziendale da remoto, nei limiti e con le modalità di cui alla vigente normativa³⁹. In particolare gli utenti autorizzati da Neulift hanno la possibilità di accedere alla rete da remoto tramite check-point VPN - previa espressa autorizzazione del Responsabile gerarchico, oppure utilizzando esclusivamente la mail, con l'autorizzazione del Responsabile gerarchico e dopo aver seguito un corso sulla sicurezza informatica;
- l'implementazione di un sistema di segregazione per l'utilizzo di determinati software strumentali alla gestione di specifiche attività. In particolare Neulift ha implementato un sistema centralizzato di profilazione delle utenze settata sui ruoli per garantire il controllo dell'accesso e dell'utilizzo degli applicativi.
La profilazione delle utenze è definita sulla base di matrici predisposte da un Legale rappresentante, le quali mettono in relazione le singole job-position ai poteri attribuiti alle risorse che le ricoprono.
Inoltre, il Legale Rappresentante comunica tutte le assunzioni e le cessazioni, nonché tutti i passaggi di stato/mansioni che possono impattare sulla gestione delle utenze informatiche, in modo che vengano attivate tutte le utenze necessarie. Si sottolinea che, al fine di abilitare le utenze, è necessaria l'autorizzazione di un Legale Rappresentante o di soggetto da questi delegato.
La cessazione dei rapporti lavorativi comporta la disattivazione delle utenze. E' previsto in ogni caso che, decorsi 60 giorni dalla data di ultimo utilizzo, le utenze vengano comunque disattivate.

³⁹ Cfr Nota precedente

7. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di Neulift S.p.A. potenzialmente a rischio di compimento dei delitti informatici e di trattamento illecito di dati diretti a verificare la conformità delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A titolo esemplificativo, tali verifiche e controlli possono avvenire mediante l'intervista a soggetti applicativi e responsabili delle Aree Sensibili, al fine di valutarne l'operato complessivo rispetto ai principi e presidi posti, nonché mediante l'esame della documentazione rilevante.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le Fattispecie di attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza riferisce di detti controlli al Consiglio di Amministrazione.

- PARTE SPECIALE -
DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE
DEL DIRITTO D'AUTORE

I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1. I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-NONIES DEL D. LGS. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-*nonies* del D. Lgs. 231/2001.

1.1. DIFFUSIONE IN TUTTO O IN PARTE DI UN'OPERA DELL'INGEGNO PROTETTA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI RETI TELEMATICHE (ART. 171, I COMMA, LETTERA A-BIS DELLA LEGGE 633/1941)

La fattispecie di reato in oggetto si concretizza quando un soggetto viola il diritto di autore, diffondendo - attraverso l'utilizzo di reti telematiche - in tutto o in parte opere dell'ingegno protette.

Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena prevista è la multa da euro 51 a euro 2.065. Tuttavia è prevista la possibilità che l'autore del reato in esame, al fine di estinguerlo, possa pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della multa di euro 2.065 prevista;
- la pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se il reato è commesso nei confronti di un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

1.2. GESTIONE ABUSIVA DI PROGRAMMI PER ELABORATORI E DI BANCHE DATI PROTETTE (ART. 171-BIS DELLA LEGGE 633/1941)

Il reato in questione si realizza quando, al fine di trarne profitto, sono integrate condotte finalizzate a duplicare abusivamente, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - programmi per elaboratori e contenuti di banche dati protette.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- le pene previste per questi reati sono la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 2.582 a euro 15.493;
- la pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è considerato di rilevante gravità.

1.3. GESTIONE ABUSIVA DI OPERE A CONTENUTO LETTERARIO, MUSICALE, MULTIMEDIALE, CINEMATOGRAFICO, ARTISTICO (ART. 171- TER DELLA LEGGE 633/1941)

Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a duplicare abusivamente, importare, distribuire, vendere, noleggiare, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - qualsiasi opera protetta dal diritto d'autore e da diritti connessi, incluse opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- le pene previste sono la reclusione da sei mesi a tre anni ovvero da uno a quattro anni a seconda dei casi, e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493;
- la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

1.4. GESTIONE IMPROPRIA DI SUPPORTI ESENTI DA OBBLIGHI DI CONTRASSEGNO OVVERO NON ASSOLVIMENTO FRAUDOLENTO DEGLI OBBLIGHI DI CONTRASSEGNO (ART. 171- SEPTIES DELLA LEGGE 633/1941)

Il reato in questione si realizza quando i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, non comunicano alla stessa società entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti

medesimi ovvero quando questi soggetti dichiarano falsamente di aver assolto agli obblighi di contrassegno.

Si precisa che:

- tale condotta può essere realizzata da produttori o importatori dei supporti;
- le pene previste sono la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 2.582 a euro 15.493.

1.5. GESTIONE ABUSIVA O COMUNQUE FRAUDOLENTA DI APPARATI ATTI ALLA DECODIFICAZIONE DI TRASMISSIONI AUDIOVISIVE AD ACCESSO CONDIZIONATO (ART. 171- OCTIES DELLA LEGGE 633/1941)

Il reato in questione si realizza quando, a fini fraudolenti, sono integrate condotte finalizzate a produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- le pene previste sono la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 2.582 a euro 25.822;
- la pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE -

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle Fattispecie di attività sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Nella Parte Generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l’attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa Parte Speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Fattispecie di attività sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei delitti in materia di violazione del diritto d’autore.

3. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

3.1. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE

Nell'espletamento di tutte le operazioni direttamente o indirettamente connesse alle tematiche inerenti il diritto d'autore, i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare:

1. il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa
2. le norme inerenti la gestione e l'utilizzo dei sistemi informativi di Neulift S.p.A.;
3. il sistema disciplinare;
4. in generale, la normativa applicabile.

Al fine di rendere maggiormente comprensibile la presente parte speciale da parte di tutti i destinatari della stessa, si riporta di seguito una breve esemplificazione delle opere protette dalla Legge 633/1941, che disciplina il diritto d'autore.

La sopracitata normativa genericamente protegge:

- tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione;
- i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399;
- le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

Più dettagliatamente, sono comprese nella protezione:

- a) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
- b) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
- c) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;

- d) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
- e) i disegni e le opere dell'architettura;
- f) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
- g) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
- h) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore;
- i) le banche di dati intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;
- j) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

3.2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di Neulift S.p.A. (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*nonies* del D.Lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali applicabili alla presente parte speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

1. utilizzare i sistemi informativi aziendali per finalità di natura esclusivamente professionale, vale a dire attinenti allo svolgimento dell'attività lavorativa del soggetto che effettua l'accesso. Accessi di ogni altro tipo devono essere effettuati solo se strettamente necessari e comunque rivestono il carattere dell'occasionalità;

2. effettuare qualsivoglia accesso alla rete aziendale unicamente a mezzo degli specifici codici identificativi assegnati e della password, che deve essere mantenuta segreta e periodicamente modificata.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) installare qualsivoglia programma, anche se attinente all'attività aziendale, senza aver prima interpellato il Responsabile Sistemi Informativi e Information Technology della Società controllante;
- b) duplicare o riprodurre opere protette dal diritto d'autore, in assenza di espressa autorizzazione da parte del titolare del diritto d'autore o degli aventi diritto;
- c) diffondere o modificare opere protette dal diritto d'autore, in assenza di espressa autorizzazione da parte del titolare del diritto d'autore o degli aventi diritto;
- d) concedere in locazione o detenere a scopo commerciale opere protette dal diritto d'autore, in assenza di espressa autorizzazione da parte del titolare del diritto d'autore o degli aventi diritto;
- e) mettere in atto pratiche di file sharing, attraverso lo scambio e/o la condivisione di qualsivoglia tipologia di file attraverso piattaforme di tipo peer to peer;
- f) tenere qualsivoglia ulteriore comportamento in grado di ledere gli altrui diritti di proprietà intellettuale.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.), identificate anche in funzione di specifici criteri di importo e significatività della fornitura e coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore e che operano per conto o nell'interesse di Neulift S.p.A., i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;

- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore previsti dal Decreto) (es. clausole risolutive espresse, penali).

4. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE " AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai Delitti in materia di violazione del diritto d'autore richiamati dall'art. 25-*nonies* del d.lgs. 231/2001, sono le seguenti:

- Utilizzo di risorse e informazioni di natura informatica o telematica, ovvero di qualsiasi altra opera dell'ingegno protetta da diritto d'autore (con particolare riferimento alle occasioni di reato "Gestione delle attività connesse all'acquisto e all'utilizzo di software, banche dati o di qualsiasi altra opera dell'ingegno tutelata dal diritto d'autore" e "Gestione delle attività connesse all'implementazione e/o aggiornamento del sito internet e, più in generale, utilizzo della rete telematica aziendale")
- Gestione delle attività di presentazione dell'Azienda al pubblico

5. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- **ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME/CIRCOLARI:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA:** i poteri autorizzativi e di firma devono:
i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- **TRACCIABILITÀ:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

In linea con i principi generali di controllo, Neulift S.p.A. sta realizzando anche attività di integrazione al sistema procedurale utilizzato in linea con le prescrizioni del d.lgs. 231/01.

6. PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo di cui al capitolo 5, nel disciplinare le Fattispecie di attività sensibili di seguito descritta, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

6.1. UTILIZZO DI RISORSE E INFORMAZIONI DI NATURA INFORMATICA O TELEMATICA OVVERO DI QUALSIASI ALTRA OPERA DELL'INGEGNO PROTETTA DA DIRITTO D'AUTORE

Oltre a quanto stabilito in maniera dettagliata dai Principi di riferimento relativi alla regolamentazione dell'attività sensibile "Utilizzo di risorse e informazioni di natura informatica o telematica ovvero di qualsiasi altra opera dell'ingegno protetta da diritto d'autore" identificata nella Parte Speciale "Delitti informatici e di trattamento illecito di dati", la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la necessaria autorizzazione preventiva da parte del diretto responsabile nel caso di download di documenti protetti dal diritto di autore. Qualora il diretto responsabile non sia nelle condizioni di autorizzare il download a causa di mancanza di informazioni sufficienti in merito alla tutela del documento in oggetto, l'autorizzazione deve essere richiesta al Responsabile Sistemi informativi ed Information Technology della Società controllante. In ogni caso, sono assolutamente vietati download di files non attinenti all'attività lavorativa svolta dal dipendente e alla mansione dallo stesso ricoperta. Neulift S.p.A., al fine di ridurre al minimo l'esposizione al rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale implementa dei sistemi atti a limitare/escludere il download di file o programmi aventi particolari caratteristiche;
- il costante monitoraggio sul corretto utilizzo delle licenze di software/banche dati;
- l'espresso divieto di utilizzare software/banche dati in assenza di valida licenza ovvero nel caso in cui la stessa sia anche solamente scaduta. Nel caso in cui, qualsivoglia imprevisto/impedimento abbia reso impossibile il tempestivo rinnovo delle suddette licenze, è necessario interrompere immediatamente l'utilizzo del software/banca dati sino alla comunicazione del Responsabile Sistemi informativi ed Information Technology della Società controllante attestante l'avvenuta sottoscrizione del nuovo contratto di licenza;

- l'obbligo, a carico dei soggetti che si occupano dell'implementazione e dell'aggiornamento del sito internet aziendale, di diffondere file o documenti tutelati dalla normativa in materia di diritto d'autore, effettuando verifiche preliminari alla pubblicazione e diffusione di dati/documenti.

6.2. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'AZIENDA AL PUBBLICO

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- un'attenta verifica e un'adeguata analisi, prima della loro diffusione, di tutte le informazioni utilizzate per la promozione dell'immagine aziendale;
- l'obbligo di utilizzare, nelle attività di presentazione dell'immagine aziendale (anche a fini non commerciali), informazioni complete, veritiere e corrette;
- l'obbligo di un adeguato controllo ogni volta che le diverse Funzioni predispongono (o richiedono la predisposizione di) materiale informativo da utilizzare per pubblicizzare le attività della Società, così come nel corso di convegni/congressi/conferenze;
- l'espletamento di un'apposita attività di verifica, destinata ad escludere che i documenti/dati/informazioni da utilizzare siano protetti dalla normativa in materia di tutela del diritto d'autore. Nel caso in cui, dall'attività di verifica si evinca l'esistenza di qualsivoglia diritto d'autore, deve essere istituito l'obbligo di rivolgersi al titolare dello sfruttamento, al fine di ottenere il diritto ad utilizzare l'opera o parte della stessa.

7. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di Neulift S.p.A. potenzialmente a rischio di compimento dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore diretti a verificare la conformità delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A titolo esemplificativo, tali verifiche e controlli possono avvenire mediante l'intervista a soggetti applicativi e responsabili delle Aree Sensibili, al fine di valutarne l'operato complessivo rispetto ai principi e presidi posti, nonché mediante l'esame della documentazione rilevante.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le Fattispecie di attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza riferisce di detti controlli al Consiglio di Amministrazione.

- PARTE SPECIALE -
DELITTI DI CRIMINALITA'
ORGANIZZATA

I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

1. I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 24 TER DEL D.LGS. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 24-ter del d.lgs. 231/2001.

1.1. ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 DEL CODICE PENALE)

Il reato di associazione a delinquere si realizza quando tre o più persone si associano al fine di commettere più delitti. In particolare questo reato rientra nella categoria dei delitti contro l'ordine pubblico, il quale costituisce interesse dello Stato lesa dall'allarme sociale che deriva da un'associazione di questo tipo.

L'associazione a delinquere si caratterizza per n. 3 fondamentali elementi ossia il vincolo associativo tendenzialmente permanente, l'indeterminatezza del programma criminoso, l'esistenza di una struttura organizzativa di fatto, anche minima e rudimentale, ma idonea in concreto alla realizzazione degli obiettivi criminosi.

Pertanto l'accordo criminoso è finalizzato di un programma comprendente più delitti la cui singola commissione non fa' venir meno il vincolo associativo tra i componenti, il quale, al contrario, permane.

Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione ovvero i capi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni;
- la pena è della reclusione da uno a cinque anni per il solo fatto di partecipare all'associazione;
- se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni;
- la pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più;

- se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 416 c.p..
- ;
- se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 416 c.p..

Per semplicità, si riportano di seguito alcuni dei reati sopra citati che comportano l'aumento delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01.

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittando di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittando di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che comportino lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di

fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età. La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo ⁽²⁾. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

- **Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)**
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.
- **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D. Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998)**

(...omissis...)

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa di 15.000 € per ogni persona. La stessa pena si applica quando il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

Comma 3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.

(...omissis...)

1.2. ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE (ART. 416 BIS CODICE PENALE)

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e

servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Si tratta di un reato che mina non solo l'ordine pubblico, ma anche l'ordine economico, ed è, pertanto, perseguibile d'ufficio.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- per la fattispecie citata la pena per chi partecipa all'associazione è la reclusione da sette a dodici anni;
- la pena è la reclusione da dodici a diciotto anni per coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione;
- se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni per coloro che partecipano all'associazione e da quindici a ventisei anni per coloro che promuovono, dirigono ed organizzano l'associazione;
- se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

1.3. SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO (ART. 416 TER CODICE PENALE)

Il reato in questione si concretizza quando un soggetto accetta la promessa di procurare voti mediante modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis in cambio in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena è della reclusione da sei a dodici anni.

1.4. ASSOCIAZIONE FINALIZZATA ALLA PRODUZIONE, AL TRAFFICO E/O DETENZIONE ILLECITI DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (ART. 74

DEL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 OTTOBRE 1990, N. 309)

Il reato si concretizza quando tre o più persone si associano allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope in assenza di idonea autorizzazione.

Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena è della reclusione non inferiore a venti anni per chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e non inferiore ai 10 anni per chi vi partecipa;
- la pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- la pena è ulteriormente aumentata se l'associazione è armata.

1.5. DELITTI DI ILLEGALE FABBRICAZIONE, INTRODUZIONE NELLO STATO, MESSA IN VENDITA, CESSIONE, DETENZIONE E PORTO IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO DI ARMI (ART. 2, COMMA TERZO, DELLA LEGGE 18 APRILE 1975, N.110;)

Questo reato, perseguibile d'ufficio, condanna la condotta di quei soggetti che, fuori dai casi consentiti dalla legge, introducono nel territorio dello Stato, vendono, cedono a qualsiasi titolo, detengono in un luogo pubblico o comunque aperto al pubblico, armi, munizioni ed esplosivi.

Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- le pene applicate sono quelle previste dal codice penale, Testo Unico di Pubblica Sicurezza, e successive modifiche. In ogni caso l'arresto non può essere inferiore a tre anni e le contravvenzioni relative agli esplosivi sono triplicate.

2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA -

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle Fattispecie di attività sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Nella Parte Generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa Parte Speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Fattispecie di attività sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei delitti di criminalità organizzata.

3. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

3.1. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE

Nell'espletamento di tutte le operazioni direttamente o indirettamente connesse alle tematiche inerenti i delitti di criminalità organizzata, con particolare riferimento al delitto di associazione a delinquere, i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare:

1. il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa;
2. il sistema disciplinare;
3. in generale, la normativa applicabile.

3.2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di Neulift S.p.A. (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-*ter* del d.lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali applicabili alla presente parte speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo conformemente ai principi stabiliti dalle norme di legge e dalle procedure aziendali interne (e dagli standard di controllo aziendali previsti);
- osservare rigorosamente le norme poste dalla legge a tutela del diritto - costituzionalmente garantito - ad associarsi per scopi e fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale;
- garantire che l'iniziativa economica non si svolga in contrasto con l'utilità sociale e, quindi, l'ordine pubblico;

- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulle attività societarie, che possano essere strumentali all'attuazione di comportamenti o condotte non conformi ai principi normativi sopra richiamati.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è inoltre fatto divieto di ostacolare lo svolgimento di eventuali indagini e iniziative da parte degli Organi sociali, o più in generale da qualsiasi organo/ente ispettivo, finalizzate a rilevare e combattere condotte illecite in relazione all'ipotesi del reato associativo considerato.

Gli obblighi sopra rappresentati si intendono riferiti non solo ai rapporti instaurati con soggetti privati, ma anche ad interlocutori appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.), identificate anche in funzione di specifici criteri di importo e significatività della fornitura e coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai delitti di criminalità organizzata e che operano per conto o nell'interesse di Neulift S.p.A., i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti di criminalità organizzata previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti di criminalità organizzata previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti di criminalità organizzata previsti dal Decreto) (es. clausole risolutive espresse, penali).

4. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI DELITTI IN MATERIA DI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA" AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai delitti di criminalità organizzata richiamati dall'art. 24-ter del D. Lgs. 231/2001, sono le seguenti:

- Gestione dei rapporti con interlocutori terzi – sia pubblici che privati – nello svolgimento delle proprie attività lavorative per conto e/o nell'interesse della Società.

5. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- **ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME/CIRCOLARI:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA:** i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- **TRACCIABILITÀ:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

6. PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo di cui al capitolo 5, nel disciplinare le Fattispecie di attività sensibili di seguito descritta, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

6.1. GESTIONE DEI RAPPORTI CON INTERLOCUTORI TERZI – SIA PUBBLICI CHE PRIVATI – NELLO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE ATTIVITÀ LAVORATIVE PER CONTO E/O NELL'INTERESSE DELLA SOCIETÀ

Oltre a quanto stabilito in maniera dettagliata dai Principi di riferimento relativi alla regolamentazione dell'attività sensibile "Approvvigionamento" identificata nella Parte Speciale "Reati nei Rapporti con la P.A.", la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- regole precise per l'individuazione delle associazioni cui destinare sponsorizzazioni e/o erogazioni liberali, soprattutto se ripetute nel tempo;
- il divieto di promuovere, costituire, organizzare ovvero partecipare ad associazioni di tre o più soggetti con lo scopo di commettere uno o più delitti o, più in generale, tenere condotte direttamente o indirettamente vietate dalla legge penale;
- il divieto di implementare e svolgere qualsivoglia iniziativa economica che, nelle forma associativa e con le modalità di cui sopra, si ponga in contrasto con l'utilità sociale, recando danno alla sicurezza e alla libertà altrui, con conseguente violazione dell'ordine economico e dell'ordine pubblico;
- il divieto di attuare condotte che in un'attiva e stabile partecipazione all'associazione illecita, anche strumentalizzando attività riconducibili alla comune gestione societaria;
- il divieto di contribuire a creare e garantire nel tempo una struttura organizzativa che, seppur minima, sia comunque idonea ed adeguata alla realizzazione di obiettivi delittuosi nell'interesse dell'associazione illecita;
- il divieto di utilizzare mezzi, strumentazioni e/o risorse aziendali al fine di supportare l'operatività di associazioni con finalità illecite;
- il divieto di promuovere o comunque proporre la realizzazione di obiettivi delittuosi di volta in volta individuati come utili o necessari nell'ottica del conseguimento di un vantaggio per la Società.

7. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di Neulift S.p.A. potenzialmente a rischio di compimento dei delitti di criminalità organizzata diretti a verificare la conformità delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A titolo esemplificativo, tali verifiche e controlli possono avvenire mediante l'intervista a soggetti apicali e responsabili delle Aree Sensibili, al fine di valutarne l'operato complessivo rispetto ai principi e presidi posti, nonché mediante l'esame della documentazione rilevante.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le Fattispecie di attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza riferisce di detti controlli al Consiglio di Amministrazione.

- PARTE SPECIALE -
DELITTI DI RICETTAZIONE,
RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO,
BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA
ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

I DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

1. I DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-OCTIES DEL D. LGS. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-*octies* del d.lgs. 231/2001.

1.1. RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)

Il reato di ricettazione si realizza qualora un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquisti, riceva od occulti denaro o cose provenienti da un qualsivoglia delitto, o comunque si intrometta nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Si precisa che:

- la pena è della reclusione da due a otto anni, nonché della multa da Euro 516 a Euro 10.329;
- la pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'art. 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma, n. 7-bis);
- la pena è della reclusione sino a sei anni e della multa Euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

1.2. RICICLAGGIO (ART. 648-BIS C.P.)

Il reato di riciclaggio si realizza qualora un soggetto sostituisca o trasferisca

denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa.

Si precisa che:

- la pena è della reclusione da quattro a dodici anni, nonché della multa da Euro 5.000 a Euro 25.000;
- la pena è aumentata nel caso in cui il fatto sia commesso nell'esercizio di una attività professionale;
- la pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione non inferiore al massimo a cinque anni.

1.3. IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-TER CODICE PENALE)

Il reato in questione si concretizza nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Si precisa che:

- la pena è della reclusione da quattro a dodici anni, nonché della multa Euro 5.000 a Euro 25.000;
- la pena è aumentata nel caso in cui il fatto sia commesso nell'esercizio di una attività professionale;
- la pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.

1.4. AUTORICICLAGGIO (ART. 648-TER.1 C.P.)

Il reato di autoriciclaggio punisce "chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie denaro beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

Si precisa che:

- la pena prevista è la reclusione da due a otto anni e la multa da Euro 5.000 a Euro 25.000;
- la pena viene ridotta alla reclusione da uno a quattro anni e la multa da Euro 2.500 a Euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore, nel massimo, a 5 anni;

- la pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale; è invece diminuita se il soggetto si è adoperato per "evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto".

Le condotte di autoriciclaggio non sono punite "quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate all'utilizzazione o al godimento personale" purché non ci sia stata intenzione, in tal modo, di occultare i frutti del reato.

2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE – DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO-

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle Fattispecie di attività sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Nella Parte Generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Fattispecie di attività sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

3. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

3.1. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE

Nell'espletamento di tutte le operazioni direttamente o indirettamente connesse alle tematiche inerenti i delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio con particolare riferimento al delitto di associazione a delinquere, i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare:

1. il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa;
2. il sistema disciplinare;
3. in generale, la normativa applicabile.

3.2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di Neulift S.p.A. (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*octies* del D. Lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali applicabili alla presente parte speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo conformemente ai principi stabiliti dalle norme di legge e dalle procedure aziendali interne (e dagli standard di controllo aziendali previsti) in relazione a tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti commerciali con fornitori/clienti/partner anche stranieri e alle conseguenti attività contabili e amministrative;

- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulle attività societarie, che possano essere strumentali all'attuazione di comportamenti o condotte non conformi ai principi normativi sopra richiamati;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è inoltre fatto divieto di ostacolare lo svolgimento di eventuali indagini e iniziative da parte degli Organi sociali, o più in generale da parte di qualsiasi organo/ente ispettivo, finalizzate a rilevare e combattere condotte illecite in relazione alle ipotesi di reato considerate.

Gli obblighi sopra rappresentati si intendono riferiti non solo ai rapporti instaurati con soggetti privati, ma anche ad interlocutori appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.), identificate anche in funzione di specifici criteri di importo e significatività della fornitura e coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e che operano per conto o nell'interesse di NEULIFT S.p.A., i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della

normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;

- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dal Decreto) (es. clausole risolutive espresse, penali).

4. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA" AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai delitti di criminalità organizzata richiamati dall'art. 25-*octies* del D. Lgs. 231/2001, sono le seguenti:

- Rapporti con i terzi – clienti/fornitori/partner – per quanto concerne la gestione di accordi negoziali e relative operazioni amministrative, contabili e di tesoreria
- Gestione adempimenti ed operazioni in materia societaria
- Gestione dei processi amministrativo contabili e dei flussi finanziari

In riferimento alla fattispecie di autoriciclaggio, stante quanto già evidenziato nel paragrafo 3.2.1 della Parte Generale rispetto al duplice profilo d'analisi utilizzato nella valutazione del rischio, occorre tenere in considerazione che, oltre alle attività sopra elencate, l'autoriciclaggio potrebbe trovare realizzazione anche in conseguenza di altre fattispecie presupposto ai sensi del D. Lgs. 231/01 di natura non-colposa collegate alle diverse attività sensibili mappate (solo a titolo di esempio si pensi alla corruzione, alla truffa ai danni dello stato, alla frode in commercio, ai reati contro la proprietà intellettuale e industriale, ai delitti informatici, ecc., i cui proventi potrebbero essere oggetto di "autoriciclaggio" nel caso di condotte mirate ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa).

Per semplicità di rappresentazione e per non appesantire la mappatura delle attività sensibili e dei processi strumentali, essendo tale profilo di rischio potenzialmente "trasversale" a tutte le fattispecie presupposto ai sensi del D. Lgs. 231/01 di natura non-colposa mappate, lo stesso non è stato abbinato ad ogni attività a rischio identificata.

5. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- **ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME/CIRCOLARI:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA:** i poteri autorizzativi e di firma devono:
i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- **TRACCIABILITÀ:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

6. PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo di cui al capitolo 5, nel disciplinare le Fattispecie di attività sensibili di seguito descritta, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

6.1. RAPPORTI CON I TERZI – CLIENTI/FORNITORI/PARTNER – PER QUANTO CONCERNE LA GESTIONE DI ACCORDI NEGOZIALI E RELATIVE OPERAZIONI AMMINISTRATIVE, CONTABILI E DI TESORERIA

Oltre a quanto stabilito in maniera dettagliata dai Principi di riferimento relativi alla regolamentazione dell'attività sensibile "Approvvigionamento" identificata nella Parte Speciale "Reati nei Rapporti con la P.A.", nonché dai Principi di riferimento individuato nella precedente Parte Speciale "Delitti di criminalità organizzata", la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- l'implementazione di una procedura interna di gestione dell'anagrafica clienti e fornitori e di corretta gestione dei rapporti contabili e finanziari con gli stessi;
- le modalità per la modifica delle coordinate bancarie di pagamento/incasso, rispetto a quelle inizialmente comunicate in sede di sottoscrizione del contratto con la controparte ovvero rispetto a quelle utilizzate in pendenza di precedenti prestazioni;
- la richiesta di adeguate ed esaustive informazioni (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, visure camerali, certificati antimafia aggiornati, etc.), nonché l'interrogazione di banche dati specializzate al fine di verificare l'attendibilità della controparte;
- la possibilità di stipulare accordi o intrattenere rapporti con fornitori o partner con sede o residenza in paesi considerati come non cooperativi GAFI ovvero in paesi a c.d. fiscalità agevolata (*cf*r black list pubblicate sul sito della Banca d'Italia) solo ed esclusivamente previa verifica dell'attendibilità commerciale e professionale della controparte e comunque nel rispetto di quanto previsto dal D.L. n. 40/2010 convertito nella Legge n. 73/2010 e successive modifiche e integrazioni;
- l'effettuazione di controlli dei flussi finanziari in entrata e in uscita, tenuto conto della sede legale della controparte, nonché della sede degli istituti di credito utilizzati per le transazioni o, ancora, di eventuali ricorsi a società terze;

- il rifiuto di effettuare/ricevere pagamenti in denaro contante e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi superiori alle soglie stabilite dal D. Lgs. 231/07 e s.m.i.;
- l'implementazione di un sistema interno di gestione dei pagamenti, che preveda un iter standardizzato di autorizzazioni a livelli successivi, con particolare attenzione ai casi in cui il personale addetto riscontri casi di possibile anomalia ai sensi di quanto previsto ai punti precedenti;
- la comunicazione all'Agenzia delle Entrate di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list (cfr D.L. n. 40/2010 convertito nella Legge n. 73/2010).

6.2. GESTIONE ADEMPIMENTI ED OPERAZIONI IN MATERIA SOCIETARIA

La regolamentazione dell'attività deve prevedere quanto stabilito in maniera dettagliata dai Principi di riferimento relativi alla regolamentazione delle attività sensibili "Operazioni relative al capitale sociale: gestione dei conferimenti, dei beni sociali, degli utili e delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale" e "Gestione dei flussi finanziari".

6.3. GESTIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVO CONTABILI E DEI FLUSSI FINANZIARI

La regolamentazione dell'attività deve prevedere quanto stabilito in maniera dettagliata dai Principi di riferimento relativi alla regolamentazione delle attività sensibili "Predisposizione di bilanci, relazioni, comunicazioni sociali in genere", nonché "Gestione dei flussi finanziari".

7. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di Neulift S.p.A. potenzialmente a rischio di compimento dei delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita diretti a verificare la conformità delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A titolo esemplificativo, tali verifiche e controlli possono avvenire mediante l'intervista a soggetti applicativi e responsabili delle Aree Sensibili, al fine di valutarne l'operato complessivo rispetto ai principi e presidi posti, nonché mediante l'esame della documentazione rilevante.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le Fattispecie di attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza riferisce di detti controlli al Consiglio di Amministrazione.

- PARTE SPECIALE -
REATI AMBIENTALI

I REATI AMBIENTALI

1. I REATI AMBIENTALI DEL D.LGS. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001.

1.1. UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE (ART. 727-BIS C.P.)

Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate ad uccidere, catturare o detenere esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta ovvero distruggere prelevare o detenere esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- le pene previste sono l'arresto da uno a sei mesi o l'ammenda fino a Euro 4.000;
- la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

1.2. DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO (ART. 733-BIS C.P.)

Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a distruggere un habitat all'interno di un sito protetto o comunque a deteriorarlo compromettendone lo stato di conservazione.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- le pene previste sono l'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda non inferiore a Euro 3.000.

1.3. INQUINAMENTO AMBIENTALE (ART. 452-BIS C.P.)

Il reato in questione si realizza quando un soggetto, abusivamente, cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. La pena prevista viene aumentata quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

1.4. DISASTRO AMBIENTALE (ART. 452-QUATER C.P.)

Il reato in questione si realizza quando, fuori dai casi previsti dall'articolo 434, un soggetto abusivamente cagiona un disastro ambientale.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena prevista è aumentata.

1.5. DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE (ART. 452-QUINQUES C.P.)

Tale fattispecie prevede che, se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

1.6. CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (ART. 452-OCTIES C.P.)

Tale fattispecie prevede che: i) quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o con-corrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate; ii) quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero

all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

1.7. TRAFFICO ED ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ (ART. 452-SEXIES C.P.)

Tale fattispecie prevede che, salvo il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 - 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
- Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è inoltre aumentata fino alla metà.

1.8. SCARICHI ACQUE REFLUE – SANZIONI PENALI (ART. 137 D. LGS. 152/2006 "NORMA IN MATERIA AMBIENTALE")

Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- aprire o comunque effettuare nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continuare ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, quando le acque reflue industriali contengono le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del T.U. sull'ambiente;
- effettuare uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma del T.U. sull'ambiente;
- effettuare scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanza di cui alla tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del testo unico sull'ambiente

superando i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1 del T.U. sull'ambiente;

- violare i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 del T.U. sull'ambiente;
- violare il divieto assoluto di sversamento in mare ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia da parte di navi od aeromobili previsto per talune sostanze o materiali.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque nello svolgimento di attività industriali;
- le pene previste sono – a seconda dei casi - l'arresto da due o tre mesi a due ovvero tre anni e l'ammenda da Euro 3.000 a Euro 30.000 ovvero da Euro 6.000 a Euro 120.000.

1.9. ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA (ART. 256 D. LGS. 152/2006 "NORMA IN MATERIA AMBIENTALE")

Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a:

- effettuare una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
- realizzare o gestire una discarica non autorizzata anche in relazione allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
- effettuare attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- effettuare il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni applicabili in materia di modalità e tempistiche.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque nello svolgimento di attività industriali;
- le pene previste sono – a seconda dei casi - l'arresto da tre mesi a un anno ovvero da sei mesi a due anni e l'ammenda da Euro 2.600 a Euro 26.000 ovvero da Euro 5.200 a Euro 52.000.

1.10. BONIFICA DEI SITI (ART. 257 D. LGS. 152/2006 "NORMA IN MATERIA AMBIENTALE"):

Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a:

- omettere interventi di bonifica nel caso di eventi inquinanti di suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio anche nel caso di sostanze pericolose;
- non effettuare la comunicazione dell'evento inquinante agli enti territoriali e le altre autorità competenti, anche nel caso di sostanze pericolose.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque nello svolgimento di attività industriali;
- le pene previste sono – a seconda dei casi - l'arresto da tre mesi a un anno ovvero da uno a due anni e l'ammenda da Euro 1.000 o 2.600 a Euro 26.000 ovvero da Euro 5.200 a Euro 52.000.

1.11. VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI (ART. 258 D. LGS. 152/2006 "NORMA IN MATERIA AMBIENTALE")

Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti;
- usare un certificato falso durante il trasporto.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena prevista è la reclusione fino a due anni.

1.12. TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 259 D. LGS. 152/2006 "NORMA IN MATERIA AMBIENTALE")

Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a:

- effettuare una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259;
- effettuare una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- le pene previste sono l'ammenda da Euro 1.550 a Euro 26.000 e l'arresto fino a due anni;
- la pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

1.13. ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 260 D.LGS. 152/2006 "NORMA IN MATERIA AMBIENTALE")

Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a:

- cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, anche radioattivi, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, al fine di conseguire un ingiusto profitto.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena prevista è la reclusione da uno a sei anni ovvero per i rifiuti ad alta radioattività la reclusione da tre a otto anni.

1.14. SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (ART. 260-BIS D. LGS. 152/2006 "NORMA IN MATERIA AMBIENTALE")

Il reato in questione⁴⁰ si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un

⁴⁰ Per quanto riguarda le fattispecie inerenti al Sistema "Sistri", si precisa che, per effetto del Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012, pubblicato sulla GU del 26 giugno 2012 e convertito nella legge 134/2012, l'operatività del Sistema medesimo – e, di conseguenza, anche il pagamento dei contributi dovuti dagli utenti - è stata sospesa fino al compimento delle dovute verifiche amministrative e funzionali e comunque non oltre il 30 giugno 2013.

certificato di analisi di rifiuti ovvero inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;

- usare un certificato falso durante il trasporto;
- usare una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata durante il trasporto;

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena prevista è – a seconda dei casi - la reclusione fino a due anni ovvero da sei mesi a tre anni aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

1.15. PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA – SANZIONI (ART. 279 D.LGS. 152/2006 “NORMA IN MATERIA AMBIENTALE”)

Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- violare i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del T.U. sull'ambiente, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, determinando il superamento dei valori limite di qualità dell'aria.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque eserciti uno stabilimento;
- la pena prevista è l'arresto fino a un anno.

1.16. VIOLAZIONI IN TEMA DI IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE E COMMERCIO DELLE SPECIE PROTETTE (ARTT. 1, 2, 3-BIS E 6 DELLA LEGGE 150/1992)

I reati di cui agli articoli 1 e 2 della legge sopra richiamata si realizzano quando sono integrate condotte finalizzate a:

- importare, esportare o riesportare esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e s.m.i. per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati A, B e C del Regolamento medesimo e s.m.i.;

- violare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 e al Regolamento (CE) 939/97, e s.m.i.;
- utilizzare i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- trasporta o fare transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 e al Regolamento (CE) 939/97, e s.m.i. e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington;
- commerciare piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 e al Regolamento (CE) 939/97, e s.m.i.;
- detenere, utilizzare per scopi di lucro, acquistare, vendere, esporre o detenere per la vendita o per fini commerciali, offrire in vendita o comunque cedere esemplari senza la prescritta documentazione.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- le pene previste per il reato di cui all'articolo 1 sono l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da Euro 7.746,85 a Euro 77.468,53 ovvero arresto da tre mesi a due anni e ammenda da Euro 10.329,14 a Euro 103.291,38 in caso di recidiva, con possibile sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi se il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa;
- le pene previste per il reato di cui all'articolo 2 sono l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da Euro 10.329,14 a Euro 103.291,38, anche in caso di recidiva, con possibile sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi se il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa.

Il reato di cui all'articolo 3-bis della legge sopra richiamata si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- falsificare o alterare certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisire una licenza o un certificato, usare certificati o licenze falsi o alterati.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;

- le pene previste sono quelle previste per le falsità in atti di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale (cfr. Parte Speciale "Delitti informatici e di trattamento illecito dei dati" – paragrafo 1.2).

Il reato di cui all'articolo 6 della legge sopra richiamata si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, così come individuati ed elencati con decreto dal Ministro dell'Ambiente.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- le pene previste sono l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da Euro 7.746,85 a Euro 103.291,38.

1.17. CESSAZIONE E RIDUZIONE DELL'IMPIEGO DELLE SOSTANZE LESIVE (ART. 3 LEGGE 549/93 "MISURE A TUTELA DELL'OZONO STRATOSFERICO E DELL'AMBIENTE")

Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- violare quanto disposto con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in merito ai termini e le modalità di utilizzo delle sostanze di cui alla tabella A, allegata alla legge 549/1993, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore dello stesso, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla medesima legge, ovvero le disposizioni inerenti gli usi essenziali delle stesse;
- produrre, utilizzare, commercializzare, importare ed esportare le sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 549/1993.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque eserciti uno stabilimento;
- le pene previste sono l'arresto fino a due anni e l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate ovvero, nei casi più gravi, alla condanna consegue la

revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

1.18. INQUINAMENTO DOLOSO E COLPOSO PROVOCATO DAI NATANTI (ARTT. 8 E 9 DEL D.LGS. 202/2007)

I reati in questione si realizzano quando:

- il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso o cooperazione, che dolosamente o colposamente violano le disposizioni in merito agli scarichi in mare.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato la cui condotta può essere realizzata solo dai soggetti individuati;
- le pene previste sono nel caso di reato doloso l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da Euro 10.000 ad Euro 50.000 con aumento della pena in caso di fatti di particolare gravità ovvero nel caso di reato colposo l'ammenda da Euro 10.000 ad Euro 30.000, con aumento della pena in caso di fatti di particolare gravità.

2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE – REATI AMBIENTALI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle Fattispecie di attività sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Nella Parte Generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa Parte Speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Fattispecie di attività sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati ambientali.

3. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

3.1. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE

Nell'espletamento di tutte le operazioni direttamente o indirettamente connesse alle tematiche inerenti i reati ambientali, con particolare riferimento al delitto di associazione a delinquere, i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare:

1. il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa;
2. il sistema disciplinare;
3. in generale, la normativa applicabile.

3.2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale prevede l'esplicito divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di Neulift S.p.A. (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*undecies* del d.lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali applicabili alla presente parte speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo conformemente ai principi stabiliti dalle norme di legge e dalle procedure aziendali interne (e dagli standard di controllo aziendali previsti);
- osservare rigorosamente le norme poste dalla legge a tutela del recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulle attività societarie, che possano essere strumentali all'attuazione di

comportamenti o condotte non conformi ai principi normativi sopra richiamati;

- garantire una condotta trasparente nei confronti della Pubblica Amministrazione per quanto attiene alla gestione degli adempimenti di natura tecnico-normativa relativamente all'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni o permessi ovvero alla gestione di verifiche e ispezioni inerenti attività e processi di natura ambientale;
- evitare condotte ingannevoli che possano indurre la Pubblica Amministrazione in errore di valutazione tecnico-amministrativa sulle autorizzazioni, licenze, concessioni o permessi richiesti ovvero che possano impattare sull'esito di eventuali ispezioni e verifiche svolte da parte delle Autorità competenti.

Inoltre la presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, il divieto a carico dei soggetti sopra indicati di:

- effettuare attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione ovvero in violazione di alcuni dei requisiti normativamente previsti per lo svolgimento di dette attività;
- omettere i doverosi interventi di bonifica ovvero violare le disposizioni inerenti il progetto di bonifica approvato dall'autorità competente nel caso di eventi inquinanti del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, in violazione di quanto previsto dall'articolo 242 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- omettere la comunicazione dell'evento inquinante alle Autorità competenti, ai sensi della norma di cui al punto precedente;
- predisporre ovvero utilizzare durante il trasporto un certificato di analisi di rifiuti contenenti false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- ricevere ovvero effettuare spedizioni di rifiuti da e per uno o più Stati Membri ovvero da e per l'area comunitaria in mancanza della notifica alle Autorità competenti ovvero della autorizzazione delle stesse ovvero in caso di autorizzazioni ottenute fraudolentemente, e in tutti gli altri casi costituenti traffico illecito ai sensi del Reg. CEE 259/1993 e s.m.i.;
- cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, anche radioattivi, effettuando più operazioni ovvero ricorrendo a mezzi e attività continuative organizzate, al fine di conseguire un ingiusto profitto;
- predisporre un certificato di analisi dei rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti

- utilizzare durante il trasporto un certificato di analisi contenente false indicazioni su natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati ovvero di una copia cartacea della scheda SISTRI fraudolentemente alterata.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.), identificate anche in funzione di specifici criteri di importo e significatività della fornitura e coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati ambientali e che operano per conto o nell'interesse di Neulift, i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati ambientali previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati ambientali previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati ambientali previsti dal Decreto) (es. clausole risolutive espresse, penali).

4. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI REATI AMBIENTALI AI FINI DEL D. LGS. 231/2001

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai reati ambientali richiamati dall'art. 25-*undecies* del d.lgs. 231/2001, sono le seguenti:

- Gestione di attività e processi rilevanti ai fini ambientali anche in rapporto con terze parti

5. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- **ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME/CIRCOLARI:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA:** i poteri autorizzativi e di firma devono:
i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- **TRACCIABILITÀ:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

6. PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo di cui al capitolo 5, nel disciplinare le Fattispecie di attività sensibili di seguito descritta, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

6.1. GESTIONE DI ATTIVITÀ E PROCESSI RILEVANTI AI FINI AMBIENTALI ANCHE IN RAPPORTO CON TERZE PARTI

Oltre a quanto stabilito in maniera dettagliata dai Principi di riferimento relativi alla regolamentazione delle attività sensibili "Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze", "Approvvigionamento", "Gestione di verifiche, accertamenti ed ispezioni da parte di soggetti pubblici preposti" identificate nella Parte Speciale "Reati nei Rapporti con la P.A.", la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- regole precise per la classificazione delle diverse tipologie di rifiuto secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 152 del 2006 in base alle informazioni relative alla natura, provenienza, e composizione;
- identificazione di tutti i rifiuti e/o i relativi contenitori mediante apposizione di apposita etichetta o cartello riportante il nome del rifiuto e relativo codice C.E.R.;
- redazione di un apposito elenco indicante i diversi rifiuti prodotti dall'azienda, la classificazione attribuita e le relative modalità di gestione operativa;
- aggiornamento dell'elenco in caso di nuovi rifiuti con indicazione delle relative istruzioni operative e/o altre misure di controllo operativo, previa valutazione dei rischi di salute e sicurezza o nuovi aspetti ambientali, e previa individuazione di un trasportatore/smaltitore autorizzato o qualificato oppure un nuovo gestore;
- effettuazione della gestione dei rifiuti tramite aziende qualificate, in particolare verificando che trasportatori e smaltitori di rifiuti siano autorizzati al trasporto/smaltimento di ciascun particolare rifiuto conferito, e richiedendo ad ogni nuovo smaltitore copia dell'autorizzazione e conservandola;
- redazione di un apposito elenco dei gestori utilizzabili da rendere disponibile all'Ufficio Responsabili di Area;
- verifica che i rifiuti speciali siano conservati in apposite aree dedicate e che la gestione delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti venga effettuata nel rispetto della normativa vigente, anche in considerazione

del non superamento delle quantità (10 m³ per i rifiuti speciali pericolosi e 20 m³ per i rifiuti speciali non pericolosi);

- verifica sulla impossibilità che i contenitori possano causare sversamenti nel terreno ed in fogna: in particolare il terreno delle aree di deposito di rifiuti pericolosi deve essere protetto dalle intemperie, recintato, pavimentato con cemento/asfalto, non presentare scarichi diretti in fogna (ad esempio pozzetti);
- identificazione degli adempimenti necessari e predisposizione di eventuali schede necessarie alla spedizione, nel caso di trasporto di rifiuti soggetti alle norme di trasporto di merci pericolose;
- regole precise per assicurare che i rifiuti contenenti sostanze pericolose siano imballati ed etichettati secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Inoltre, nel caso in cui la Società usi ovvero debba utilizzare la modalità cartacea per la gestione dei rifiuti, essa si assicura che:

- il Registro C/S e le copie dei formulari di accompagnamento dei rifiuti, insieme alla rimanente documentazione obbligatoria per la gestione dei rifiuti, siano conservati presso l'Ufficio Servizio Prevenzione e Protezione secondo i termini di legge;
- le annotazioni sul registro di C/S vengano effettuate almeno entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- l'eventuale redazione e l'invio alla autorità competenti del Modello Unico di Dichiarazione (MUD) venga effettuato entro il 30 aprile di ogni anno dall'Ufficio Servizio Prevenzione e Protezione, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro di C/S;
- nel caso di trasporto di rifiuti per i quali è previsto l'accompagnamento del formulario, esso contenga le seguenti informazioni:
 - nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
 - origine, tipologia e quantità del rifiuto;
 - impianto di destinazione;
 - data e percorso dell'istradamento;
 - nome ed indirizzo del destinatario.
- il formulario sia redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni;
- Responsabile di Area invii una lettera di sollecito allo smaltitore finale, e per conoscenza, anche al trasportatore qualora, entro 2 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, la Società non abbia ancora

ricevuto la quarta copia del formulario ovvero che la Società ne dia informazione alla Provincia qualora la copia non sia arrivata entro 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore;

- tutta la documentazione relativa alla gestione dei rifiuti sia archiviata presso l'Ufficio Servizio Prevenzione e Protezione per cinque anni;

Nel caso in cui la Società debba utilizzare la modalità SISTRI per la gestione dei rifiuti, essa si assicura che:

- l'Ufficio Servizio Prevenzione e Protezione effettui l'iscrizione per ciascuna delle proprie Unità Locali che dovranno essere dotate dei dispositivi elettronici; nel momento dell'iscrizione l'impresa deve comunicare i nominativi dei soggetti delegati a inserire i dati nel SISTRI e pagare una quota di iscrizione che ha validità annuale (un anno solare). Copia di tale pagamento deve essere mantenuta dall'Ufficio Servizio Prevenzione e Protezione;
- le informazioni vengano inserite nel Registro Cronologico per il carico entro 10 giorni lavorativi dalla produzione, nell'area movimentazione, la scheda SISTRI dovrà essere compilata almeno 4 ore prima che si effettui il trasporto di rifiuti pericolosi, salvo giustificati motivi di emergenza, e per lo scarico entro 10 giorni lavorativi dal trasporto riportando il peso verificato a destino.

La Società deve inoltre:

- inserire dati solo in termini di massa (kg) e non volumetrici (nel carico, nella scheda movimentazione e nello scarico);
- stampare, dalla propria Area Movimentazione, la scheda SISTRI e consegnarla al trasportatore avendo cura di farsi una copia cartacea della scheda SISTRI consegnata;
- allegare copia del certificato analitico in formato "pdf" alla Scheda SISTRI, se necessario in base alla tipologia del rifiuto;
- garantire che, nel caso in cui la Scheda Sistri non possa essere esplicitata da parte del produttore rifiuti a causa di non funzionamento del sistema e/o problemi di accesso, la compilazione della sua sezione sia effettuata, per suo conto e su sua dichiarazione, dall'impresa di trasporto;
- garantire che, nel caso di temporanea interruzione del sistema SISTRI, tutti i soggetti obbligati, (produttore rifiuti, trasportatore e destinatario) annotino le movimentazioni su un'apposita Scheda Sistri in bianco, scaricata precedentemente dal Sistema, ed inserire i dati nel Sistema entro 24 ore dalla ripresa del suo funzionamento.

Per quanto concerne il deposito temporaneo dei rifiuti, la Società:

- ha cura di indicarne in planimetria l'ubicazione;

- garantisce che i rifiuti pericolosi siano raccolti ed inviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito ovvero, nel caso di rifiuti non pericolosi, che essi siano raccolti ed inviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito;
- verifica che i rifiuti siano stoccati separatamente in aree dedicate e segnalate e, dove necessario, recintate. I contenitori utilizzati non devono presentare possibilità di sversamenti nel terreno ed in fogna.

7. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di Neulift S.p.A. potenzialmente a rischio di compimento dei reati ambientali che sono state incluse nel piano di lavoro approvato dall'Organismo stesso, in funzione della valutazione del rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello e nel corso dei suoi successivi aggiornamenti (si veda al riguardo l'Allegato 1 al presente documento). Tali controlli sono diretti a verificare la conformità dei comportamenti in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A titolo esemplificativo, tali verifiche e controlli possono avvenire mediante l'intervista a soggetti applicativi e responsabili delle Aree Sensibili, al fine di valutarne l'operato complessivo rispetto ai principi e presidi posti, nonché mediante l'esame della documentazione rilevante.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le Fattispecie di attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza riferisce di detti controlli al Consiglio di Amministrazione.

- PARTE SPECIALE -
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI
IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE,
RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN
SCHIAVITU' O IN SERVITU' E
INTERMEDIAZIONE ILLECITI E
SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

1. LE FATTISPECIE RICHIAMATE NEL D.LGS. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-*quinquies* ed art. 25-*duodecies* del d.lgs. 231/2001.

Si osserva, preliminarmente, che la possibilità di commissione dei reati di cui alla presente sezione risulta residuale, posto il normale esercizio dell'attività sociale. Tuttavia, considerata la rilevanza e gravità degli illeciti qui illustrati, si è ritenuto di ribadire i principi e i presidi che Neulift S.p.A. applica al fine di prevenire la commissione di tali reati.

1.1. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 22 D.LGS. 286/1998)

Il reato punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, con permesso di soggiorno scaduto del quale non sia stato chiesto il rinnovo entro i termini di legge o con permesso revocato o annullato.

La responsabilità amministrativa della società rileva qualora si verifichi una delle seguenti aggravanti:

- i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dall'art. 603- bis del codice penale.

In aggiunta, la Legge n. 161/2017 ha introdotto all'art. 25-*duodecies* del Decreto due nuove ipotesi di condotte illecite, contenute all'art. 12 co. 3 e co. 5 del D. Lgs. 286/1998, le quali consistono in:

- promuovere, dirigere, organizzare, effettuare, finanziare o comunque compiere altri atti diretti al trasporto e all'ingresso di stranieri irregolari nel territorio dello Stato se:
 - (a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
 - (b) queste sono state esposte a pericolo per la loro vita o incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

- (c) queste sono state sottoposte a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
 - (d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti illegalmente ottenuti;
 - (e) gli autori del reato hanno armi a propria disposizione.
- Favorire la permanenza di uno straniero irregolare al fine di trarne un ingiusto profitto.

1.2. RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÀ O IN SERVITÙ (ART. 600 C.P.)

Il reato punisce la condotta di chi, mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittando di una situazione di necessità o di una disabilità fisica o psichica, esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa.

Tale fattispecie di reato può configurarsi ad esempio in ambito lavorativo o familiare; più in generale, il reato può essere integrato ogni qualvolta siano richieste, ad un soggetto, prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

1.3. INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (ART. 603-BIS C.P.)

La Legge 167/2017 ha introdotto la responsabilità in capo all'Ente che recluti lavoratori al fine di destinare questi ultimi presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando altresì della condizione di bisogno degli stessi, ovvero utilizzi o comunque impieghi manodopera in condizioni di sfruttamento.

In aggiunta, il secondo comma dell'art. 603-bis del codice penale afferma che costituisce "indice di sfruttamento" la ricorrenza di una o più delle seguenti circostanze:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti

2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE – ART. 25-QUINQUIES ED ART. 25-DUODECIES

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle Fattispecie di attività sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Nella Parte Generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa Parte Speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Fattispecie di attività sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati di "impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", di "riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù" e di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro".

3. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

3.1. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE

Nell'espletamento di tutte le operazioni direttamente o indirettamente connesse alle tematiche inerenti ai reati di "impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", "riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù" e "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare:

1. il sistema di controllo interno;
2. le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico- funzionale aziendale e organizzativa;
3. il sistema disciplinare;
4. in generale, la normativa applicabile.

3.2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di Neulift S.p.A. (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all' art. 25- *quinquies*, con specifico riferimento alle ipotesi previste dagli artt. 600 e 603-*bis* del c.p., e 25-*duodecies* del D.Lgs 231/2001;
 - violare i principi e le procedure aziendali applicabili alla presente parte speciale, anche con riferimento alle procedure inerenti alla assunzione del personale;
 - favorire e/o promuovere l'impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso scaduto rispetto al quale non sia stato chiesto, entro i termini di legge, il rinnovo oppure con permesso revocato o annullato;
 - ridurre o mantenere i lavoratori in stato di soggezione continuativa;
 - sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento, ad esempio sottoponendoli a condizioni di sfruttamento, in considerazione della prestazione da svolgere e del contesto lavorativo.
- assegnare incarichi di fornitura a terzi nei casi in cui si abbia notizia,

o anche solo il sospetto, del mancato rispetto da parte del fornitore delle norme a tutela del lavoratore ed in materia di immigrazione.

Con riferimento a tale ultimo profilo, la Società provvede ad inserire nell'Elenco dei fornitori qualificati, tra i quali sono inseriti i fornitori abituali, solo dopo aver esperito un'analisi reputazionale degli stessi.

A tale proposito, la Società, in caso di rapporti di fornitura in ambiti particolarmente sensibili (ad esempio aree geografiche a forte presenza di lavoro irregolare o comparti di attività storicamente esposti a tali rischi) sensibilizza i propri fornitori, anche a mezzo di apposite clausole contrattuali, in merito ai principi cui l'attività degli stessi deve ispirarsi, nell'ambito della collaborazione con Neulift S.p.A. in tema di garanzie legali e morali dei lavoratori (rispetto della legge, non discriminazione, divieto di lavoro minorile, divieto di forme di coercizione mentale o fisica, divieto di abusi e molestie, rispetto delle norme in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, rispetto dei minimi salariali e degli orari di lavoro, rispetto delle libertà di associazione, rispetto della tutela dell'ambiente, ecc.).

Tutti gli accordi contrattuali con soggetti terzi devono comunque contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti all'utilizzo di lavoratori stranieri "irregolari" o alla riduzione o al mantenimento in schiavitù o in servitù) <es. clausole risolutive espresse, penali.

Infine, la Società si assicura che trovi applicazione, nel rapporto di lavoro con i propri dipendenti, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Metalmeccanici.

4. LE ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE ALL'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE ED ALLA RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÀ O IN SERVITÙ AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai reati di cui agli artt. 25-*quinquies* e 25-*duodecies* del D. Lgs. 231/2001, sono le seguenti:

1. ATTIVITÀ RELATIVE ALLA SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE;
2. ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI BUSINESS.

5. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
 - **ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME/CIRCOLARI:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
 - **POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA:** i poteri autorizzativi e di firma devono:
i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
 - **TRACCIABILITÀ:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.
6. In linea con i principi generali di controllo, Neulift S.p.A. sta realizzando anche attività di integrazione al sistema procedurale utilizzato in linea con le prescrizioni del D. Lgs. 231/01.

6.1. PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo di cui al capitolo 5, nel disciplinare le Fattispecie di attività sensibili di seguito descritta, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

6.2. ATTIVITÀ RELATIVE ALLA SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Oltre a quanto stabilito in maniera dettagliata dai Principi di riferimento relativi alla regolamentazione delle attività sensibili "Supporto nella gestione, tramite consulente esterno, degli adempimenti previdenziali/assicurativi", "Gestione degli adempimenti in materia di assunzioni obbligatorie e negoziazione/sottoscrizione di convenzioni con le Province", "Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze", "Gestione dei processi di assunzione e incentivazione del personale" e "Approvvigionamento", identificate nella Parte Speciale "Reati nei Rapporti con la P.A.", la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la richiesta di presentare il permesso di soggiorno, in originale, al momento dell'assunzione, al fine di conservarne copia all'interno del fascicolo relativo alla documentazione del dipendente;
- la scansione del permesso di soggiorno e l'archiviazione informatica nel sistema gestionale HR;
- il monitoraggio della data scadenza del permesso di soggiorno attraverso il sistema gestionale HR. Nello specifico il sistema consente l'estrazione di un report che identifica la data di scadenza del permesso di soggiorno (o la scadenza del termine di validità della richiesta di rinnovo). Con tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza del documento, viene inviata con raccomandata AR comunicazione rispetto all'imminente scadenza del permesso di soggiorno al dipendente. A quindici giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno, viene inviata ai dipendenti una lettera di sollecito per ricevere il permesso di soggiorno rinnovato o la ricevuta di richiesta del rinnovo entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione stessa. In questa sede Neulift S.p.A. si riserva di applicare i provvedimenti previsti dalla legislazione e dal C.C.N.L. vigenti nel caso di non adempimento della richiesta. Nell'ipotesi in cui, trascorsi i dieci giorni, non si sia ancora ricevuto il documento, il nominativo del dipendente interessato viene segnalato al Servizio Contenzioso che procede alla formale contestazione di addebito ed alla successiva risoluzione del rapporto di lavoro per sopravvenuta mancanza dei requisiti necessari ex art. 3 L. 604/66, ed artt. 1256 e 1463 ss. c.c.

7. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di Neulift S.p.A. potenzialmente a rischio di compimento dei reati ex artt. 25-*quinquies*, 25-*duodecies* che sono state incluse nel piano di lavoro approvato dall'Organismo stesso, in funzione della valutazione del rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello e nel corso dei suoi successivi aggiornamenti (si veda al riguardo l'Allegato 1 al presente documento). Tali controlli sono diretti a verificare la conformità dei comportamenti in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A titolo esemplificativo, tali verifiche e controlli possono avvenire mediante l'intervista a soggetti applicativi e responsabili delle Aree Sensibili, al fine di valutarne l'operato complessivo rispetto ai principi e presidi posti, nonché mediante l'esame della documentazione rilevante.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente alle Fattispecie di attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza riferisce di detti controlli al Consiglio di Amministrazione.